

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 gennaio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 7.

Nuove norme per il diritto allo studio nelle Università aventi sede nella regione Marche Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 8.

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1989, n. 9.

Interventi per il miglioramento della funzionalità dei porti di Fano, Senigallia, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto della parte pubblica del porto di Porto S. Giorgio, nonché per la realizzazione del porto di Porto Recanati e delle spiagge attrezzate Pag. 14

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1989, n. 10.

Approvazione della variazione dei bilanci per l'anno 1987 degli Enti Turistici Marchigiani Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1989, n. 14.

Contributi per le opere di soccorso a favore delle popolazioni dell'Armenia Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1989, n. 15.

Trasferimento a nuovo Ente dell'esercizio di funzioni amministrative regionali: disciplina generale delle competenze per gli affari pendenti e norme per la provvisoria utilizzazione del personale regionale comandato e dei beni regionali Pag. 14

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1989, n. 16.

Adeguamento del trattamento economico di missione del personale della regione Toscana Pag. 16

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1989, n. 23.

Acquisto di unità immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare sito in comune di Saint-Christophe, località Grand Chemin, di proprietà della Società (COM.CE - S.r.l.), da destinare a nuova sede del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti Pag. 18

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1989, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, concernente: «Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari». Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 13.

Interventi edilizi per adeguare le strutture alberghiere agli standards minimi fissati dalla legge regionale 3 maggio 1983, n. 24. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 14.

Ordinamento del Bollettino ufficiale della regione Veneto. Pag. 19

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1989, n. 23.

Censimento circolazione 1985 - Strade extra-urbane.
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1989, n. 24.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Abruzzo.
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 25.

Ulteriori integrazioni sulla prima occupazione giovanile, legge regionale n. 63/86
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 concernente: «Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese»
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 27.

Contributo finanziario a Premi vari.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 28.

Contributo a favore della Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Istituto di discipline odontostomatologiche, del Centro delle tireopatie della U.L.S.S. di Chieti e dell'istituendo Centro delle tireopatie della U.L.S.S. di Atri.
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2, recante: «Norme in materia di Consorzi di sviluppo industriale in Abruzzo»
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 30.

Rifinanziamento della legge regionale 13 novembre 1989, n. 75, concernente: «Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative»
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1988, n. 18 (Turismo).
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 32.

Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa. Norme di rifinanziamento della legge regionale 16 settembre 1982, n. 82.
Pag. 28

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 33.

Interventi straordinari di consolidamento degli abitati.
Pag. 28

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18: «Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo»
Pag. 29

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1984, n. 29 - (C.R.T.A. - Sez. LL.PP.).
Pag. 29

REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1989, n. 12.

Criteri per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.
Pag. 29

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1989, n. 13.

Istituzione dell'Ente regionale centro di riferimento oncologico della regione Basilicata con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture
Pag. 32

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1989, n. 4.

Autorizzazione all'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania - E.R.S.A.C. - per la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986
Pag. 33

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1989, n. 5.

Bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania - E.R.S.A.C. - per l'esercizio finanziario 1986.
Pag. 33

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17.

Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero
Pag. 34

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1989, n. 18.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, concernente il potenziamento delle strutture produttive zootecniche
Pag. 35

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1989, n. 19.

Istituzione del Parco storico di Monte Sole
Pag. 35

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20.

Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del circondario di Rimini. Pag. 37

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 21.

Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento del centro operativo ortofrutticolo di Ferrara Pag. 40

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 15 maggio 1989, n. 13.**

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale. Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 marzo 1989, n. 0150/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39: «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia» - Approvazione Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 aprile 1989, n. 014/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27: «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741» - Approvazione Pag. 50

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 14.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 20 settembre 1988, n. 151, relativo al prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 04036-02 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per il servizio di vigilanza degli uffici regionali e per i concorsi banditi dall'amministrazione regionale Pag. 53

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 15.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1988, n. 164, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale. Spese per sussidi ai cittadini in situazione di estremo disagio economico-familiare. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 16.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 7 novembre 1988, n. 181, relativo al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta - spese per rappresentanza, per il cerimoniale, per manifestazioni culturali, convegni e pubbliche celebrazioni. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 17.

Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici. Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 febbraio 1989, n. 12.

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 recante: «Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali» Pag. 55

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 febbraio 1989, n. 5-3/Leg.**

Regolamento per lo svolgimento dell'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio, 6° livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale. Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 febbraio 1989, n. 6-4/Leg.

Regolamento per lo svolgimento dell'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio, 6° livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale. Pag. 61

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 7.

Nuove norme per il diritto allo studio nelle Università aventi sede nella regione Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 48 del 9 maggio 1989 ed Errata corrige pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 60 del 5 giugno 1989)

Art. 1.

Finalità

1. La regione Marche, al fine di permettere a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi più alti degli studi, rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso agli studi nelle università aventi sede legale nella Regione Marche a coloro che, pur capaci e meritevoli, si trovino in disagiate condizioni economiche e sociali.

2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità con gli obiettivi della programmazione nazionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali e in raccordo tra studi universitari e mercato del lavoro.

3. La Regione collabora con le università e gli istituti di istruzione superiore per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali attribuite dagli articoli 33 e 117 della Costituzione.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Il diritto allo studio nell'ambito universitario si attua attraverso l'utilizzo delle strutture dei servizi esistenti sul territorio, mediante i seguenti interventi:

- a) erogazione di assegni di studio in servizi e in denaro;
- b) servizi di mensa;
- c) istituzione e gestione di strutture abitative o realizzazione di servizi di vitto e alloggio in strutture idonee;
- d) erogazione di borse di studio, premi di incoraggiamento e promozione di prestiti d'onore;
- e) servizi di trasporto;
- f) agevolazioni per gli studenti universitari nell'ambito degli scambi scientifico - didattici a livello comunitario;
- g) utilizzazione del servizio sanitario;
- h) servizi di orientamento agli studi e di informazione sugli sbocchi professionali;
- i) servizi editoriali, librari e audiotelevisivi;
- l) servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi;
- m) premio al merito scolastico;
- n) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio, in particolare per gli studenti handicappati fisici o sensoriali.

2. I servizi possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.

3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione superiore in armonia con il calendario accademico.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Dei servizi di carattere collettivo possono fruire gli studenti iscritti a corsi universitari, post-universitari e a scuole e corsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e, limitatamente al servizio mensa, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nonché, previa convenzione con l'ERSU competente, gli iscritti a istituti di istruzione superiore e alle accademie di belle arti aventi sede nel territorio regionale.

2. Gli ERSU provvedono direttamente alla erogazione dei servizi di cui al comma 1 anche agli studenti iscritti agli istituti superiori di educazione fisica che hanno sede nei territori di rispettiva competenza.

3. L'accesso ai servizi di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 2, avviene mediante concorso, in modo da garantirne l'erogazione ai soggetti capaci e meritevoli, che siano privi di mezzi propri sufficienti.

4. L'accesso ai servizi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 2 avviene mediante concorso, in modo da garantirne l'erogazione ai soggetti capaci e meritevoli.

5. Gli utenti concorrono di norma agli oneri dei servizi in relazione alle rispettive fasce di reddito ed ai costi dei servizi stessi.

6. Fino all'entrata in vigore della legge quadro di attuazione del diritto allo studio universitario gli studenti di nazionalità straniera usufruiscono dei servizi mensa ed alloggio alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi universitari, post-universitari ed a scuole e corsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

7. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università, nonché con altri soggetti pubblici e privati convenzioni allo scopo di garantire sia il servizio di ristorazione sia l'utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o in occasione di convegni e congressi. Di tale attività gli ERSU sono tenuti ad effettuare un apposito rendiconto annuale dal quale risulti la quantità dei servizi erogati.

8. Le convenzioni prevedono almeno la copertura totale dei costi dei servizi e non possono comportare riduzioni o intralci nella erogazione dei servizi ai fruitori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

9. Per quanto concerne l'istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e le accademie di belle arti della regione, limitatamente al servizio mensa, le convenzioni prevedono la partecipazione degli studenti al costo del servizio con le stesse modalità previste per gli studenti iscritti a corsi universitari, post - universitari e a scuole e corsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 4.

Enti regionali
per il diritto allo studio universitario

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 è attribuita ad un ente regionale per il diritto allo studio (ERSU) costituito nel comune della Regione sede legale di università. L'ente svolge le funzioni già spettanti alle disciolte opere universitarie.

2. L'ente ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, nonché da uno Statuto e da regolamenti che sono deliberati a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione.

3. L'ente, in collaborazione con le università e gli istituti d'istruzione superiore, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.

Art. 5.

Organi degli ERSU

1. Organi dell'ERSU sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Composizione dei consigli di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ERSU è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del comune ove ha sede l'università eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due terzi, garantendo che almeno uno sia espresso dalle minoranze. Qualora funzionino facoltà in comuni diversi ove ha sede l'università uno dei tre rappresentanti è eletto dal consiglio comunale del luogo ove ha sede la facoltà distaccata con il maggior numero di iscritti; in tal caso il comune sede legale dell'università elegge i suoi due rappresentanti con voto limitato ad uno;
- b) un rappresentante dell'associazione intercomunale o della comunità montana nel cui territorio ha sede l'università;
- c) quattro rappresentanti dei docenti; qualora nell'ambito territoriale di competenza di un ERSU sia ubicato un istituto superiore di educazione fisica (ISEF) tre rappresentanti sono eletti dai docenti dell'università e uno dai docenti dell'ISEF stesso;

d) quattro rappresentanti degli studenti che siano in regolare corso di studi all'atto della nomina. Qualora nell'ambito territoriale di competenza di un ERSU sia ubicato un istituto superiore di educazione fisica (ISEF) tre rappresentanti sono eletti dagli studenti iscritti all'università e uno dagli studenti iscritti all'ISEF stesso.

2. I rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 1 sono eletti secondo le norme vigenti per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'università, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza delle diverse categorie di docenti. Il rappresentante dei docenti dell'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) è eletto secondo le norme vigenti per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ISEF stesso.

3. I rappresentanti di cui alla lettera d) sono eletti secondo le norme vigenti per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'università, salvo per quanto riguarda il numero dei rappresentanti stessi che resta invariato indipendentemente dal *quorum* dei votanti. Il rappresentante degli studenti dell'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) è eletto dagli stessi.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica per quattro anni e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio, salvo per la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.

5. I componenti del consiglio di amministrazione decadono dalla carica ove non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio stesso. In tal caso i componenti eletti con elezioni di primo grado sono sostituiti dal primo dei non eletti alle stesse elezioni e nella stessa lista, se esistente, e, i componenti nominati da organi collegiali sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

6. Le indennità spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono determinate dal consiglio di amministrazione entro i limiti fissati dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

7. Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.

Art. 7.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione del rispettivo ente, e in particolare:

- a) l'elezione del presidente e del vicepresidente, ai sensi dell'articolo 9;
- b) l'adozione degli atti sottoposti all'approvazione o alla autorizzazione della Regione ai sensi dell'articolo 13;
- c) l'amministrazione del patrimonio dell'ente;
- d) la scelta dei criteri per stabilire il requisito di merito relativo agli studenti handicappati fisici e sensoriali e l'esame dei singoli casi per la conseguente fruizione dei servizi di cui all'articolo 2;
- e) i provvedimenti riguardanti l'organizzazione amministrativa degli uffici e la pianta organica del personale dell'ente, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 26 giugno 1986, n. 19;
- f) ogni altra attribuzione dell'ente non di competenza del presidente.

Art. 8.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso.

2. Il presidente della giunta regionale può richiedere la convocazione del consiglio di amministrazione.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Presidente dell'ente

1. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazioni successive e separate.

2. Il presidente ed il vicepresidente durano in carica quanto il consiglio di amministrazione.

3. Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- c) compie gli atti necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione;
- d) provvede, mediante decreti, alla ordinaria amministrazione, sentito il direttore;
- e) in caso d'urgenza, dove non sia possibile convocare il consiglio, adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione di quelli di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 13, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare, da convocare entro i successivi quindici giorni.

4. Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla giunta regionale.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del presidente della giunta regionale; dura in carica quattro anni e comunque fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori.

2. Esso è composto da:

- a) il presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;
- b) due membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
- b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
- c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere alla giunta regionale e al presidente dell'ente per le eventuali controdeduzioni.

4. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla giunta regionale.

5. I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione aventi a oggetto i bilanci preventivi, i conti consuntivi e la gestione finanziaria e amministrativa dell'ente.

Art. 11.

Programmazione regionale

1. Il consiglio regionale approva entro il mese di aprile di ogni anno il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico successivo, che è proposto dalla giunta previo parere della commissione di cui all'articolo 12.

2. Il programma annuale, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, assicura l'omogeneizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.

3. Il programma contiene:

- a) l'indicazione degli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria;
- b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun ERSU;
- c) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli ERSU in relazione alle loro specifiche esigenze.

d) la determinazione dell'importo dell'assegno di studio;
 e) le fasce di reddito in base alle quali è consentita la partecipazione al concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio secondo i criteri di cui all'articolo 22 e alle quali è altresì correlata la tariffazione dei servizi, di cui agli articoli 23 e 24, erogati dagli ERSU;
 f) l'indicazione di eventuali studi, ricerche e di ogni altra iniziativa della Regione relativi al diritto allo studio universitario.

4. Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del programma, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare interventi suppletivi relativi all'anno accademico in corso. La giunta regionale può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun ERSU nell'anno accademico precedente.

Art. 12.

Commissione regionale per il diritto allo studio universitario

1. È istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario composta da:

- a) il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) il presidente della competente commissione consiliare, o suo delegato;
- c) i rettori, o loro delegati, delle università e degli istituti di istruzione superiore aventi sede nel territorio della regione Marche;
- d) i presidenti degli ERSU;
- e) i sindaci, o loro delegati, dei comuni sede di università;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- g) un rappresentante degli studenti per ogni ERSU, designato dalla componente studentesca del consiglio di amministrazione dell'ERSU stesso.

2. Alle riunioni della commissione partecipa un funzionario del servizio servizi sociali della Regione, designato dalla giunta regionale, che svolge funzioni di segretario.

3. Alle riunioni della commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il responsabile del servizio servizi sociali della Regione e i direttori degli ERSU.

4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quattro anni; nel caso che un membro cessa dall'incarico si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

5. La commissione:

- a) esprime alla giunta regionale parere preventivo sul programma di cui al comma 1 dell'articolo 11;
- b) esprime pareri sulle deliberazioni degli ERSU di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 13, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi;
- c) promuove iniziative per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi e per il coordinamento o l'integrazione di tutta l'attività prevista dalla presente legge.

6. Ai componenti della commissione non consiglieri regionali spettano le indennità previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 13.

Controllo sull'attività

1. Sono soggetti ad approvazione della giunta regionale i seguenti atti fondamentali degli ERSU:

- a) statuto e relative modifiche;
- b) regolamento di amministrazione, regolamento organico del personale, regolamento di contabilità, altri regolamenti e relative modifiche;
- c) programmi pluriennali ed annuali di attività;
- d) deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
- e) deliberazioni concernenti le tariffe dei servizi;
- f) deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 100 milioni di lire e contratti il cui valore ecceda tale importo, con esclusione delle deliberazioni e dei contratti autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- g) deliberazioni di cui al punto d) dell'articolo 7.

2. Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro 40 giorni dalla loro ricezione da parte della giunta regionale.

3. I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui all'articolo 15.

4. Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunzie e le transazioni che superino il valore di lire 100 milioni:

5. Gli atti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate:

6. L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al comma 5 deve essere trasmesso alla giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.

7. Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.

8. Entro lo stesso termine la giunta regionale può altresì richiedere agli enti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

9. Qualora entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco la giunta regionale non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dagli organi regionali.

Art. 14.

Vigilanza

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto.

2. Il presidente della giunta regionale, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale di volta in volta competente.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima può:

- a) provvedere, previa diffida agli organi dell'ente e sentita la commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori, ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
- b) sciogliere il consiglio di amministrazione degli enti, sulla base di conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il non funzionamento dell'ente.

4. Con la procedura di cui sopra il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 15.

Bilanci e conti consuntivi

1. L'esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. I bilanci preventivi sono approvati dai consigli di amministrazione e trasmessi alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

3. Il conto consuntivo di ciascuno degli ERSU, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio viene approvato e trasmesso alla giunta regionale, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione dell'ente, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

4. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ERSU sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 ed allegati rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo della Regione.

5. In deroga all'articolo 53 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 le variazioni al bilancio di previsione degli ERSU sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.

6. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia finanziaria, entro il 31 luglio di ogni anno, impartisce direttive per la formazione dei bilanci di previsione, in attuazione del programma di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 16.

Regolamento di contabilità

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 141 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 disciplina, con proprio regolamento, la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo di gestione finanziaria, con particolare riguardo alla destinazione dell'eventuale avanzo e alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.

2. Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e dell'amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con esclusione di quelle dei titoli I, II, III e IX nonché, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

Art. 17.

Mezzi finanziari

1. Gli ERSU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamenti della Regione per il funzionamento generale ai sensi della legge regionale 26 giugno 1986, n. 19, e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

c) donazioni, eredità e legati.

Art. 18.

Tasse e contributi

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fissata in L. 50.000 per l'anno 1987, in L. 70.000 per l'anno 1988, in lire 100.000 per l'anno 1989.

2. Parimenti sono devoluti alla regione Marche, quale tributi propri, per le finalità di cui alla presente legge, le tasse e i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

3. Le tasse e i contributi di cui ai precedenti commi devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

4. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

5. I proventi delle tasse ed i contributi di cui ai commi precedenti affluiscono al capitolo 1001015 dello stato di previsione dell'entrata. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito regolamento per la disciplina delle modalità di riscossione.

Art. 19.

Patrimonio

1. Gli ERSU hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, costituito dalle elargizioni di enti e privati per gli scopi istituzionali degli enti, nonché dai beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, legati e donazioni vengano in loro proprietà.

2. La Regione intesta agli ERSU i beni ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sul diritto allo studio, i beni di cui all'undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 642 sono messi a disposizione degli ERSU.

4. Su proposta della commissione di cui all'articolo 12 della presente legge, la giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli ERSU altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 20.

Finanziamento

1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge distintamente per:

a) la concessione di contributi agli enti regionali per l'attuazione del diritto allo studio;

b) la concessione, ai detti enti, di finanziamenti e contributi per gli investimenti;

c) lo svolgimento delle iniziative ed attività riservate alla Regione.

Art. 21.

Assegno di studio in servizi o in denaro

1. L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente a un solo corso di laurea. Esso è incompatibile con qualunque reddito derivante da attività lavorativa o di altro genere, proprio o del nucleo familiare, che superi il reddito annualmente previsto come condizione per la concessione dell'assegno e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

2. Sulla base del programma di cui all'articolo 11 della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'ERSU determina annualmente:

a) il numero degli assegni in servizi e le modalità di erogazione;

b) la quota di risorse da destinare agli assegni in denaro e le modalità di erogazione.

3. Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel comune ove ha sede la facoltà universitaria o l'istituto superiore cui sono iscritti, o in località distanti dalla stessa sede non oltre 25 Km, o che sono collegate da mezzi pubblici con orari che consentano la regolare frequenza dei corsi, l'ammontare dell'assegno di studio non può essere superiore al 50% di quello previsto per gli altri studenti.

4. I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emanati entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Sono ammessi al concorso gli studenti il cui reddito familiare è compreso nella fascia più bassa tra quelle previste all'articolo 11 della presente legge.

6. Gli studenti iscritti al primo anno di corso, per partecipare al concorso per l'assegno di studio, devono possedere, oltre ai requisiti di reddito prescritti, il requisito di merito consistente nell'aver conseguito il diploma di maturità con un voto non inferiore a 42/60 e in data non antecedente di due anni quella di iscrizione all'università.

7. Gli studenti degli anni successivi al primo, per partecipare al concorso di cui al precedente comma devono altresì possedere, oltre ai requisiti di reddito prescritti, anche il requisito di merito consistente nell'aver superato un numero di esami, arrotondato per difetto, pari a due terzi di quello previsto dal piano di studi della facoltà ovvero di quello prescelto dallo studente ed approvato dal consiglio di corso di laurea o di facoltà.

8. A parità di merito l'assegno è conferito allo studente con la media più alta.

9. I percettori di assegno di studio dell'anno precedente hanno diritto di priorità rispetto ai nuovi percettori fino all'ultimo anno di corso, sempre che permangano immutati entro il 30 settembre di ciascun anno i requisiti di reddito e di merito di cui ai commi 5, 6 e 7.

10. L'assegno di studio è normalmente erogato mediante corresponsione gratuita dei servizi di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e può essere convertito in denaro ad espressa richiesta del beneficiario. L'erogazione dell'assegno di studio in denaro è subordinata all'esaurimento delle possibilità di erogazione dell'assegno in servizi.

11. Nella delibera annuale di cui al comma 2 del presente articolo, il consiglio di amministrazione dell'ERSU può stabilire il numero degli assegni previsti dalla lettera a), del comma stesso, in misura non superiore al 50% di essi, da maggiorare fino ad un importo massimo pari alla metà dell'importo dell'assegno di studio in denaro, che vengono attribuiti agli studenti che alla data del 30 giugno abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà, ovvero da quello proscritto dallo studente ed approvato dal consiglio di corso di laurea o di facoltà riportando una votazione media prestabilita dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; la maggiorazione dell'assegno è erogata in denaro.

12. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, l'assegno può essere erogato anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali anche se tale assegno dovesse superare l'importo ordinario.

13. Gli ERSU garantiscono per gli studenti di cui al comma precedente il graduale superamento delle barriere architettoniche e di ogni altro ostacolo per il loro concreto accesso agli studi ed ai servizi.

14. Le modalità di erogazione dell'assegno di studio, in servizi e in denaro, sono stabilite mediante apposito regolamento del consiglio di amministrazione dell'ERSU.

Art. 22.

Fasce di reddito

1. Ai fini della presente legge il reddito è determinato secondo le modalità annualmente previste dal programma degli interventi di cui al precedente articolo 11, per gli studenti handicappati fisici o sensoriali il reddito è determinato detraendo anche le spese documentate per servizi e strumentazioni richiesti dalla situazione di handicap.

2. L'ERSU si avvale della facoltà di cui al settimo comma dell'articolo 7 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

3. Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero viene immediatamente revocata la concessione del servizio dal quale rimarrà escluso per tutto il corso successivo degli studi, salva l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.

4. Il consiglio di amministrazione dell'ERSU determina annualmente le tariffe dei servizi sulla base delle fasce di reddito e della misura minima di compartecipazione previste nel programma regionale di cui all'articolo 11.

Art. 23

Mense universitarie

1. Sono istituite mense per i destinatari degli interventi di cui all'articolo 3. Il servizio è gestito dall'ERSU direttamente o mediante convenzioni con enti o privati.

2. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite ai sensi dell'articolo 22.

3. Il personale docente e non docente degli atenei può usufruire della mensa a prezzo di costo reale del servizio, anche in applicazione dell'articolo 3 terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

4. Possono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al comma 3, i docenti di altre università, anche straniere, che, in virtù di rapporti di scambio scientifici e/o culturali, si trovino temporaneamente presso gli atenei marchigiani.

5. Alle mense universitarie possono accedere, alle medesime condizioni di cui al comma 2, gli studenti di altre università o istituti superiori con i quali gli ERSU abbiano stipulato convenzioni. Possono altresì accedere gli studenti di altre università fuori regione o stranieri al prezzo dell'ultima fascia di reddito.

Art. 24

Servizio abitativo

1. Al fine di assicurare la residenzialità gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forme di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienza di strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.

2. L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservata in via prioritaria agli studenti vincitori del concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio.

3. L'utilizzazione delle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 2, avviene per concorso annuale per titoli, che valutino le condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati. Le modalità del concorso sono determinate dal consiglio di amministrazione dell'ERSU nel rispetto dei principi di seguito fissati.

4. Possono partecipare al concorso di cui al comma 3 gli studenti iscritti alle università o agli istituti superiori, fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma o di specializzazione purché in possesso dei requisiti di merito scolastico di cui al comma 7 dell'articolo 21. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.

5. Per la conferma del posto nelle strutture abitative si applica il disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 21.

6. L'utilizzazione delle strutture abitative, eventualmente non attribuite ai sensi dei precedenti commi, può avvenire dietro pagamento, da parte degli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari nonché scuole e corsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 che ne facciano richiesta, di una tariffa che copra almeno il costo reale del servizio. Il consiglio di amministrazione dell'ERSU può stabilire di assegnare con priorità un numero di posti non superiori al 10% di tali strutture abitative a soggetti portatori di handicap che siano in possesso dei requisiti suddetti. È data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni blocco di struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa.

7. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi dell'articolo 22.

8. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni delle stesse, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.

9. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'ERSU.

Art. 25

Servizi di agevolazione dei trasporti

1. Gli ERSU concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l'eventuale accompagnatore.

Art. 26

Borse di studio e prestiti d'onore

1. L'ERSU può istituire borse di studio annuali, da attribuire per concorso, a favore degli studenti, che pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

2. Il conseguimento della borsa di studio di cui al comma 1 non dà diritto alla sua ripetizione negli anni successivi ed il relativo importo non può superare la metà di quello previsto per l'assegno di studio.

3. Possono altresì essere concessi per concorso contributi per la frequenza, anche all'estero, a corsi in materie di particolare interesse per il piano di studio degli studenti: tali interventi sono riservati agli studenti in possesso dei requisiti di merito dell'assegno di studio, che non siano già laureati, per corsi organizzati o riconosciuti dall'università e che presentino particolare rilevanza.

4. Le provvidenze di cui al comma 3 non sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o con il godimento di posti gratuiti in collegi e convitti concessi per le stesse finalità, fatta salva l'erogazione di un assegno pari all'importo delle spese di viaggio per la frequenza di corsi all'estero ove non rimborsate da altro ente.

5. L'ERSU può inoltre promuovere prestiti d'onore a studenti universitari particolarmente meritevoli. Il numero e l'ammontare di tali prestiti vengono stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione.

6. Il consiglio di amministrazione fissa con apposito regolamento le condizioni e i requisiti necessari per l'accesso ai prestiti di cui al comma precedente, la misura del tasso agevolato, le modalità di restituzione, nonché le regole di incompatibilità con altre forme di assistenza.

Art. 27

Servizio sanitario e di medicina preventiva

1. La dimora per motivi di studio fuori dell'abitualità di residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto della lettera a) dell'articolo 6 della legge n. 833/78.

3. Per la realizzazione dei fini di cui ai commi 1 e 2, gli ERSU stipulano apposite convenzioni con le unità sanitarie locali rispettivamente competenti.

Art. 28

Servizio di consulenza, informazione e orientamento agli studi

1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento agli studi ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività universitarie, nonché di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'ERSU si avvale della collaborazione della Regione e dell'università, utilizzando le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali.

Art. 29

Servizi editoriali e librari

1. Gli ERSU possono altresì promuovere e gestire un servizio librario al fine di provvedere alla produzione e alla diffusione di materiale didattico e scientifico ad uso degli studenti universitari, senza scopo di lucro.

2. Il servizio di cui al precedente comma può essere gestito anche in forma cooperativa dagli utenti; in tal caso il consiglio di amministrazione dell'ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.

Art. 30

Servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi

1. L'ERSU incentiva le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive degli studenti universitari, prioritariamente, attraverso l'associazionismo studentesco ed in collaborazione con le università, la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di settore.

2. In particolare l'ERSU favorisce e promuove:

a) attività integrative della didattica;
b) iniziative culturali;
c) l'istituzione di posti di ritrovo per studenti dotandoli di strumenti ricreativi e di informazione compresi quelli audiotelevisivi ed informatici;

d) l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti dagli enti locali;

e) l'organizzazione di corsi preparatori e di perfezionamento nelle varie discipline, nonché l'organizzazione di attività sportive e agonistiche;

f) forme di turismo culturale per gli studenti e l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con le organizzazioni studentesche e con gli organismi a ciò preposti anche con forme di scambio per l'utilizzazione delle rispettive strutture abitative tra l'ERSU e l'ente avente finalità analoghe nell'ordinamento straniero;

g) l'organizzazione d'intesa con l'università, di stages di formazione in aziende per gli studenti che abbiano superato i primi due anni di corso.

3. L'ERSU favorisce, altresì, iniziative culturali promosse e gestite dagli studenti.

4. L'eventuale erogazione di contributi diretti o indiretti ad organizzazioni studentesche per i fini di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di uno specifico programma di interventi al riguardo.

Art. 31

Interventi a favore della mobilità degli studenti nell'ambito dei paesi della CEE

1. Per favorire la mobilità degli studenti universitari gli ERSU possono erogare aiuti finanziari agli studenti iscritti alle università marchigiane che effettuano un periodo di studio, riconosciuto dalla scuola di origine, presso una università di un paese membro della Comunità europea.

2. Gli ERSU possono, altresì, consentire l'accesso ai servizi agli studenti universitari dei paesi membri della Comunità europea a condizioni di reciprocità con il paese con cui avviene lo scambio.

Art. 32

Interventi a favore di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge n. 118/71

1. Gli ERSU promuovono, anche a mezzo di convenzioni con l'università e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di natura fisica e psicologica che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi degli studi agli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. In particolare gli ERSU:

a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza psicologica rivolta specificatamente a tali studenti;

b) collaborano con l'università per la rimozione, anche all'interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384/78;

c) provvedono all'acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all'interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli posti da particolari tipi di handicaps (studenti non vedenti, sordi, ecc.).

Art. 33

Esclusione dell'utilizzazione dei servizi

1. I consigli di amministrazione degli ERSU possono decidere la sospensione o la revoca del diritto all'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari.

2. La revoca è immediata e permane fino al termine degli studi qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita della sessione di esame.

Art. 34

Norme finali

1. La legge regionale 19 ottobre 1981, n. 30 è abrogata.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 maggio 1989

MASSI

89R0545

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 8.

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 48 del 9 maggio 1989)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40 e in particolare:

- a) case per ferie e ostelli per la gioventù;
- b) rifugi alpini e rifugi escursionistici;
- c) alloggi agroturistici;
- d) esercizi di affittacamere;
- e) case e appartamenti per vacanze.

CAPO II

Case per ferie e ostelli per la gioventù

Art. 2.

Definizione e caratteristiche

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati i dipendenti di altri enti o aziende e i loro familiari, nonché gli assistiti da altri enti mediante apposita convenzione.

3. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

4. I complessi ricettivi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.

5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

6. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi ~~gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al comma 1 o che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati~~ centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, case della giovane, foresterie, case per esercizi spirituali e simili.

7. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui ai precedenti commi quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.

Art. 3.

Requisiti tecnici e igienico-sanitari

1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. In ogni caso devono avere:

a) una superficie minima della camera, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto mq 12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m 2,40 per i comuni montani di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m 2,70 per le altre zone.

Per gli immobili esistenti, ove manchi la necessaria superficie, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.

Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitate, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35% è consentita un'altezza media ponderata di m 2,20 per gli immobili siti in comuni montani e di m 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.

Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;

b) 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,50 per ogni posto letto effettivo;

e) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

f) impianti elettrici conformi alle norme Enpi - Cee;

g) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria, che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;

h) telefono di norma a uso degli ospiti, salvo che il comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.

3. Le camere ed i servizi possono essere divisi per sesso.

4. Per quanto non specificamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie ed agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.

Art. 4.

Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è subordinata ad autorizzazione che viene rilasciata, previa comunicazione al prefetto, dal comune ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e mediante stipula di apposita convenzione che individua e regola:

a) il titolare e l'eventuale gestore;

b) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

c) il tipo di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

d) le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;

e) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

f) il numero dei posti letto negli ostelli della gioventù da riservare per giovani in transito;

g) la formulazione del regolamento interno per l'uso della struttura;

h) i criteri di gestione, atti in ogni caso a garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso ricettivo, da riscontrarsi anche mediante la presentazione di statuti e bilanci;

i) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile;

l) i periodi di apertura.

2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune.

Art. 5.

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. L'uso occasionale e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del comune.

2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

CAPO III

Rifugi alpini e rifugi escursionistici

Art. 6.

Definizione e caratteristiche

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene e ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

2. Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m 700 servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.

3. I rifugi alpini ed escursionistici di enti pubblici sono gestiti direttamente mediante apposito incarico o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione, approvata dal comune che garantisca le finalità d'uso.

4. Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, anche se poste ad altitudine inferiore a m 700.

Art. 7.

Requisiti tecnici e igienico-sanitari

1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero e il pernottamento degli ospiti, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. In particolare i rifugi devono disporre di:

- a) servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;
- d) alloggio riservato per il gestore, qualora trattasi di rifugio custodito;
- e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.);

f) servizio periodico, almeno settimanale, di trasporto a valle presso discariche autorizzate dei rifiuti solidi non organici prodotti.

3. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e) devono essere collocati in locali separati e il rifugio deve essere dotato di un locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

4. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie, con le seguenti eccezioni:

- a) non è obbligatorio il telefono;
- b) non è obbligatorio il locale di soggiorno, essendo sufficiente che la struttura sia dotata semplicemente di un locale comune, utilizzabile anche per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande.

Art. 8.

Bivacchi fissi

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

2. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 9.

Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività nei rifugi alpini o rifugi escursionistici è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal comune.

2. La domanda di autorizzazione, in particolare, indica: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, capacità ricettiva, periodi di apertura, tariffe per il vitto e il pernottamento.

3. Alla domanda sono allegati un progetto contenente prospetto esterno, planimetrie e sezione e una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato.

4. Qualora trattasi di rifugi custoditi, il proprietario del rifugio nella domanda di autorizzazione indica il nominativo dell'incaricato o del gestore che sottoscrive la domanda per accettazione.

5. Il comune mediante certificazione dell'USL competente per territorio, accerta che le persone di cui al comma 4 siano di sana e robusta costituzione fisica e buona condotta morale e civile. Il comune accerta altresì, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino, che tali persone abbiano conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, e delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.

6. Si prescinde dall'accertamento di cui al comma 5 qualora il custode proposto sia titolare di licenza per l'esercizio del mestiere di guida alpina o portatore alpino.

CAPO IV

Alloggi agroturistici

Art. 10.

Norme di rinvio

1. La determinazione e la definizione delle caratteristiche degli alloggi agroturistici, gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività e i requisiti tecnici e igienico-sanitari sono regolamentati dalla L.R. 6 giugno 1987, n. 25.

CAPO V

Esercizi di affittacamere

Art. 11.

Definizione e caratteristiche

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

3. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Art. 12.

Requisiti tecnici e igienico-sanitari

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti tecnici e igienico - sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

3. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario, completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

4. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia o sgabello per persona, oltretutto da un armadio e cestino rifiniti.

Art. 13.

Dichiarazione

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio dell'attività di affittacamere è subordinato alla preventiva dichiarazione al comune che prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.

2. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 11 la presa d'atto deve essere annotata in calce alla licenza d'esercizio di ristorante.

3. La dichiarazione deve indicare:

- a) generalità del dichiarante;
- b) numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- c) numero dei posti letto;
- d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) servizi accessori offerti;
- f) periodi di esercizio dell'attività;
- g) prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

CAPO VI

Case e appartamenti per vacanze

Art. 14.

Definizioni e caratteristiche

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
- e) recapito e ricevimento ospiti.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.

4. L'uso della denominazione "residence" o "residenza turistica" è consentito esclusivamente nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.

5. Si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili.

6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente capo non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 15.

Requisiti tecnici e igienico-sanitari

1. Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti devono possedere i requisiti tecnici e igienico sanitari previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. Nelle singole unità abitative possono essere installati apparecchi telefonici, radiotelevisivi e di filodiffusione.

Art. 16.

Autorizzazione

1. La gestione di case e appartamenti per vacanze è subordinata ad autorizzazione che viene rilasciata, previa comunicazione al prefetto, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del comune in cui si svolge l'attività.

2. L'autorizzazione indica:

- a) generalità o denominazione del richiedente;
- b) generalità del rappresentante legale nella gestione, qualora il richiedente intenda avvalersene;
- c) periodi di esercizio dell'attività;
- d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- e) ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. Di tali variazioni deve essere fatta annotazione nell'atto di autorizzazione.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

CAPO VII

Norme comuni

Art. 17.

Accertamento dei requisiti

1. Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto della dichiarazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali gestori; previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

2. L'accertamento dei requisiti strutturali è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, anche previa richiesta di ulteriori documenti, o tramite l'effettuazione di sopralluoghi.

Art. 18.

Rinnovo delle autorizzazioni e delle dichiarazioni

1. L'autorizzazione, anche per i complessi ricettivi che svolgono attività stagionale viene rinnovata annualmente, su domanda, mediante vidimazione dell'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione e delle tasse dovute a qualsiasi altro titolo.

2. Lo stesso procedimento è adottato per le attività soggette a dichiarazione.

Art. 19.

Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni e delle dichiarazioni

1. L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge è revocata dal comune qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.

2. Nei casi di violazione delle condizioni previste nell'autorizzazione il comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da 5 a 30 giorni.

3. L'autorizzazione è altresì sospesa, annullata o revocata nei casi previsti dai T.U. delle leggi di pubblica sicurezza ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'autorizzazione è revocata anche in caso di recidiva.

4. Analogamente a quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, il comune procede a sospendere, previa diffida, e a vietare definitivamente le attività soggette a dichiarazione.

5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al comune.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del comune, per gravi motivi, per altri tre mesi: decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 20.

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il comune dà immediata comunicazione alla Regione del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto delle dichiarazioni, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni di cui all'articolo 19.

2. Il comune annualmente trasmette alla Regione elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.

Art. 21.

Denuncia e pubblicità dei prezzi

1. Ai prezzi praticati dai titolari o gestori di case e appartamenti per vacanze si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per le aziende alberghiere; tali prezzi sono comunicati al competente comitato provinciale prezzi tramite il comune entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

2. I prezzi praticati dalle altre strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono comunicati al comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. Il comune, per motivate ragioni, può chiedere la riduzione dei prezzi denunciati.

3. La mancata comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

4. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unità abitativa.

Art. 22.

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.

2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Art. 23.

Classificazione e comparazione a fini tributari

1. Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze sono classificati dal comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge.

2. Le strutture destinate all'attività di affittacamere o all'esercizio di case e appartamenti per vacanze sono classificate dal sindaco del comune al momento della presa d'atto, ovvero del rilascio dell'autorizzazione.

3. Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli alloggi agroturistici sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

Art. 24.

Osservanza di norme statali e regionali

1. È fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.

Art. 25.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, gli esercizi di affittacamere e le case e appartamenti per vacanze già operanti devono conformarsi ai requisiti della presente legge, per poter continuare l'attività.

2. In tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio, sempreché sussistano i requisiti previsti dalla legislazione precedente. Tali autorizzazioni vengono comunque a scadenza nel termine di cui al comma 1.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture di cui agli articoli 11 e 14, devono provvedere agli adempimenti amministrativi per essi rispettivamente previsti. I comuni provvedono ai sensi degli articoli 13 e 16, sempreché sussistano i requisiti disposti dalla legislazione precedente.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di aver vigore nella regione Marche le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", del D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini", e della legge 21 marzo 1958, n. 326 "Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico sociale".

Art. 26.

Sanzioni

1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione, ove richiesta o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

2. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza la prescritta dichiarazione, ove richiesta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.

3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 300.000 a L. 900.000.

4. L'omessa disposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.

5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.

6. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000.

7. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi si può procedere alla sospensione dell'attività ed alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 27

*Accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni*

1. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge procedono i comuni territorialmente competenti ai sensi della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 maggio 1989

MASSI

(*Omissis*).

89R0546

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1989, n. 9.

Interventi per il miglioramento della funzionalità dei porti di Fano, Senigallia, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto della parte pubblica del porto di Porto S. Giorgio, nonché per la realizzazione del porto di Porto Recanati e delle spiagge attrezzate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 48 del 9 maggio 1989)

Art. 1.

1. La Regione, nel rispetto delle previsioni del piano regionale dei trasporti, interviene per la ristrutturazione e miglioramento:

- a) del porto di Fano;
- b) del porto di Senigallia;
- c) del porto di Civitanova Marche, in qualità di porto di seconda categoria, quarta classe, ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 2 aprile 1985, n. 3095;
- d) del porto di S. Benedetto del Tronto, per la parte turistica dello stesso;
- e) del porto turistico peschereccio di Porto Recanati;
- f) del porto di Porto S. Giorgio, per la parte pubblica dello stesso;
- g) delle spiagge attrezzate regionali.

2. Il fabbisogno per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, in attesa della approvazione del piano regionale dei trasporti, è valutato in lire 55.000 milioni ed è così suddiviso:

- a) porto di Fano 18.000 milioni;
- b) porto di Senigallia 7.000 milioni;
- c) porto di Civitanova Marche 9.000 milioni;
- d) porto di San Benedetto Tronto 5.000 milioni;
- e) porto di Porto Recanati 8.000 milioni;
- f) porto di Porto S. Giorgio 4.000 milioni;
- g) spiagge attrezzate 4.000 milioni.

Art. 2.

1. Agli adempimenti relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 provvede la Regione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono affidati, su loro richiesta, ai comuni interessati; i rapporti tra Regione e Comuni sono regolati da apposita convenzione.

3. I progetti delle opere di cui all'articolo 1 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale da parte dei servizi regionali che ne verificano anche la compatibilità con il piano paesistico ambientale regionale di cui alla legge regionale 8 giugno 1987, n. 26.

Art. 3.

1. Per l'attuazione di un primo stralcio degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 11.000 milioni. Nel programma dell'anno 1989 relativo al finanziamento delle opere pubbliche da realizzarsi a totale carico della Regione di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 17/79, sono indicati gli interventi da realizzarsi in detto anno.

2. Con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1990 sarà assicurato il finanziamento di un secondo stralcio.

3. Per ciascuno degli anni seguenti l'entità dei successivi stralci annuali sarà stabilita in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge regionale 25/80.

4. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990, a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 4.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 saranno iscritte a carico di un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 con la denominazione "Ristrutturazione e miglioramento dei porti di Fano, Senigallia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, e per la parte pubblica di Porto San Giorgio, nonché per la realizzazione del porto turistico-peschereccio di Porto Recanati e delle spiagge attrezzate".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 maggio 1989

MASSI

89R0547

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1989, n. 10.

Approvazione della variazione dei bilanci per l'anno 1987 degli Enti Turistici Marchigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 48 del 9 maggio 1989)

(*Omissis*).

89R0548

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1989, n. 14.

Contributi per le opere di soccorso a favore delle popolazioni dell'Armenia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 14 dell'8 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Toscana contribuisce alle opere di soccorso a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988 con lo stanziamento di un fondo di lire 300 milioni.

2. Gli interventi da finanziare con il fondo di cui al precedente comma possono consistere nell'acquisto di beni ovvero in sussidi in denaro da inviare, attraverso i competenti organi dell'amministrazione statale, alle popolazioni colpite.

L'attività di soccorso e di ricostruzione è effettuata sulla base di accordi con i competenti organi dell'amministrazione statale.

3. Il presidente della giunta regionale riferisce periodicamente alla commissione consiliare competente in ordine ai criteri adottati o da adottare per l'erogazione della somma stanziata.

4. La regione Toscana può istituire presso il tesoriere regionale un apposito conto corrente sul quale affluire le somme che soggetti pubblici e privati verseranno per iniziative di cui al secondo comma.

Gli interventi derivanti dalle giacenze depositate sul predetto conto sono parimenti destinati alle iniziative di cui al secondo comma.

5. La giunta regionale è autorizzata, a seguito dell'accertamento delle entrate di cui al comma precedente, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione nella spesa.

Art. 2.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 1, primo comma, della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio 1989:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 127 della Costituzione ed all'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 febbraio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 gennaio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 febbraio 1989.

89R0551

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1989, n. 15.

Trasferimento a nuovo Ente dell'esercizio di funzioni amministrative regionali: disciplina generale delle competenze per gli affari pendenti e norme per la provvisoria utilizzazione del personale regionale comandato e dei beni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 del 10 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge si applica in tutti i casi di modifica con legge regionale della titolarità dell'esercizio di funzioni amministrative regionali.

2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni stabilite dalla legge regionale di cui al primo comma.

Art. 2.

Procedimento in corso

1. Il nuovo ente delegato o comunque destinatario dell'esercizio delle funzioni subentra nei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1.

2. Resta di competenza dell'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni la definizione dei procedimenti amministrativi per i quali siano stati assunti impegni di spesa alla data di entrata in vigore della legge di cui all'art. 1, nonché, nei limiti dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla regione, dei procedimenti finalizzati alla erogazione di contributi regionali, qualora siano stati già emessi, alla data suddetta, i provvedimenti necessari alla loro definizione.

3. Ai procedimenti amministrativi per i quali la regione abbia provveduto, alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1, alla mera assegnazione di disponibilità finanziarie all'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni si applica la disposizione di cui al primo comma.

Art. 3.

Individuazione del nuovo ente delegato

1. L'ente subentrante nei singoli procedimenti amministrativi, ai sensi del precedente articolo, primo comma, è individuato sulla base del criterio della territorialità.

2. Qualora tale criterio non risulti applicabile, la motivata individuazione dell'ente subentrante è effettuata con la deliberazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Procedure per l'applicazione delle norme sui procedimenti in corso

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1, l'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni, sentiti gli altri interessati, delibera l'elenco dei procedimenti di cui all'art. 2, primo e secondo comma.

2. Per ciascun procedimento sono riportati gli aspetti finanziari e gli altri dati necessari ad individuarlo.

3. Per i procedimenti per i quali è previsto il subentro di un nuovo ente, si provvede con lo stesso atto ad individuare l'ente subentrante.

4. La deliberazione di cui ai precedenti commi è comunicata alla giunta regionale, all'ente o agli enti divenuti titolari dell'esercizio delle funzioni, agli altri enti interessati. Ad essa, una volta divenuta esecutiva, si dà adempimento, relativamente ai procedimenti di cui al terzo comma, mediante la consegna degli atti agli enti subentranti.

5. La giunta regionale verifica periodicamente lo stato dei procedimenti di cui all'art. 2, secondo comma. Ha inoltre la facoltà di sostituirsi agli organi competenti per la definizione dei procedimenti stessi, qualora questi risultino ancora aperti dopo due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1 o anche prima di tale termine qualora sopraggiungano gravi motivi.

Art. 5.

Rapporti giuridici e contrattuali

1. Le disposizioni di cui ai precedenti art. 2, 3, 4 si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti giuridici e contrattuali inerenti alle funzioni di cui si è trasferito l'esercizio.

2. L'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni mantiene tuttavia provvisoriamente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di locazione e di utenza. È peraltro tenuto, ove necessario per lo svolgimento delle funzioni, a mettere immediatamente a disposizione dell'ente subentrante nelle funzioni stesse i beni cui si riferiscono i contratti suddetti. In ogni caso, l'ente subentrante provvede al pagamento o al rimborso dei relativi oneri.

3. Per i contratti di cui al precedente comma, il subentro del nuovo ente titolare dell'esercizio delle funzioni è definito sulla base di intese da raggiungerci tra gli enti interessati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 1. Nel caso di mancata intesa nei termini prescritti, la giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti, d'ufficio o su istanza degli enti interessati.

4. Nei casi di cui al presente articolo, sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 6.

Archivi

1. Gli archivi e i documenti inerenti alle funzioni di cui si è trasferito l'esercizio sono consegnati al nuovo ente competente entro 90 giorni dal trasferimento stesso.

2. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi sottoscritti dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile dell'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni. Gli uffici competenti dell'ente subentrante danno atto dall'avvenuta consegna.

3. In attesa della consegna, l'ente subentrante ha diritto di accesso agli archivi e ai documenti di cui al primo comma.

Art. 7.

Beni e personale

1. In attesa e fino all'attuazione della legge regionale recante la disciplina generale per l'assegnazione delle risorse agli enti delegati, i beni regionali o acquisiti con fondi regionali che sono nella disponibilità dell'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni, possono essere provvisoriamente trasferiti in uso al nuovo ente competente, qualora risultino necessari per lo svolgimento delle funzioni. La giunta regionale dispone direttamente il trasferimento in uso dei beni suddetti limitatamente a quelli di proprietà regionale, e ne disciplina contestualmente le modalità.

2. Nel periodo transitorio di cui al precedente comma, il personale regionale comandato presso l'ente precedentemente titolare dell'esercizio delle funzioni è posto in posizione di comando presso il nuovo ente competente. Il personale stesso mantiene tuttavia, di norma, la precedente sede di lavoro ed è adibito allo svolgimento degli affari pendenti rimasti nella competenza del primo ente e degli affari trasferiti. Sono fatte salve le diverse misure organizzative disposte dall'ente di nuova assegnazione d'intesa con la giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

3. Per il periodo di cui al precedente comma, fino a diversa determinazione da assumere d'intesa tra la giunta regionale e gli enti delegati, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale, il personale suddetto mantiene le attuali responsabilità di unità operative complesse ed organiche.

Art. 8.

Applicazione alle leggi attuative della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle leggi regionali già entrate in vigore in attuazione dei principi di cui all'art. 2, ottavo comma, della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12.

2. In tali casi, il termine di 60 giorni di cui all'art. 4 primo comma, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° marzo 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 gennaio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 febbraio 1989.

89R0552

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1989, n. 16.

Adeguamento del trattamento economico di missione del personale della regione Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 del 10 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HAI APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, è così modificato:

— al primo comma, dopo le parole «sotto indicate» sono aggiunte le parole «salvo quanto disposto dal successivo art. 4»; e le parole «Fasce funzionali di inquadramento... VII, VI e V... IV, III, II e I...», sono sostituite con le parole: «Qualifiche funzionali di inquadramento... II dirigenziale, I dirigenziale, VIII, VII e VI... V, IV, III, II e I...»;

— il quarto comma è così sostituito; «Per le missioni effettuate all'estero spettano le diarie nella misura netta espressa nella valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni che regolano il trattamento economico di missione all'estero dei dipendenti civili dello Stato. A tali fini le qualifiche del ruolo unico dei dipendenti della regione Toscana sono riferite ai gruppi di cui al decreto ministeriale 12 giugno 1979, secondo la tabella di corrispondenza allegato A della presente legge».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, è così sostituito:

«Il trattamento di missione che compete al personale regionale, per indennità di trasferta e rimborso spese di vitto e alloggio, è il seguente:

a) per incarichi di missione di durata superiore a quattro e inferiore a otto ore, compete un importo pari alle misure delle indennità orarie di missione;

b) per incarichi di missione di durata non inferiore a otto e fino a dodici ore, compete un importo pari al trenta per cento delle misure delle indennità orarie di missione e il rimborso, nel limite di lire 30.000, della spesa, documentata mediante fattura o ricevuta fiscale, di un solo pasto;

c) per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, compete un importo pari al trenta per cento delle misure delle indennità orarie e/o giornaliere di missione e il rimborso della spesa, documentata mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo di prima categoria per il personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale, e di seconda categoria per il rimanente personale, nonché per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire 30.000 per il primo pasto e di complessive lire 60.000 per i due pasti.

Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio degli alberghi della categoria consentita nella medesima località.

Per gli incarichi di missione rientranti nelle fasce temporali di cui alle lettere b) e c) del primo comma non è ammessa in alcun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.

Per i dipendenti in missione fruanti di alloggio e/o vitto gratuito fornito dalla regione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta alla misura di cui ai punti b) e c) del primo comma.

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, è così sostituito:

«L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) quando siano inferiori alle 4 ore. Agli effetti del computo, si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distanti più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quale, in particolare, i sorveglianti idraulici;

d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate.

In caso di missioni continuative nella medesima località, l'indennità di trasferta cessa dopo 240 giorni, secondo i criteri previsti dalle disposizioni che regolano il trattamento economico di missione del personale statale».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, è così integrato:

Al comma 7°, dopo le parole: «i rimborsi di cui al presente articolo» sono aggiunte le parole «e al successivo articolo 8».

Dopo il 7° comma è aggiunto il seguente comma:

«In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni all'interno e all'estero è dovuta l'indennità supplementare di cui all'art. 14, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, con i criteri previsti per il personale statale».

Art. 5.

L'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, è così sostituito:

«La decorrenza retroattiva degli inquadramenti in ruolo o in qualifiche superiori non ha effetto per la determinazione dell'indennità da corrispondere per le missioni già compiute e per i periodi di missione già decorsi alla data delle relative deliberazioni».

Art. 6.

L'art. 12 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, è così sostituito:

«A decorrere dal 1° gennaio 1990 i limiti di spesa per i pasti di cui all'art. 4, sono rivalutati annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici Istat, con deliberazione della giunta regionale».

Art. 7.

Dopo l'art. 12 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, è inserito il seguente art. 12-bis:

«Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facenti parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato».

Art. 8.

Dopo l'art. 12-bis è inserito il seguente art. 12-ter:

«Al personale comandato in missione fuori sede è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per la missione».

Art. 9.

Dopo l'art. 12-ter è inserito il seguente art. 12-quater:

«Le modifiche e le integrazioni introdotte agli articoli 3, 4, 6, 11, 12, 12-bis e 12-ter hanno effetto dal 1° gennaio 1989».

Art. 10.

Dopo l'art. 20 della legge 9 agosto 1978, n. 52, è inserito il seguente art. 20-bis:

«Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi di cui al capitolo n. 300 del bilancio di previsione per l'esercizio 1989. Per gli anni successivi, l'onere farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana,

Firenze, addì 1° marzo 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 gennaio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 febbraio 1989.

ALLEGATO A

Tabella di corrispondenza tra le qualifiche regionali e i gruppi di cui al decreto ministeriale 12 giugno 1989.

Qualifiche regionali	Gruppi di cui al D.M. 12-6-1979
I	8°
II	8°
III	7°
IV	6°
V	6°
VI	5°
VII	5°
VIII	4°
I dir.	4°
II dir.	4°

89R0553

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1989, n. 23.

Acquisto di unità immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare sito in Comune di Saint-Christophe, località Grand Chemin, di proprietà della Società (COM.CE - S.r.l.), da destinare a nuova sede del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 2 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad acquistare le unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di Saint-Christophe, località Grand Chemin, esteso ad area censita a Catasto Terreni al Foglio 39 con i nn. 1, 2, 3, 4, 49, 231, 269, 270, 271, 310, 311, 316, 317, di proprietà della Società «COM.CE - S.r.l.», denunziate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 39 con il n. 1 subalterni 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 59, da destinare a nuova sede del Servizio regionale della Comunicazione e dei trasporti, per il prezzo di Lire 1.580.000.000, oltre I.V.A.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 1.880.200.000 graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - Legge regionale 19 aprile 1985, n. 12», del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'empimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 aprile 1989

ROLLANDIN

89R0563

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1989, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, concernente: «Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23 del 28 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

«Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far

conoscere l'attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:

a) da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;

b) da una quota di lire 700.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo;

c) da una quota di lire 500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo».

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, già modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 56, è così sostituito:

«Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è scelto esclusivamente fra dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.

A ogni Gruppo consiliare sono assegnate due unità lavorative alle quali vengono aggiunte:

una unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 3 a 5 consiglieri;

tre unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 6 a 9 consiglieri;

sei unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 10 a 20 consiglieri;

dieci unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti più di 20 consiglieri.

Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche sottoindicate o equiparate:

GRUPPI CONSILIARI	Qualifiche del Personale				
	9 Dirigente regionale	8 Funzionario	7 Istruttore direttivo	6 Istruttore	4 Esecutore
Gruppi fino a 2 cons.		1			1
Gruppi da 3 a 5 cons.		1		1	1
Gruppi da 6 a 9 cons.		1	2	1	1
Gruppi da 10 a 20 cons.	1	1	2	2	2
Gruppi con più di 20 cons.	1	3	2	2	4

I dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente regionale e di Funzionario, assegnati ai Gruppi consiliari conservano l'indennità prevista dall'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.»

Art. 3.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nell'importo di lire 255.000.000, fanno carico al capitolo 30 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989.

2. Per gli anni successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dei relativi esercizi.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 aprile 1989

BERNINI

89R0564

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 13.

Interventi edilizi per adeguare le strutture alberghiere agli standards minimi fissati dalla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 25 del 5 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 126 della legge regionale 27 luglio 1985, n. 61, e successive modifiche, già prorogato con l'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 17, è ulteriormente prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri e solo ai fini dell'adeguamento ai requisiti contenuti nelle tabelle di classificazione allegate alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, alle stesse scadenze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 maggio 1989

BERNINI

89R0565

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 14.

Ordinamento del Bollettino ufficiale della regione Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 27 del 12 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**CAPO I****CONTENUTI E DIFFUSIONE****Art. 1.***Contenuti della pubblicazione*

1. Nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto sono pubblicati:

- a) le modifiche dello Statuto regionale;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) le deliberazioni del consiglio regionale e della giunta;

d) i decreti e le ordinanze adottati dal presidente della giunta regionale e dai dirigenti delle strutture amministrative regionali delegati dagli organi o dalle leggi regionali;

e) le circolari e le direttive emanate dal presidente della giunta regionale ai fini dell'illustrazione e dell'applicazione degli atti amministrativi e delle leggi regionali;

f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;

g) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la regione del Veneto in conflitti di attribuzione o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;

h) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;

i) gli avvisi o i bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali e sia chiesta dagli organi degli enti interessati;

l) le ordinanze di annullamento disposte dal Comitato regionale di controllo e dalle sue Sezioni provinciali;

m) gli atti di organi statali o di altri enti pubblici, la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale;

n) gli atti degli enti locali o di altri enti adottati su funzioni delegate dalla Regione o su funzioni proprie, per i quali sia chiesta la pubblicazione;

o) gli avvisi, i comunicati e le informazioni sull'attività degli organi regionali, la cui pubblicazione sia disposta dalla giunta regionale o dal suo presidente;

p) i testi legislativi aggiornati e coordinati delle norme regionali che abbiano subito numerose e complesse modifiche dopo la loro originaria pubblicazione;

q) gli indici degli atti legislativi e amministrativi pubblicati nel Bollettino ufficiale medesimo.

Art. 2.*Articolazione*

1. Il Bollettino ufficiale della regione del Veneto è così suddiviso:

1.1 Parte prima:

sono in essa pubblicati le modifiche dello statuto, le leggi e i regolamenti regionali.

1.2 Parte seconda: suddivisa, a sua volta, in due sezioni:

1.2.1 Sezione prima:

sono in essa pubblicati, per estratto o per indicazioni sommarie, i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale e dei dirigenti delle strutture regionali delegati dalla legge o dagli organi regionali, salva diversa modalità di pubblicazione disposta negli atti medesimi;

sono in essa pubblicate integralmente le circolari e le direttive di cui alla lettera e) dell'articolo 1.

1.2.2 Sezione seconda:

sono in essa pubblicate, per estratto o per indicazioni sommarie, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali, salva diversa disposizione da parte degli organi medesimi.

1.3 Parte terza:

sono in essa pubblicati gli atti indicati nelle lettere f) g), h), i) e o) del precedente articolo 1.

1.4 Parte quarta:

sono in essa pubblicati gli atti di cui alle lettere m), n) e p) dell'articolo 1.

2. In relazione alla quantità degli atti, di cui sia disposta o chiesta la pubblicazione, le singole parti in cui è suddiviso il Bollettino possono essere stampate separatamente in appositi fascicoli.

3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati:

- a) integralmente, gli atti di cui alla lettera l) dell'articolo 1;
- b) per estratto, i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione.

Art. 3.

Pubblicazione e diffusione

1. Il Bollettino ufficiale è pubblicato in Venezia almeno con frequenza settimanale a cura della giunta regionale e viene distribuito in abbonamento e in singoli fascicoli.

2. La giunta regionale assicura la più ampia e rapida diffusione del Bollettino ufficiale in tutto il territorio regionale, anche avvalendosi di librerie convenzionate ed eventualmente dei mezzi di distribuzione dei giornali.

3. Il Bollettino ufficiale è posto in vendita almeno in ogni capoluogo di provincia del Veneto, non oltre il giorno successivo a quello in cui viene pubblicato.

4. Ogni fascicolo del Bollettino ufficiale è posto in visione di chiunque ne fosse interessato, mediante deposito all'albo istituito presso le sedi della giunta regionale, del Consiglio regionale e degli uffici regionali, nonché degli enti locali e regionali.

CAPO II

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE PUBBLICAZIONI

Art. 4.

Validità degli atti pubblicati

1. La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal dirigente della segreteria dell'organo che lo ha adottato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

Art. 5.

Efficacia delle pubblicazioni

1. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nei Bollettini ufficiali dei ministeri e nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia.

CAPO III

ADEMPIMENTI REDAZIONALI

Art. 6.

Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale entro cinque giorni dalla loro promulgazione da parte del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 44 dello statuto e sono preceduti e seguiti dalle formule espressamente indicate dall'articolo 43 dello statuto medesimo.

2. Una copia del fascicolo del Bollettino ufficiale in cui sono pubblicate le leggi regionali viene trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dell'articolo 3, quinto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e dell'articolo 19, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 e successive modifiche e integrazioni.

3. La pubblicazione nella parte quarta del Bollettino dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha solo carattere informativo e, di norma, viene effettuata nel Bollettino contenente la relativa legge regionale di modifica o di integrazione.

Art. 7.

Notazioni alle leggi e ai regolamenti regionali

1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionali, ai soli fini informativi, sono pubblicati di norma:

a) le notizie relative al procedimento di formazione della legge e del regolamento regionali;

b) gli adempimenti, correlati a termini o scadenze, di competenza degli organi regionali e dei soggetti interessati;

c) la struttura regionale a cui è affidata la competenza della gestione amministrativa della legge o del regolamento regionali.

2. Al fine di consentire la puntuale e la corretta pubblicazione di quanto disposto dal precedente comma, le strutture amministrative regionali e la Segreteria del Consiglio regionale forniscono alla direzione del Bollettino ufficiale la documentazione e gli elaborati necessari.

Art. 8.

Pubblicazione degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi, adottati dagli organi regionali o dai loro delegati, sono pubblicati dopo l'acquisizione del requisito dell'efficacia di cui agli articoli 45, 46 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. I provvedimenti adottati dagli organi degli enti regionali strumentali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale a richiesta dell'ente interessato, previa acquisizione della copia conforme all'originale da cui risulti l'approvazione o la presa d'atto da parte del competente organo regionale, in conformità alle specifiche previsioni legislative regionali.

3. I provvedimenti adottati dagli organi degli enti locali, dei consorzi o delle altre istituzioni locali, di cui sia chiesta la pubblicazione potranno essere pubblicati previa:

a) acquisizione della copia autenticata o conforme all'originale, redatta ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) attestazione dell'intervenuta esecutività in conformità alle previsioni della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 e successive modificazioni;

c) assolvimento degli obblighi tributari, a eccezione degli atti per i quali la legge preveda l'esenzione, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successivi in materia di imposta di bollo;

d) attestazione del versamento della tariffa appositamente stabilita dalla giunta regionale, salva specifica esenzione espressamente disposta dalla legge.

Art. 9.

Annunci, avvisi, bandi di concorso e di gara

1. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e di gara emanati dalla Regione e dagli altri enti pubblici, di cui sia chiesta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, devono indicare espressamente il relativo provvedimento di approvazione, esecutivo ai sensi di legge.

2. Le pubblicazioni di cui sopra, chieste dagli enti pubblici non regionali, potranno essere effettuate previo assolvimento degli adempimenti recati dalle lettere a), b), c) e d), comma terzo, dell'articolo 8.

Art. 10.

Numerazione atti

1. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti delegati regionali deve essere, per ogni tipo di atto, rigorosamente progressiva, con riferimento all'anno solare.

2. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito all'atto di promulgazione del presidente della giunta regionale, decorrente dal n. 1 per ciascun anno solare per le leggi regionali e per ciascuna legislatura per i regolamenti regionali.

Art. 11.

Edizioni e numerazione dei fascicoli

1. I singoli numeri del Bollettino ufficiale, progressivi per ogni anno, in relazione a particolari esigenze e necessità individuate dagli organi regionali interessati o dalla stessa direzione, oltre alla edizione ordinaria, possono essere pubblicati in supplemento, recante il riferimento al numero del fascicolo ordinario, oppure nelle edizioni speciale e straordinaria per ciascuna delle quali sarà attribuita una numerazione autonoma.

2. Nell'ambito di ciascuna edizione, con esclusione del supplemento, oltre alla specifica numerazione progressiva dei fascicoli, sarà attribuita la numerazione progressiva delle pagine.

3. Qualora siano pubblicati i fascicoli relativi al supplemento, all'edizione speciale e all'edizione straordinaria, se ne dovrà dare atto mediante stampa sulla copertina del fascicolo medesimo.

4. La giunta regionale può disporre, qualora lo ritenga necessario, che ogni singola parte in cui è suddiviso il Bollettino, ai sensi del precedente articolo 2, sia pubblicata in una delle edizioni sopra indicate.

5. Della pubblicazione dei fascicoli appartenenti alla tipologia dei supplementi e delle edizioni speciale e straordinaria deve essere data notizia, con adeguato anticipo, nell'edizione ordinaria del Bollettino ufficiale.

Art. 12.
Tiratura

1. Il presidente della giunta regionale determina la tiratura dei fascicoli del Bollettino, per ciascuna edizione e per ogni parte, qualora la pubblicazione venga effettuata separatamente, tenuto conto del numero degli abbonati e delle esigenze rappresentate dagli uffici.

2. In relazione all'andamento variabile dei valori di cui al precedente comma, la tiratura potrà essere adeguata nel corso di ciascun anno, ogni qual volta sarà necessario.

Art. 13.
Distribuzione gratuita

1. Le edizioni ordinarie e i supplementi del Bollettino ufficiale nonché le edizioni speciali e straordinarie, sono distribuiti gratuitamente ai seguenti enti, soggetti e uffici:

1. Consiglieri regionali e Gruppi consiliari della Regione;
2. Strutture amministrative della Giunta e del Consiglio regionale;
3. Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale;
4. Commissario del Governo e prefetti del Veneto;
5. Presidenze del Senato e della Camera dei Deputati;
6. Presidenza del Consiglio dei Ministri: servizio spettacolo, informazione e proprietà intellettuale; ufficio studi e legislazione e ufficio regioni;
7. Ministeri e uffici dei Ministri senza portafoglio;
8. Deputati e senatori eletti nel Veneto;
9. Corte costituzionale;
10. Corte suprema di Cassazione e Procura generale presso la stessa Corte; Consiglio di Stato; Corte dei Conti e Procura generale presso la stessa; Tribunale superiore delle acque pubbliche;
11. Avvocatura generale dello Stato;
12. Corte d'Appello di Venezia e Procura generale presso la stessa; Corte; Tribunale delle acque pubbliche;
13. Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;
14. Tribunali, Procure della Repubblica e Preture del Veneto;
15. Avvocatura distrettuale dello Stato;
16. Uffici statali e organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
17. Università del Veneto;
18. Federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;
19. Comunità Economica Europea;
20. Quotidiani che si pubblicano nella Regione del Veneto;
21. Sedi regionali delle emittenti televisive;
22. Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle altre regioni;
23. Biblioteche e centri di lettura riconosciuti del Veneto che ne facciano richiesta;
24. Altri soggetti che siano indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 14.
Direzione, redazione e amministrazione

1. La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione viene effettuata a cura della Segreteria della Giunta regionale. Il direttore responsabile è nominato dalla Giunta regionale.

2. Gli adempimenti amministrativi e contabili relativi agli abbonamenti alla vendita delle copie al pagamento delle tariffe per le inserzioni all'affidamento della stampa e alla gestione finanziaria fiscale e postale del Bollettino sono affidati al Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti.

3. La stampa la spedizione e la gestione degli abbonamenti del Bollettino ufficiale sono affidati previo esperimento di licitazione privata sulla base di specifico capitolato d'appalto.

Art. 15.
Canoni di abbonamento, prezzi e tariffe

1. La Giunta regionale determina il canone annuo di abbonamento al Bollettino ufficiale, nonché i prezzi di vendita dei singoli fascicoli e delle inserzioni.

2. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relative al Bollettino ufficiale sono versati direttamente dai soggetti interessati nell'apposito conto corrente postale intestato alla Regione del Veneto, Tesoreria regionale.

TITOLO II
COMMENTARIO DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO E DELLA GIURISPRUDENZA DI INTERESSE REGIONALE E RILASCIO COPIA ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

Art. 16.
Pubblicazione del Commentario

1. La Giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un Commentario delle decisioni del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché della giurisprudenza di interesse regionale.

Art. 17.
Consiglio di direzione e Comitato di redazione

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 la Giunta regionale nomina, con cadenza biennale:

- a) un Consiglio di direzione, con funzioni di indirizzo programmatico, composto di rappresentanti del Consiglio e della Giunta regionale, degli organi regionali di controllo e degli enti locali, assicurando la presenza delle diverse forze politiche;
- b) un Comitato di redazione, con compiti di analisi, elaborazione e coordinamento operativo, formato, oltre che dal dirigente coordinatore del Dipartimento per la funzione di controllo, da nove membri, scelti tra funzionari ed esperti nelle discipline amministrative, di cui uno con funzioni di direttore responsabile.

Art. 18.
Rilascio copia atti amministrativi regionali

1. Chiunque vi abbia interesse può chiedere e ottenere copia degli atti amministrativi adottati dagli organi della Regione.

2. Al rilascio di copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta regionale o dai suoi delegati, e dalla Giunta regionale o dai suoi funzionari da essa delegati provvede la Segreteria della Giunta regionale.

3. Al rilascio di copia degli atti adottati dal Consiglio regionale, dal suo Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede la Segreteria Generale del Consiglio regionale.

4. Le modalità per il rilascio delle copie degli atti amministrativi degli organi regionali sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a seconda se trattasi di atti emessi da organi della Giunta o del Consiglio.

TITOLO III
NORMA FINANZIARIA
ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 19.
Norma finanziaria

1. Agli oneri per la redazione e la pubblicazione del Bollettino ufficiale e del Commentario si fa fronte per l'esercizio finanziario 1989 con lo stanziamento iscritto al capitolo 5120 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989, di cui alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5.

2. Per gli anni successivi lo stanziamento del capitolo 5120 verrà determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari.

3. I proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del Bollettino ufficiale della Regione saranno introitati al capitolo 6100 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, denominato: «Proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 20.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 17 aprile 1975, n. 37.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 8 maggio 1989

BERNINI

89R0568

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1989, n. 23.

Censimento circolazione 1985 - Strade extra-urbane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 10 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 ed in ottemperanza al regolamento n. 1108/70 CEE, promuove il censimento della circolazione stradale extraurbana al fine di poter meglio gestire il patrimonio stradale esistente.

Art. 2.

La rilevazione viene effettuata sulle strade provinciali e, limitatamente ai soli Comuni capoluoghi di Provincia, su strade comunali.

Art. 3.

Il rilevamento viene effettuato dalle Amministrazioni provinciali (ciascuno per la parte di propria competenza) in base ad un programma preventivamente approvato dalla Giunta regionale. Detto programma dovrà prevedere la metodologia di rilevamento, nonché il numero dei posti di rilevamento e la loro ubicazione. Dovranno comunque essere assicurate, per ogni punto, n. 16 giornate di rilevamento, di cui 7 notturne; ciascun rilevamento dovrà essere riferito ai due sensi di marcia.

Art. 4.

La Regione - tramite il Settore LL.PP. - cura il coordinamento delle attività degli Enti delegati.

Art. 5.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta del Settore LL.PP. e Politica della Casa, provvede all'assegnazione dei fondi alle Province.

Del finanziamento il 40% viene ripartito in parti uguali per ciascuna Provincia ed il rimanente 60% in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 500.000.000, si provvede, a termini dell'articolo 38 della Legge regionale 29 dicembre 1977, con il fondo globale iscritto al capitolo 324000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco 4 dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 è istituito ed iscritto nel Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. X il Capitolo 152358 denominato «Spese per il rilevamento della circolazione 1985 sulle strade extraurbane» con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 500 milioni.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 marzo 1989

MATTUCCI

89R0569

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1989, n. 24.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 10 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Abruzzo è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane e rurali della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di non meno di sette ore e non più di otto ore diurne, suddivise in due periodi da un intervallo per il riposo pomeridiano.

La durata del servizio diurno di cui al comma precedente è stabilita dai Sindaci dei Comuni interessati d'intesa con il competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

Con le stesse modalità può essere consentita la protrazione dell'orario di apertura pomeridiana nelle località di rilevante interesse turistico o di cura durante i periodi di maggiore affluenza di soggiornanti.

Il servizio di assistenza farmaceutica nelle località in cui sono istituiti dispensari farmaceutici, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, deve essere assicurato durante il normale orario di apertura delle farmacie.

Art. 3.

Tutte le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali; quelle di turno non effettuano la chiusura nei suddetti giorni.

Art. 4.

Le farmacie urbane e rurali fruiscono di una giornata, oppure di due mezza giornate di chiusura infrasettimanale per riposo settimanale, stabilita dalla Giunta regionale, su proposta del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

Nel caso in cui si adotti il sistema di turni settimanali, le farmacie urbane e rurali di turno non effettuano il riposo settimanale di cui al precedente comma, oppure possono anticiparlo al giorno antecedente l'inizio del turno, secondo la indicazione del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

La chiusura per festività infrasettimanale abolisce la giornata oppure le due mezza giornate di chiusura di cui al primo comma.

Ove particolari esigenze del servizio farmaceutico lo richiedano, la chiusura per riposo infrasettimanale può essere ridotta a mezza giornata o sospesa con provvedimento motivato del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti, che è tenuto ad assicurare regolari turni di servizio, su proposta dei Sindaci dei Comuni interessati.

Copia di detto provvedimento deve essere inviata alla Giunta regionale, alla U.L.S.S. competente per territorio e ai Sindaci dei Comuni interessati.

Art. 5.

Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti: a turno tra le farmacie urbane e a battenti aperti;

b) nei restanti Comuni con più di due farmacie urbane: a turno e a chiamata;

c) nei Comuni con una o due farmacie: a turno anche con le farmacie dei Comuni limitrofi e a chiamata.

In ogni caso nei Comuni con farmacie urbane e rurali, il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno.

Art. 6.

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti: a turno tra le farmacie urbane e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza l'intervallo pomeridiano;

b) nei restanti Comuni con più di due farmacie urbane: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, con l'intervallo pomeridiano - Durante tale intervallo il servizio è assicurato a chiamata dalla farmacia di turno (diurno-notturno);

c) nei Comuni con due farmacie: a turno, anche con le farmacie dei Comuni limitrofi e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, con l'intervallo pomeridiano. Durante tale intervallo il servizio è assicurato a chiamata dalla farmacia di turno (diurno-notturno);

d) nei Comuni con una sola farmacia e nelle frazioni dei Comuni sprovvisti di farmacie urbane: a turno con le farmacie dei Comuni limitrofi e a chiamata.

Ove particolari esigenze lo richiedano, nei Comuni di cui al punto d) il servizio farmaceutico nei giorni festivi può essere assicurato a battenti aperti con provvedimento motivato dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, su proposta dei Sindaci dei Comuni interessati.

Copia di detto provvedimento deve essere inviata alla Giunta regionale, alla U.L.S.S. competente per territorio e ai Sindaci dei Comuni interessati.

In ogni caso nei Comuni con farmacie urbane e rurali, il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno.

Art. 7.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti: da una farmacia di turno tra le farmacie urbane e a battenti aperti fino alle ore 21 durante il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio e fino alle 22 dal 1° giugno al 30 settembre; a battenti chiusi e a chiamata, con l'obbligo, per il farmacista, del pernottamento in farmacia, dall'ora di chiusura all'ora di riapertura;

b) nei restanti Comuni con più di due farmacie urbane: da una farmacia a turno tra le farmacie urbane: a battenti aperti fino alle ore 21 durante il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio e fino alle ore 22 dal 1° giugno al 30 settembre; a chiamata dall'ora di chiusura sino all'ora di riapertura;

c) nei Comuni con una o due farmacie: da una farmacia a turno anche con le farmacie dei Comuni limitrofi e a chiamata dall'ora di chiusura sino all'ora di riapertura.

In ogni caso nei Comuni con farmacie urbane e rurali il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno.

In relazione a particolari esigenze locali, la durata del servizio a battenti aperti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo può essere variata con provvedimento motivato dei Sindaci dei Comuni interessati, di concerto con il competente Ordine dei Farmacisti.

Copia di detto provvedimento deve essere inviata alla Giunta regionale e alla U.L.S.S. competente per territorio.

Art. 8.

Nel Comune di Pescara, durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, nei giorni festivi e nelle ore notturne il servizio è così assicurato:

a) da due farmacie a turno tra le farmacie urbane: a battenti aperti senza l'intervallo pomeridiano sino alle ore 22,30, per il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile e sino alle ore 24, per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre, a battenti chiusi e a chiamata, con l'obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia, dall'ora di chiusura all'ora di riapertura;

b) nei giorni festivi, alle farmacie in servizio notturno e diurno è aggiunta una terza farmacia: tale farmacia osserva l'orario previsto per i giorni feriali, con l'intervallo pomeridiano.

Le farmacie urbane del Comune di Pescara osservano un turno di chiusura per l'intera giornata del sabato ogni 15 giorni.

Le farmacie di turno notturno chiudono il venerdì antecedente l'inizio del servizio di turno, mentre la farmacia di solo turno domenicale chiude il sabato antecedente il turno.

Art. 9.

Nel Comune di Chieti, durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, nei giorni festivi e nelle ore notturne il servizio è assicurato a turno da una farmacia nel centro storico, secondo la normativa prevista per le farmacie ubicate nei Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti e da una farmacia in località Chieti Scalo che segue la normativa prevista per le farmacie ubicate nei comuni non capoluoghi di provincia o con popolazione non superiore a 50.000 abitanti con più di due farmacie urbane.

Le farmacie urbane del Comune di Chieti osservano un turno di chiusura per l'intera giornata del sabato ogni 15 giorni.

Art. 10.

Agli effetti della presente legge, per chiamata si intende una richiesta formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia trascritto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione.

Quando il servizio farmaceutico è svolto «a chiamata», il titolare o il suo collaboratore deve essere agevolmente reperibile.

Art. 11.

Gli orari, relativi alla apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie urbane e rurali, sono stabiliti, in conformità di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, dal Sindaco del Comune interessato, su proposta del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

I Sindaci dei Comuni interessati stabiliscono un orario ridotto di apertura delle farmacie i cui titolari o gestori provvisori siano incaricati della gestione di dispensari farmaceutici.

I turni pomeridiani, notturni e festivi delle farmacie sono stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

Art. 12.

Le farmacie urbane e rurali devono effettuare chiusure annuali per ferie non inferiori a 15 giorni e non superiori a 30 giorni, da usufruire per periodi non inferiori a 7 giorni consecutivi.

Le farmacie ubicate nei Comuni con uno o due esercizi farmaceutici, ove ricorrano particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica, possono essere autorizzate a derogare dall'obbligo delle ferie.

Le ferie annuali e le eventuali deroghe sono concesse con provvedimento del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti, che è tenuto a comunicarle alla Giunta regionale, ai Sindaci e alle UU.LL.SS.SS. di appartenenza.

Con lo stesso provvedimento sono disposte anche le eventuali variazioni ai turni di servizio e di riposo.

I titolari e i Direttori responsabili delle farmacie, entro il 31 maggio di ciascun anno, e comunque, almeno 15 giorni prima del periodo prescelto, sono tenuti ad inoltrare le richieste di chiusura per ferie al competente Ordine Provinciale, che provvede a stabilire il relativo calendario entro il giorno 15 del successivo mese di giugno.

Art. 13.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione, altresì, delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

La farmacia, durante il periodo di ferie, espone solo il cartello «Chiuso per ferie», con la indicazione dei giorni di chiusura e non rispetta i turni dei giorni feriali e festivi.

Art. 14.

Entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, gli Ordini Provinciali dei Farmacisti debbono far pervenire alla Giunta regionale le proposte relative ai turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e di riposo settimanale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale ed i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Eventuali successive variazioni ai turni determinati ai sensi dei precedenti commi, nonché la temporanea chiusura della farmacia non superiore a due giorni lavorativi consecutivi, possono essere disposte nel corso dell'anno, anche su richiesta degli interessati, dal competente Ordine Provinciale dei Farmacisti, che è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, ai Sindaci dei Comuni interessati e alle UU.LL.SS.SS. competenti per territorio nei seguenti casi:

a) per gravi motivi e per far fronte ad eventi eccezionali derivanti anche da situazioni di morbilità elevata;

b) per consentire ai farmacisti la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e ad attività di educazione sanitaria e socio-assistenziale, nonché l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive e/o di rappresentanza sindacale.

Art. 15.

Le proposte e i provvedimenti attribuiti dalla presente legge alla competenza degli Ordini Provinciali dei Farmacisti devono essere previamente concordati con i Sindacati Provinciali dei titolari di farmacie.

Art. 16.

Sono abrogate le leggi regionali 11 marzo 1977, n. 16, e 11 luglio 1978, n. 36.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 marzo 1989

MATTUCCI

89R0570

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 25.

Ulteriori integrazioni sulla prima occupazione giovanile, legge regionale n. 63/86.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45 del 2 giugno 1988, si estendono alle cooperative o società ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986, che abbiano operato sostituzioni nel periodo compreso tra la data di avvio delle convenzioni e la data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 45/88.

La Giunta regionale provvede ad accertare il possesso dei prescritti requisiti da parte dei soggetti chiamati alle sostituzioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 aprile 1989

MATTUCCI

89R0571

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 concernente: «Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 4, secondo comma, la dizione «maschi da 68 a 75 centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri» è sostituita dalla seguente: «maschi da 65 a 73 centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri, con tolleranza di +/- 2 centimetri per entrambi i sessi».

All'art. 5, secondo comma, la dizione «di due esperti nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con la III Commissione Consiliare, designati rispettivamente dalla Delegazione abruzzese dell'Ente Nazionale della Cinofilia e dalla Delegazione abruzzese del Circolo del Pastore Maremmano abruzzese», è sostituita dalla seguente: «di due esperti designati dall'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana».

Allo stesso comma, la dizione originaria «di un veterinario designato dalla U.L.S.S. competente per territorio», è sostituita dalla seguente: «del dirigente del Servizio Veterinario del Settore Igiene e Sanità della Giunta Regionale».

Alla fine dell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti ulteriori commi:

«Nel primo periodo di attuazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989, il rilascio degli attestati morfofunzionali avviene in occasione di raduni canini appositamente indetti, secondo calendari stabiliti dalla Commissione regionale di cui al presente articolo.

Per gli anni successivi al 1989, l'accertamento delle caratteristiche per il rilascio degli attestati morfofunzionali è affidato a ciascun U.T.A. territorialmente competente, che si avvale di un tecnico designato dall'Associazione Provinciale degli Allevatori e di due esperti cinofili componenti della Commissione regionale, o da loro delegati.

I cani che hanno ottenuto l'attestato morfofunzionale, vengono iscritti alla competente sezione cinotecnica dell'Associazione Provinciale Allevatori, ai fini dell'attività di selezione di cui al primo comma del presente articolo. Di tale adempimento ne viene data comunicazione al Servizio Veterinario della U.L.S.S. per l'iscrizione del soggetto all'anagrafe canina, prevista dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13 giugno 1986».

L'ultimo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti:

«Il contributo per i cani già iscritti alla sezione cinotecnica, viene erogato su richiesta dell'allevatore e dietro presentazione del certificato di iscrizione del cane a detta sezione.

L'importo del contributo è di lire 100.000 annue per ciascun cane, e per un massimo di cinque soggetti per ogni proprietario allevatore.

La Giunta regionale può modificare l'importo del contributo con propria delibera, da un minimo di lire 70.000 ad un massimo di lire 100.000 per cane, tenuto conto delle disponibilità finanziarie annuali, relative anche all'effettuazione dei raduni di cui al comma successivo ed effettuando una valutazione comparata fra le due iniziative.

Per i fini della presente legge viene promossa l'effettuazione di raduni di cani da pastore abruzzesi, sulla base di programmi presentati al Settore Agricoltura entro il 31 marzo di ciascun anno, da enti operanti nel Settore. Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura.

I relativi oneri fanno capo agli stanziamenti previsti in bilancio per l'attuazione della presente legge».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 aprile 1989

MATTUCCI

89R0572

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 27.

Contributo finanziario a Premi vari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari, rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire con i seguenti contributi a favore delle sottelencate Istituzioni, per le manifestazioni programmate dalle stesse:

Premio Scanno (Scanno - AQ) lire 100.000.000
Fondazione Premio Micchetti (Francavilla al Mare - CH) lire 100.000.000

Centro Studi Dannunziani (Pescara) lire 60.000.000

Premio Flaiano (Pescara) lire 60.000.000

Premio Teramo (Teramo) lire 60.000.000

Premio Regionale di Architettura (Teramo) lire 60.000.000

Casa di Dante (Torre dei Passeri - PE) lire 75.000.000

Premio Sulmona delle Arti (Sulmona - AQ) lire 40.000.000

Alternative Attuali (L'Aquila) lire 35.000.000

Premio Vasto (Vasto - CH) lire 35.000.000

Premio Avezzano (Avezzano - AQ) lire 25.000.000

Premio Città di Penne (Penne - PE) lire 20.000.000

Premio Agorà (Giulianova - TE) lire 15.000.000

Premio Arsita (Arsita - TE) lire 10.000.000

Art. 2.

Il contributo è concesso dalla Giunta regionale a favore delle Istituzioni di cui al precedente art. 1 e viene erogato, previa presentazione, al Servizio Promozione Culturale, di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto e del consuntivo delle spese sostenute.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1989, in lire 695.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della Legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000 - quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989, è istituito ed iscritto nel Sett. 06, Tit. 1, Sezione 6, Categoria 4, il capitolo 061636 denominato «Contributo finanziario a Premi Vari», con lo stanziamento, per sola competenza, di lire 695.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 aprile 1989

MATTUCCI

89R0573

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 28.

Contributo a favore della Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Istituto di discipline odontostomatologiche, del Centro delle tireopatie della U.L.S.S. di Chieti e dell'istituendo Centro delle tireopatie della U.L.S.S. di Atri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative sociali, concede, nell'anno 1989:

- un contributo di lire 100.000.000 alla Università «G. D'Annunzio» di Chieti - Istituto di discipline odontostomatologiche;
- un contributo di lire 150.000.000 alla Unità Locale Socio Sanitaria di Chieti - Centro regionale delle Tireopatie;
- un contributo di lire 50.000.000 alla Unità Locale Socio Sanitaria di Atri.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1989, in lire 300.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000 - quota parte - della partita n. 3 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989 è istituito ed iscritto nel Sett. 8, Tit. 1, Categ. 5, Sez. 8, il Capitolo 081517, denominato «Contributo in favore della Università di Chieti - Istituto di discipline odontostomatologiche e dell'istituendo Centro della ULSS di Atri e del Centro delle Tireopatie della ULSS di Chieti».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 aprile 1989

MATTUCCI

89R0574

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2, recante: «Norme in materia di Consorzi di sviluppo industriale in Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle previste dal richiamato Testo Unico sul Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge 1º marzo 1986, n. 64.

Ai medesimi Enti è altresì consentito, nei limiti e con le modalità fissate dalla presente legge, provvedere:

1) all'assegnazione di aree comprese nei propri P.R.T. ad aziende che esercitano l'attività artigianale e del commercio all'ingrosso. Nel caso di insediamenti artigianali è richiesta l'intesa preventiva con il Comune territorialmente interessato;

2) alla gestione delle aree artigianali individuate dagli strumenti urbanistici dei Comuni previa necessaria intesa (o convenzione) con gli stessi.

Ai Consorzi fra operatori commerciali ed artigiani è riconosciuta priorità nell'assegnazione delle aree e fra questi, sono preferiti quelli di cui agli artt. 6 e 17 della legge n. 240/1981.

I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma precedente, sono strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali indicati negli articoli seguenti».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2 vengono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 2-bis. — Per la gestione delle arce di cui al punto 2 del secondo comma dell'articolo precedente, i Consorzi usufruiscono delle provvidenze di cui alle norme contenute dal Tit. VI della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 e al Tit. III della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle modalità fissate dalle medesime normative».

«Art. 2-ter. — È fatto divieto agli assegnatari di alienare il terreno assegnato.

I Consorzi rientrano in possesso dei lotti, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora trascorso un anno dalla presa di possesso questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti, ovvero trascorsi tre anni essi non siano entrati in funzione».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 aprile 1989

MATTUCCI

89R0575

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 30.

Rifinanziamento della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, concernente: «Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previsti dalla legge regionale 13 novembre 1980, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la spesa di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1989 e 1990.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato dal precedente art. 1 in lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede, per l'anno 1989 con il pari stanziamento iscritto al Cap. 251581 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio e per l'anno 1990 mediante iscrizione dell'onere sul corrispondente capitolo della spesa del rispettivo bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 aprile 1989

MATTUCCI

89R0576

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1988, n. 18 (Turismo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 28 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1988, n. 18 viene così modificato:

«Al concessionario di servizi di linea che effettui servizi di noleggio senza il relativo nulla-osta, utilizzando autobus acquistati con il contributo regionale, vengono comminate le seguenti sanzioni:

- a) ammenda di lire 5.000.000 e sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di sei mesi alla prima infrazione;
- b) revoca delle concessioni per i servizi di linea di cui è titolare alla seconda infrazione».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 aprile 1989

MATTUCCI

89R0577

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 32.

Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa. Norme di rifinanziamento della legge regionale 16 settembre 1982, n. 82.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 28 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per la concessione delle agevolazioni previste dalla Legge regionale 16 settembre 1982, n. 82, concernente «Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione e l'acquisto di nuovi alloggi, nonché per il recupero del patrimonio residenziale esistente» è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000.

Art. 2.

Norme attuative

I fondi, di cui alla presente legge sono destinati alle medesime finalità previste dalla Legge regionale 16 settembre 1982, n. 82, e la ripartizione dei fondi avverrà secondo le norme ivi contenute.

Qualora tutte le istanze di finanziamento da parte di una delle categorie di operatori di cui al precedente comma fossero soddisfatte senza esaurire i fondi ad essa destinati, gli stessi vengono ripartiti, in parti uguali, fra gli altri soggetti previsti dalla legge regionale 16 settembre 1982, n. 82.

Art. 3.

Dotazioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1989, in lire 2.500.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989, il Cap. 262409 denominato «Contributi in unica soluzione su mutui agevolati per l'edilizia abitativa e convenzionata», (Fondi regionali), è incrementato, per la sola competenza, per la somma di L. 2.500.000.000.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 aprile 1989

MATTUCCI

89R0578

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 33.

Interventi straordinari di consolidamento degli abitati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 28 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di risolvere problemi indilazionabili di consolidamento, la Giunta regionale concede ai Comuni di cui al successivo art. 2 i finanziamenti indicati, per la esecuzione e la gestione delle opere di interventi straordinari per il consolidamento di abitati in precarie condizioni di sicurezza a seguito di dissesti idrogeologici.

Per la concessione ed erogazione dei fondi si applicano le disposizioni della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi possono essere eseguiti anche in località ricadenti nel territorio dei Comuni non ammessi a consolidamento a totale carico dello Stato (ora Regione) ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 2.

Comune di Teramo; Importo lire 180.000.000 consolidamento-abitato «Case Paoletti» in località Castrogno.

Comune di Teramo; Importo lire 160.000.000 - consolidamento Circonvallazione Spalato in corrispondenza della Caserma dei Carabinieri, della Chiesa del Carmine, della Piazza del Carmine e della sede della succursale della Cassa di Risparmio.

Comune di Carunchio (CH) lire 55.000.000;

Comune di Gamberale (CH) lire 55.000.000;

Comune di Torino del Sangro (CH) lire 55.000.000;

Comune di Orsogna (CH) lire 55.000.000;

Comune di Luco dei Marsi lire 110.000.000;

Comune di Cocullo (AQ) lire 110.000.000;

Comune di Civitella Casanova lire 100.000.000;

Comune di Manoppello lire 70.000.000;

Comune di Lettomanoppello lire 50.000.000.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 1 miliardo, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 325000 - quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 5 - voce schemi idrici - dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1989, è istituito ed iscritto nel Sett. 15, Titolo II, Categ. 3, Sez. 10, il capitolo 152382 denominato «Interventi straordinari per il consolidamento abitati» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di Lire 1 miliardo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 aprile 1989

MATTUCCI

89R0579

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18: «Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 28 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La previsione contenuta nella legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, art. 38, primo comma, terza alinea è modificata come segue:

« nove componenti eletti dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze, dei quali uno esperto in materia di Beni Ambientali e otto provenienti rispettivamente: cinque Sezione Pianificazione, e tre dalla Sezione Legislativa e Vigilanza».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 aprile 1989

MATTUCCI

89R0580

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1989, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1984, n. 29 - (C.R.T.A. - Sez. LL.PP.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 28 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La previsione contenuta nella legge regionale 30 marzo 1984, n. 29, art. 1, primo comma, lettera b) è modificata come segue:

« da dieci esperti tecnici (di cui 8 ingegneri e 2 architetti) di alta qualificazione nelle materie trattate dalla Sezione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 aprile 1989

MATTUCCI

89R0581

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1989, n. 12.

Criteri per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19 del 25 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

I comuni della Basilicata debbono attenersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite dall'art. 54, lettera g), del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dal presente provvedimento in attuazione del disposto di cui all'art. 52, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 e della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 2.

Finalità delle funzioni comunali

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1, i comuni devono predisporre i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 in modo da conseguire le seguenti finalità:

- incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento, ove necessario, dei punti di vendita secondo i principi affermati dall'art. 21 della Costituzione;
- funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita che consenta il più razionale insediamento delle singole rivendite;
- facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

Art. 3.

Ricognizione della situazione esistente

I comuni, al fine di predisporre i piani di cui al precedente art. 2:

1) suddividono il territorio comunale in zone, tenendo conto: del centro urbano, delle zone intermedie tra centro urbano e periferia, zona periferica e zona agricola o montana, con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.

Sono esentati dalla suddivisione del territorio comunale in zone, fermo restando l'obbligo del piano, i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;

2) accertano il numero dei punti di vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendoli tra esclusivi e promiscui;

3) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo decennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:

a) di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti di vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;

b) di localizzazione dei punti di vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni;

4) fissano la tipologia delle rivendite e/o dei chioschi, prevedendo le dimensioni minime tali da consentire un'ampia esposizione delle diverse testate.

Art. 4.

Criteri per la predisposizione dei piani comunali

I piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici, sia relativa ai nuovi che a quelli esistenti, sono predisposti dai comuni, in armonia con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) nelle zone o loro settori, di cui al punto 1) del precedente art. 3 - esclusa la «zona agricola o montana» - sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

- a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;
- b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;
- c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
- d) dell'assetto viario e delle comunicazioni;
- e) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;
- f) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;
- g) della popolazione e del numero delle famiglie;

2) nella zona agricola o montana, sulla base dell'estensione degli agglomerati, della popolazione residente e delle sue condizioni socio-economiche, del movimento migratorio e, particolarmente, della possibilità d'accesso.

In tutti i comuni deve essere comunque previsto, ove non esistente, un punto di vendita di quotidiani e periodici.

I comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, debbono garantire, secondo le possibilità dell'ambiente individuato, la superficie più idonea, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei piani comunali

I piani di cui al precedente art. 2 sono adottati dai comuni entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali e/o nazionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e devono essere tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

I sindaci sono tenuti a trasmettere alla Regione i piani approvati e le successive variazioni.

Qualora entro il termine di cui al primo comma i comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario, che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

I piani sono soggetti a revisione quadriennale e, per la loro formazione e revisione, sono applicabili gli stessi interventi contributivi, disciplinati dagli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 23 febbraio 1985, n. 3.

Art. 6.

Autorizzazione

L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

L'autorizzazione per la rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici è rilasciata dal sindaco in conformità ai piani comunali di cui al precedente art. 2.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.

L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato facoltativo o di impedimento temporaneo inferiore ai sei mesi dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo o la modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di impedimento superiore ai sei mesi per malattia o per infortunio dei titolari di rivendite in posti fissi, ovvero in caso di superamento della età pensionabile, è ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di familiare od altro sostituto.

Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio il titolare dovrà dimostrare con idonea documentazione tale stato e comunicare al sindaco, che dovrà disporre adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non potrà superare il periodo della malattia o dell'infortunio.

L'autorizzazione è concessa con priorità al terzo cui è stata affidata la rivendita.

Tutti i titolari di autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 7.

Domanda

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 6 al sindaco del comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.

Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- c) essere iscritto nel registro esercenti il commercio;
- d) avere la residenza nel comune ove intende svolgere l'attività;
- e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;
- f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere consegnata dal comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;
- g) non essere iscritto in albi professionali;
- h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale al quinquennio precedente.

La domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 8.

Autorizzazioni a carattere stagionale

Nella località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, esclusi quelli di cui alle lettere e) ed h) anche in deroga alle previsioni dei piani, per un periodo non superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno.

Art. 9.

Priorità tra domande concorrenti per la gestione dei punti ottimali di vendita

Nel caso di domande concorrenti, il sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dal precedente art. 8 attenendosi alle seguenti priorità:

1) domande per trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base a piani comunali di cui al precedente art. 2;

2) domande presentate da gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi prima dell'entrata in vigore del divieto di affidamento in gestione sancito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

3) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisita attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuamente per almeno un anno.

A parità di condizioni, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10.

Autorizzazioni in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita

Qualora non vengano presentate, entro dieci mesi dall'entrata in vigore dei piani di cui al precedente art. 2, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire i punti ottimali di vendita esclusiva localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono sostitutive di quelle per i punti ottimali di vendita esclusiva individuali dai piani comunali e devono essere rilasciate nelle immediate adiacenze del punto ottimale da esse sostituito.

In tali casi saranno seguiti i sottoclenati criteri di priorità;

- 1) librerie e/o cartolerie;
- 2) rivendite di tabacchi;
- 3) pubblici esercizi;
- 4) esercizi della grande distribuzione.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In ogni caso ciascuno dei soggetti di cui ai punti da 1) a 4) del precedente terzo comma non può essere titolare di più di una autorizzazione e le relative autorizzazioni sono intestate al titolare dell'esercizio oppure ad un terzo che svolga l'attività di vendita all'interno dell'esercizio stesso, fermo restando il divieto di affidamento della gestione della vendita di quotidiani e periodici a terzi.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il comune potrà, ove ricorrano le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente articolo o del precedente art. 6.

Al terzo, decaduto ai sensi del precedente comma, il comune dovrà, ove possibile, rilasciare altra autorizzazione con priorità rispetto ad altri richiedenti.

Art. 11.

Casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta:

1) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso l'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

2) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

3) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

4) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

5) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.

Art. 12.

Vendita porta a porta

Quando la vendita viene curata dall'esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta effettuata da parte di coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l'identità della persona e gli estremi dell'autorizzazione.

Art. 13.

Vendita in forma ambulante

L'attività di vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante dovrà essere svolta in zone sprovviste del servizio in attesa dell'insediamento di rivendite in sede fissa, ovvero in occasione di manifestazioni sportive, culturali o politiche.

La vendita in forma ambulante in occasione di pubbliche manifestazioni può essere effettuata anche da incaricati dei titolari di rivendite delle zone interessate, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e attestante gli estremi di identità della persona e dell'atto di autorizzazione, nonché il periodo di validità dello stesso.

In occasione del lancio di nuova testata o per specifiche azioni promozionali è consentito lo «strillonaggio» effettuato da incaricati dell'editore, i quali dovranno essere muniti di dichiarazione di affidamento dei quotidiani e periodici rilasciata dall'affidante, contenente gli estremi di identità dell'incaricato della vendita promozionale, nonché il periodo di svolgimento della medesima.

Art. 14.

Distributori automatici

Le rivendite di giornali e riviste a mezzo di distributori automatici, se non sono installate nelle immediate adiacenze del punto di vendita, sono soggette ad autonoma autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 25 gennaio 1987, n. 67. In questo caso il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dall'esistenza o meno nel medesimo bacino di utenza di altri punti di vendita, ed esse saranno computate fra i punti ottimali di vendita previsti dal piano Comunale.

Art. 15.

Turni di chiusura

I comuni predispongono annualmente, sentite le associazioni ed organizzazioni sindacali - di cui al precedente art. 5 - apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi, nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà delle rivendite esistenti in ciascuna zona.

Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto, più vicino.

Art. 16.

Subingresso e trasferimento

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la valutazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7 della presente legge.

Al subentrante spetta anche la valutazione dell'eventuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico, su cui è sito l'esercizio di rivendita, salvo che detta concessione non sia revocata con provvedimento motivato.

Le procedure e le modalità del trasferimento di cui al comma precedente sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativi regolamenti di esecuzione.

Non è consentito il trasferimento della sede della rivendita anche nell'ambito della stessa zona, o settore, se non in conformità alle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del comune stesso.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita, ricercando, altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti ottimali di vendita localizzati dal piano.

Art. 17.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e per tali cause abbia ottenuto dal comune eventuali proroghe.

L'autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- a) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;
- b) perda uno dei requisiti di cui precedente art. 7 della presente legge.

Art. 18.

Sanzioni

Nel caso di esercizio dell'attività di rivendita o di trasferimento della sede della rivendita senza il possesso della prescritta autorizzazione, il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della legge n. 324 del 30 luglio 1974.

Si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 nel caso in cui l'attività sia svolta, senza autorizzazione, in forma ambulante o in esercizi promiscui.

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici è fatto divieto di:

a) sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un mese all'anno, senza l'autorizzazione preventiva del sindaco per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore;

b) riservare diverso trattamento alle diverse testate;

c) affidare in gestione la rivendita.

Le trasgressioni di cui al punto b) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000; quelle di cui ai punti a) e c) da L. 300.000 a L. 3.000.000.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.

All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune.

Art. 19.

Norma transitoria

Ai fini e per gli effetti dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono intendersi coloro che siano titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, veniva svolta documentabile attività di vendita di quotidiani e periodici in base ad un titolo autorizzativo.

Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche senza titolo autorizzativo, sempre che il medesimo punto di vendita non debba essere rilasciata dal comune autorizzazione ad uno dei soggetti di cui al comma precedente.

Prima dell'approvazione dei piani di cui al precedente art. 2 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 medesimo e fino ad un numero massimo di una rivendita ogni 1.500 abitanti e secondo i criteri di cui all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, che siano sprovvisti di punti di vendita di quotidiani e periodici i sindaci potranno rilasciare una autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 7 e con le priorità stabilite dall'art. 9 della presente legge.

Le autorizzazioni sono rilasciate sentite le rappresentanze comunali, o, ove queste difettino, provinciali, regionali e/o nazionali delle associazioni ed organizzazioni di cui al precedente art. 5, primo comma, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 20.

L'onere derivante dal precedente art. 5, ultimo comma, valutabile in lire 20 milioni, farà carico al capitolo 6090 del bilancio 1989.

Per gli anni successivi si farà fronte con l'imputazione allo stesso o al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 21.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 Maggio 1989

MICHETTI

89R0582

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1989, n. 13.

Istituzione dell'Ente regionale centro di riferimento oncologico della regione Basilicata con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19 del 25 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge è istituito, con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture, l'ente regionale denominato «Centro di riferimento Oncologico della Regione Basilicata».

Art. 2.

L'Ente ha come scopo la realizzazione e l'organizzazione completa di un presidio sanitario, strutturato su base ospedaliera, idoneo ad assicurare, per l'intero territorio regionale, gli interventi sanitari in materia di prevenzione, di ricovero e cura degli infermi, di riabilitazione e di ricerca in campo oncologico.

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto approva la convenzione tra l'ente regionale, il Comune di Rionero e l'USL competente per territorio per la messa a disposizione del Centro di Riferimento Oncologico dei beni immobili e mobili assegnati allo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture.

La convenzione regola anche i rapporti con gli organi di gestione della U.S.L. alla quale resta affidata l'attività di ricovero e cura ai sensi del vigente ordinamento.

Art. 3.

L'Ente si avvale di personale comandato, in servizio di ruolo presso la Regione, gli enti locali e le unità sanitarie locali della Regione nei seguenti limiti:

- a) personale di X livello regionale o equiparato n. 2 unità;
- b) personale di VIII livello regionale o equiparato n. 2 unità;
- c) personale di VI livello regionale o equiparato n. 2 unità;
- d) personale di IV livello regionale o equiparato n. 2 unità.

Art. 4.

Per la completa e rapida realizzazione del Centro, è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, un Commissario nella persona del Coordinatore del Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione.

Al Commissario spetta un'indennità pari al 15% dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali, oltre al trattamento di missione ed al rimborso spese in base alla vigente legislazione.

Il Commissario nomina fra il personale di X livello il segretario dell'Ente.

Art. 5.

L'Ente, nel rispetto della legislazione vigente, può avvalersi della consulenza di tecnici esperti nel campo oncologico e della organizzazione sanitaria nonché della consulenza di enti ed istituzioni sanitarie.

L'Ente si avvale della consulenza tecnicocientifica dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano nell'ambito della convenzione stipulata il 15 gennaio 1988 tra l'Istituto e la Regione Basilicata.

Art. 6.

Le deliberazioni dell'ente sono sottoposte a controllo regionale secondo la normativa stabilita con la L.R. n. 11 del 14 marzo 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'alta vigilanza spetta alla Giunta Regionale.

Il Commissario presenta, semestralmente, alla Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione, che sarà comunicata al Consiglio Regionale.

Art. 7.

Al completamento degli interventi di cui all'art. 2, l'Ente viene soppresso con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della stessa e, ove non sia intervenuto il riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ovvero non sia stata costituita l'Azienda Ospedaliera con personalità giuridica ai sensi della vigente normativa, la struttura organizzativa viene riconsegnata all'U.S.L. competente per territorio.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 25 miliardi per il triennio 1989/1991, si provvede, ove non intervengano appositi finanziamenti, con le disponibilità derivanti dal «Fondo Sanitario Nazionale - spese in conto capitale».

Per l'anno 1989 la spesa 2 miliardi farà carico al cap. 4006 del bilancio corrente.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 9.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 maggio 1989

MICHETTI

89R0583

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1989, n. 4.

Autorizzazione all'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania - E.R.S.A.C. - per la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 27 del 12 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1986 sia approvato per legge, il bilancio approvato dal consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo con deliberazione numero 4448 del 17 dicembre 1985, giusta richieste avanzate con deliberazioni n. 4449 del 17 dicembre 1985, 4557 del 25 luglio 1986 e n. 4559 del 25 luglio 1986.

È fatto obbligo all'Ente di tener conto nella gestione provvisoria di detto bilancio delle osservazioni formate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5037 del 3 giugno 1986.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 giugno 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA

89R0584

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1989, n. 5.

Bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania - E.R.S.A.C. - per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 27 del 12 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il totale generale delle entrate dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) per l'esercizio finanziario 1986 è approvato in L. 86.830 milioni in termini di competenza ed in L. 55.800 milioni in termini di cassa.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate risultanti dallo stato di previsione delle entrate per l'esercizio 1986, nel testo rielaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSAC, con deliberazione n. 4921 del 18 dicembre 1986, ed allegato alla presente legge.

Art. 2.

Il totale generale delle spese dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania per l'esercizio finanziario 1986 è approvato in lire 86.830 milioni in termini di competenza ed in L. 55.800 milioni in termini di cassa.

Sono autorizzati l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa, risultanti dallo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1986 nel testo rielaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSAC con deliberazione n. 4921 del 18 dicembre 1986 ed allegato alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 2 giugno 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA

89R0585

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17.

Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 35 del 27 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge intende agevolare il ricorso al credito agli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna che intendano provvedere alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche nonché ad interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei, mediante la concessione di contributi in conto capitale a Consorzi-fidi che beneficino di contributi di Enti pubblici, e con presenza maggioritaria degli stessi Enti pubblici nel Consiglio di amministrazione, o ad altri organismi a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici, che abbiano come fine esclusivo l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti di credito, all'uopo convenzionati.

2. Sono operatori turistici, ai fini della presente legge, quelli indicati nell'articolo 6 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 «Programmazione e finanziamento di interventi finalizzati alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna» e che realizzano iniziative nella regione nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 della stessa legge e nei limiti fissati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4.

3. Sono operatori commerciali coloro che sono iscritti al Registro esercenti il commercio (REC) di cui al Capo primo della Legge 11 giugno 1971, n. 426, che operano con esercizi commerciali situati nell'ambito di comparti commerciali omogenei individuati con i criteri fissati in conformità all'art. 4 e che realizzano iniziative di valorizzazione di degli esercizi coerenti con i progetti di riqualificazione delle aree urbane in cui sono inseriti.

Art. 2.

1. I contributi della Regione sono concessi agli organismi e ai Consorzi-fidi di cui all'art. 1 in misura non superiore al capitale sociale o alla quota di fondo consortile versati dai soci, nonché all'ammontare dei contributi degli enti sostenitori, pubblici e privati, al fondo rischi oscillazione cambi.

I contributi concessi possono essere integrati ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con ulteriori quote di contributo di importo non superiore all'aumento del capitale sociale o del fondo consortile versati dai soci e/o del fondo rischi oscillazione cambi avvenuto dopo la concessione del precedente contributo.

2. La Regione, oltre ai contributi previsti al comma 1, può concedere semestralmente ai predetti organismi ulteriori contributi in capitale in misura non superiore al 2% del volume di finanziamenti, realizzati nel semestre antecedente a quello della presentazione della domanda sul quale i predetti hanno assunto oneri sul rischio di cambio.

3. I Consorzi-fidi o gli altri organismi di cui al comma 1, possono beneficiare dei contributi previsti nella presente legge a condizione che nel proprio statuto siano regolati i rapporti conseguenti ai casi di scioglimento in conformità a quanto disposto al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1983, n. 3.

4. Le domande di contributo di cui al comma 1 vanno presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo di ogni anno. In sede di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro 120 giorni dalla entrata in vigore della stessa.

Le domande di contributo di cui al comma 2 vanno presentate entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

5. Le domande devono essere corredate:

a) dallo statuto in vigore;

b) dall'elenco dei soci e degli enti sostenitori con l'indicazione dei versamenti dagli stessi effettuati al capitale sociale o al fondo consortile o al fondo rischi oscillazione cambi;

c) qualora trattisi di domande integrative di contributi di cui al comma 1, afferenti aumenti o del capitale sociale o del fondo consortile o del fondo rischi oscillazione cambi, da idonea documentazione nella quale deve essere evidenziato l'importo degli incrementi di tali fondi susseguenti alla concessione del precedente contributo;

d) qualora trattisi di contributi integrativi, di cui al comma 2, da idonea documentazione dalla quale risulti l'importo dei finanziamenti, assistiti dalla garanzia sul rischio di cambio, realizzati nel semestre precedente alla presentazione della domanda;

e) dalla prova che i contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge siano cumulati in apposito capitolo del bilancio del soggetto richiedente.

Art. 3.

1. Sulla base delle domande presentate la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi agli organismi di cui all'art. 2, in conformità ai criteri generali deliberati dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 4.

2. La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito atto di sottomissione con il quale i beneficiari del contributo si impegnano:

a) a concedere la garanzia sul rischio di cambio solo in favore di quelle operazioni di credito relative ad iniziative per le quali la Regione dia il preventivo benessere sulla validità dell'iniziativa e a condizione che il mutuo o il prestito sia stipulato con istituto di credito convenzionato con la Regione;

b) a sostenere gli oneri conseguenti al rischio di cambio nei termini, con le modalità e nei limiti stabiliti con l'atto di concessione;

c) a garantire la nomina da parte della Giunta regionale di un proprio rappresentante nel collegio sindacale. Lo statuto dell'ente deve prevedere conseguentemente l'attribuzione alla Giunta regionale di tale facoltà di nomina;

d) a presentare annualmente alla Regione una dettagliata relazione con adeguato resoconto contabile sull'attività svolta e sugli impegni di garanzia assunti.

Art. 4.

1. Il Consiglio regionale, ai fini della concessione del benessere di cui alla lett. a) dell'art. 3 agli organismi che assumono il rischio di cambio, stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la tipologia delle iniziative e l'eventuale loro localizzazione, per le quali sia da riconoscere la validità turistica in conformità alle linee di indirizzo di cui all'art. 2 della L.R. n. 38 del 1984 o, in mancanza, dei criteri programmatici di cui all'art. 3 della stessa legge.

Con il medesimo atto deliberativo il Consiglio regionale stabilisce i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni dei comparti commerciali omogenei di cui all'art. 1, nonché le tipologie delle iniziative assunte in tali ambiti ammissibili a finanziamento agevolato, in quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel Programma regionale di sviluppo e nelle vigenti «Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale» di cui all'art. 32 del DM 14 gennaio 1972.

2. Il Consiglio regionale stabilisce altresì i criteri generali, relativi ai termini, alle modalità e ai limiti sull'assunzione del rischio di cambio per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 3.

3. La concessione del benessere agli organismi che assumono il rischio di cambio viene deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 5.

1. Il Comitato circondariale di Rimini, previa autorizzazione della Giunta regionale, può partecipare al fondo rischi di Consorzi-fidi o ad altri organismi che assumano il rischio di cambio in funzione degli obiettivi della presente legge, nei limiti stabiliti dalla Giunta stessa.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 3.500.000.000 per il triennio 1989-1991, di cui lire 1.500.000.000 sull'esercizio finanziario 1989, si fa fronte con i fondi, a tale scopo accantonati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1989-1991, al Fondo globale di cui al Cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo», secondo l'esatta destinazione prevista alla voce 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e con la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1989 che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione del bilancio per lo stesso esercizio.

2. La Giunta regionale, ove necessario o autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 maggio 1989

GUERZONI

89R0586

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1989, n. 18.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, concernente il potenziamento delle strutture produttive zootecniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 35 del 27 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29, così come modificato dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31, e dall'art. 4 della L.R. 3 novembre 1984, n. 46, è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 maggio 1989

GUERZONI

89R0587

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1989, n. 19.

Istituzione del Parco storico di Monte Sole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 37 del 31 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco regionale e finalità

1. Con la presente legge è istituito il Parco Storico di Monte Sole. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva e alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del Parco, ricomprendendo comunque tutti i territori interessati dagli avvenimenti storici dei quali si vuol mantenere viva la memoria.

2. Finalità del Parco sono:

a) restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela nonché realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale;

b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi dell'insorgenza partigiana e in particolare della brigata «Stella rossa», per la liberazione d'Italia, unitamente a quella degli eventi accaduti

nell'autunno 1944 a Monte Sole e nel circostante territorio tra Reno e Setta che videro lo scatenarsi della barbarie nazifascista contro inermi popolazioni, l'eccidio spietato di uomini, donne, vecchi e bambini, nel quale si attuò il sacrificio di intere comunità;

c) mantenere aperta la riflessione su quei fatti, partendo dalle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare assegnata alla città di Marzabotto e approfondire la conoscenza storica e scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali che favorirono la nascita del fenomeno fascista in Italia e del fenomeno nazista in Germania con la conseguente costruzione della sua macchina di morte. In particolare vanno promossi studi, ricerche, incontri che, approfondendo la conoscenza dei fatti e delle loro cause più influenti e meno evidenti, aiutino a vigilare, con coscienza lucida e attenta, sugli avvenimenti del mondo attuale per opporsi ad ogni pur pallido indizio di rinascita di un «sistema di morte e di sterminio» finché vi sia tempo, e in questo modo offrire alle giovani generazioni una vera e propria «scuola di pace» che sappia indicare le vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, sulla base delle esperienze del passato nonché sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, che furono tanto vivi nella popolazione locale che animò la Resistenza, che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e che devono essere instancabilmente affermati;

d) sostenere tutte quelle attività sociali, economiche e produttive che — compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale — possano contribuire a riportare la vita tramite la pacifica attività umana, laddove si volle seminare morte e distruzione sotto l'impulso dell'aberrante ideologia del Terzo Reich.

3. Tali finalità si inquadrano nella volontà di sviluppare i valori umani e sociali che ispirarono uomini e donne di ogni convinzione politica, matrice culturale, fede religiosa e condizione sociale nel corso della lotta di liberazione, nell'unità più larga tra i combattenti e le comunità locali, con il comune obiettivo di restituire la libertà a tutto il popolo e piena dignità alla Nazione.

4. La Regione, la Provincia di Bologna, la Comunità montana dell'Appennino Bolognese n. 1 ed i Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, il cui territorio ricade nel perimetro del Parco, uniformeranno la loro azione agli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente storico-naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate nella presente legge.

Art. 2.

Strumenti di pianificazione

1. Il piano territoriale del Parco è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Il termine per l'adozione del piano territoriale del Parco è di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il piano territoriale del Parco prevede, oltre alle altre zone territoriali omogenee, anche la «zona del Memoriale», nella quale si concentrarono i più significativi eventi storici dei quali si vuole ricostruire, conservare e diffondere la memoria. Vi si prevede il recupero delle testimonianze di vita e dell'ambiente circostante e la costruzione delle strutture necessarie per dar vita concretamente alla «scuola di pace» per le nuove generazioni indicate alla finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Attuazione del Parco di Monte Sole

1. Gli strumenti di attuazione del Parco sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del Capo IV del Titolo II della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 4.

Ente di gestione

1. L'ente di gestione del Parco è un consorzio costituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fra la Provincia di Bologna, la Comunità montana dell'Appennino Bolognese n. 1 ed i Comuni territorialmente interessati dal Parco, a norma degli articoli 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

2. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'ente di gestione si applicano le norme degli artt. 13 e 14 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 6.

Comitato per la ricerca e consulenza storica

1. Date le rilevanti valenze storiche connesse all'attuazione del Parco, è istituito, per nomina dell'ente di gestione, un Comitato di nove membri da comporsi con qualificati esperti su discipline storiche, umanistiche e sociali, indicati dai Comuni interessati e dalla Provincia di Bologna di concerto con il «Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto».

2. Compito del Comitato per la ricerca e consulenza storica è quello di svolgere una approfondita ricerca storica e sociale sulla nascita e lo sviluppo della Resistenza, nel più ampio contesto territoriale entro cui si situa il Parco, nonché di ricostruire con chiaro rigore scientifico, la sequenza degli eccidi perpetrati nel 1944 unitamente ad ogni altro episodio e circostanza relativi a quegli eventi nello spirito delle finalità e volontà espresse nell'art. 1.

3. Il Comitato per la ricerca e consulenza storica dovrà inoltre affiancarsi al Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 per svolgere il compito di consulenza permanente relativa ad ogni aspetto di documentazione storica e sociale necessaria ai fini di una corretta ed efficace gestione del Parco.

Art. 7.

Promozione e coordinamento regionale

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione e coordinamento ai sensi dell'art. 29 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 8.

Convenzioni

1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità private l'ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

Art. 9.

Indennizzi

1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi, al riparto dei finanziamenti regionali, nonché alla copertura finanziaria, si applicano rispettivamente le norme degli artt. 34, 35, 36 e 40 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 maggio 1989

GUERZONI

(Omissis).

89R0588

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20.

Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del circondario di Rimini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 40 del 9 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, nell'ambito della provincia di Forlì, il Circondario di Rimini, Ente regionale di diritto pubblico dipendente dalla Regione, ai sensi dell'art. 117 Cost. e dell'art. 13 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Circondario è strumento operativo della Regione per il decentramento delle funzioni amministrative ai sensi del terzo comma dell'art. 54 St., con compiti di programmazione, pianificazione, promozione e coordinamento delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

3. Nella circoscrizione del Circondario opera una sezione del Comitato regionale di controllo.

4. Il Circondario promuove e realizza la partecipazione degli Enti locali e dei cittadini secondo i principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Ambito territoriale

1. Il Circondario esplica la propria attività nell'ambito costituito dai territori dei Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

2. Sede del Circondario è Rimini.

Art. 3.

Funzioni

1. Il Circondario di Rimini assume gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale che, per il restante territorio regionale, sono attribuiti alle Province.

2. Per una più adeguata realizzazione delle attività previste al primo comma, il Circondario può compiere e promuovere studi e ricerche, anche chiedendo la collaborazione dei Comuni, dei loro Consorzi e della Provincia, e può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli Enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del Circondario stesso.

3. Il Circondario esercita inoltre le funzioni amministrative già demandate al Comitato circondariale di Rimini dalla vigente legislazione regionale.

4. Tutte le funzioni che le leggi regionali delegano alle Province devono intendersi attribuite, nella relativa circoscrizione, al Circondario di Rimini.

Art. 4.

Autonomia statutaria

1. Al Circondario è riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, autonomia statutaria.

2. Lo statuto è deliberato, a voto segreto, dal Comitato circondariale col voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati.

3. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, la deliberazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro trenta giorni. Alla seconda votazione della stessa seduta, lo statuto è adottato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

4. Lo statuto è trasmesso al Consiglio regionale, il quale prima di approvarlo, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, può chiederne, una sola volta, il riesame. La richiesta di riesame interrompe il decorso dei termini. Dal giorno della ricezione delle nuove determinazioni decorre un termine di ulteriori trenta giorni, entro il quale il Consiglio regionale adotta i provvedimenti definitivi.

5. Lo statuto determina, per quanto non previsto dalla presente legge, l'organizzazione del Circondario, regolando, in particolare, i criteri di riparto delle attribuzioni fra gli organi, il funzionamento degli organi stessi, le modalità di informazione e partecipazione in relazione alla loro attività.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi del Circondario:

- il Comitato circondariale;
- l'Ufficio di presidenza;
- il Presidente.

2. Il Consiglio regionale determina con proprio provvedimento, sulla base della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti gli organi circondariali.

Art. 6.

Composizione ed elezione del Comitato circondariale

1. Il Comitato circondariale è composto da trenta membri eletti dai Consigli comunali di cui all'art. 2, anche al di fuori del proprio ambito.

2. L'elezione dei componenti del Comitato avviene a Rimini, in un medesimo giorno fissato dal Presidente della Regione, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni sono pubblicati nell'albo pretorio di ciascun Comune.

3. Presso il Comune di Rimini è costituito l'Ufficio elettorale, composto dal Sindaco e dai capigruppo consiliari. Funge da segretario il segretario comunale.

4. Entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'Ufficio elettorale attribuisce ad ogni raggruppamento politico, presente in almeno uno dei Consigli comunali del circondario, un numero di seggi in seno al Comitato proporzionale al numero dei voti riportati da ciascuna lista nelle sezioni elettorali dei Comuni del circondario, per le elezioni per il Consiglio provinciale di Forlì; i seggi sono attribuiti con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.

5. Entro le ore 12 del quinto giorno precedente le elezioni la lista dei candidati, il cui numero non può superare quello dei componenti il Comitato, deve essere presentata, unitamente alla dichiarazione di accettazione sottoscritta dagli interessati, all'Ufficio elettorale da uno o più componenti dei Consigli comunali interessati. Le liste dei candidati saranno composte tenendo conto dell'opportunità di favorire il più possibile la rappresentanza di tutti i Comuni del circondario, tenuto conto altresì del peso demografico di ciascun Comune.

6. In caso di mancata presentazione di lista, o di presentazione di lista con un numero di candidati inferiori a quello attribuito, i seggi resi liberi vengono riassegnati alle altre liste con i meccanismi proporzionali di cui al quarto comma.

7. Il Sindaco di Rimini cura la stampa delle schede elettorali. Le schede, di colore diverso per ciascuna lista, contengono il cognome e il nome del candidato della lista.

8. Ciascun consigliere vota per un numero di candidati, compresi nella medesima lista, cui egli appartiene o dichiara di appartenere, non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, dei seggi attribuiti alla corrispondente lista.

9. Sono eletti componenti dell'assemblea coloro che, all'interno di ciascuna lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti di preferenza è eletto il più anziano di età; in assenza di preferenza si segue l'ordine di presentazione della lista.

10. Agli eletti, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano, all'interno di ciascuna lista, coloro che li seguono secondo l'ordine di graduatoria risultante dal numero delle preferenze ottenute.

11. L'individuazione delle liste che concorrono all'assegnazione dei seggi, la disposizione delle urne in numero corrispondente alle liste, e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale.

Art. 7.

Durata in carica

1. Il Comitato circondariale dura in carica cinque anni.

2. L'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata entro trenta giorni dalla data di convalida degli eletti del Consiglio provinciale di Forlì. I componenti del Comitato rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. La prima riunione del Comitato circondariale è indetta dal Presidente uscente del Comitato scaduto, per una data compresa entro il cinquantesimo giorno dalle elezioni.

Art. 8.

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza

1. Il Comitato circondariale, nella sua prima seduta, provvede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, in base alla discussione di documenti politico-programmatici collegati a liste che indicano il nome del Presidente e dei membri dell'Ufficio di presidenza.

2. L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza ha luogo per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se dopo due votazioni nessuna delle liste dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro i successivi 10 giorni, nella quale si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due liste che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. Sono proclamati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Lo statuto regola i compiti, le funzioni e la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, la loro revoca e la sostituzione dei rispettivi componenti.

Art. 9.

Attribuzioni del Comitato circondariale

1. Spetta in ogni caso al Comitato circondariale:

- a) deliberare lo statuto previsto dall'art. 4;
- b) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario e patrimoniale;
- c) formulare i programmi annuali delle attività;
- d) determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'ente;
- e) approvare i regolamenti dell'ente.

Art. 10.

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circondario di Rimini; provvede alla ripartizione degli incarichi tra i componenti l'Ufficio di presidenza; convoca e presiede il Comitato, sentito l'Ufficio di presidenza; convoca e presiede l'Ufficio di presidenza; designa il componente dell'Ufficio di presidenza incaricato di sostituirlo.

Art. 11.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza ha il compito di:

- a) curare i rapporti con gli organismi e gli altri enti operanti nel territorio di propria competenza;
- b) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
- c) esercitare ogni altra attribuzione dell'ente, la cui titolarità non sia stata diversamente disposta con legge o con statuto.

Art. 12.

Revisori dei conti

1. Il Comitato circondariale nomina, per ogni esercizio finanziario, un collegio di sindaci revisori dei conti.

2. La composizione e le funzioni del collegio sono definite dallo statuto.

TITOLO II

CONTROLLI

Art. 13.

Controllo preventivo

1. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato circondariale, oltre allo statuto ai sensi dell'art. 4, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ad eccezione di quelle conseguenti a deliberazioni di prelievamento dai fondi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed il conto consuntivo.

Il Consiglio regionale, qualora non intenda approvare il bilancio nel testo sottoposto dal comitato circondariale, trasmette al Comitato circondariale le proprie osservazioni invitandolo a un nuovo esame del bilancio stesso. Nel caso di mancato recepimento di tali osservazioni il Consiglio può approvare il bilancio con le modifiche e le integrazioni, connesse con le osservazioni stesse.

2. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere presentato — unitamente alla relazione del collegio dei revisori — entro il 20 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

3. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale:

- a) i provvedimenti concernenti:
 - 1) la pianta organica del personale;
 - 2) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
 - 3) i regolamenti per il funzionamento del Circondario;
 - 4) i provvedimenti per la copertura dei posti della pianta organica (concorsi, comandi, distacchi o messa a disposizione);
 - 5) l'affidamento del servizio di tesoreria;
 - 6) la partecipazione a enti, società o consorzi;

b) i provvedimenti che impegnano il bilancio per oltre un anno, o che comunque comportino un onere superiore a 100 milioni.

4. I provvedimenti elencati al terzo comma divengono comunque esecutivi se la Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi, con provvedimento motivato non ne pronuncia l'annullamento per vizi di legittimità o non rinvia il provvedimento con le proprie osservazioni al Comitato circondariale invitandolo ad un riesame nel merito.

L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame dell'atto. In tal caso l'atto diviene esecutivo se, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, non venga pronunciato l'annullamento o negata l'approvazione.

5. I provvedimenti di cui alla lettera a), n. 4 del terzo comma non divengono esecutivi per decorrenza di termini e divengono efficaci dopo l'espressa approvazione della Giunta regionale.

Art. 14.

Controllo successivo

1. Il Circondario è tenuto a inviare all'Assessore delegato alla vigilanza sugli atti del Circondario l'elenco di tutti gli atti adottati dagli organi circondariali non soggetti ad approvazione. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore può chiedere chiarimenti.

2. La Giunta regionale può altresì annullare i provvedimenti di cui al precedente comma dei quali, a seguito della richiesta di chiarimenti, abbia constatato l'illegittimità, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti stessi.

Art. 15.

Controllo sugli organi

1. Nel caso in cui non possa essere oggettivamente assicurato il normale funzionamento degli organi per le seguenti cause:

a) incapacità di eleggere il Presidente o l'Ufficio di presidenza;
b) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei membri dal Comitato circondariale;

c) mancata approvazione dei bilanci, il Presidente della Regione, su conforme delibera del Consiglio regionale, decreta lo scioglimento degli organi del Circondario.

2. Con lo stesso decreto è nominato un commissario per l'amministrazione provvisoria. I nuovi organi sono eletti entro tre mesi.

3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, il Presidente della Regione assegna un termine per il suo compimento, trascorso inutilmente il quale, nomina un commissario per l'adozione dell'atto stesso.

TITOLO III

BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 16.

Entrate e patrimonio

1. Le entrate del Circondario sono costituite da:

a) contributo ordinario della Regione per la copertura delle spese di funzionamento la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio regionale;

b) contributi assegnati dalla Regione per la realizzazione delle attività di competenza del Circondario;

c) altri finanziamenti pubblici per l'attuazione di programmi e l'espletamento di servizi;

d) proventi riscossi per servizi ed attività ed introiti derivanti a qualunque titolo dalla gestione dei beni amministrati dal Circondario.

2. Il Circondario ha un proprio patrimonio formato dai beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. La Giunta regionale provvede ad assegnare al Circondario il patrimonio iniziale, indicando i beni assegnati e il titolo di assegnazione.

3. Il regolamento circondariale di amministrazione e contabilità, redatto in conformità ai principi fissati dalla L.R. 6 luglio 1977, n. 31, è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 17.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Circondario coincide con l'anno solare. Il Circondario ha l'obbligo del pareggio di bilancio. Il bilancio di previsione è deliberato dal Comitato circondariale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Non si può procedere all'approvazione del bilancio se non si sia provveduto all'approvazione del conto consuntivo del penultimo esercizio rispetto a quello cui il bilancio si riferisce; in tal caso la mancata approvazione del bilancio comporta la sospensione delle erogazioni per le spese di finanziamento previste dall'art. 18.

2. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato approvato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre, il Comitato stesso delibera l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un massimo di tre mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa di funzionamento.

4. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Comitato circondariale entro il 31 dicembre ma non ancora approvato dal Consiglio regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo fino all'intervenuta approvazione del Consiglio regionale. Tale gestione è limitata ad un dodicesimo per ogni mese di pendenza dell'approvazione e, limitatamente alle spese di funzionamento.

Art. 18.

Norme finanziarie

1. Per la copertura della spesa relativa al contributo ordinario, nel bilancio regionale è istituito un apposito capitolo denominato «Oneri di funzionamento del Circondario di Rimini» la cui entità è determinata annualmente dalla legge di bilancio, ai sensi del I comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

2. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario all'impegno della somma stanziata e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma dell'art. 61 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal legale rappresentante del Circondario vistata dal responsabile della ragioneria dell'ente stesso, in ragione del 70% degli importi certificati.

3. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le circostanze dell'esercizio provvisorio di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 l'acconto previsto al secondo comma viene impegnato e contestualmente liquidato in ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.

TITOLO IV

PERSONALE

Art. 19.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del personale del ruolo del Comitato circondariale di Rimini è stabilita nel modo seguente:

Seconda qualifica funzionale	post. n.	3
Terza qualifica funzionale	post. n.	5
Quarta qualifica funzionale	post. n.	21
Quinta qualifica funzionale	post. n.	13
Sesta qualifica funzionale	post. n.	40
Settima qualifica funzionale	post. n.	28
Ottava qualifica funzionale	post. n.	37
Prima qualifica dirigenziale	post. n.	10
Seconda qualifica dirigenziale	post. n.	4
Totale	post. n.	161

Art. 20.

Regolamento organico

1. Spetta al Comitato circondariale deliberare il regolamento organico del personale e la struttura organizzativa dell'ente, nel rispetto della disciplina derivante dagli accordi sindacali del comparto di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) i profili professionali e la declaratoria delle mansioni del personale per ciascuna delle qualifiche funzionali;

b) la dotazione organica di ciascun profilo professionale nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale;

c) modalità e criteri per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative ai diversi livelli;

d) modalità per la costituzione e l'estinzione del rapporto di lavoro nonché i diritti, doveri e responsabilità del personale;

e) l'articolazione e la dotazione organica delle strutture organizzative dell'ente.

Art. 21.

Trattamento giuridico ed economico

1. Al personale del Circondario si applica la normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale derivante dagli accordi sindacali del comparto di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 22.

Trasferimento del personale al Circondario

1. Il personale del ruolo regionale che presta servizio presso il Comitato circondariale è trasferito nel ruolo dell'ente medesimo, con apposito atto della Giunta regionale, con le procedure stabilite dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30.

2. Detto personale mantiene la qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita nell'ordinamento di provenienza e il trattamento economico maturato.

3. La Regione e il Circondario, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione transitoria per la mobilità dall'organico regionale a quello del Circondario e viceversa, entro le dotazioni fissate dagli articoli 19 e 23, al fine di pervenire al migliore assetamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà essere conforme a quella vigente per la mobilità interna regionale.

Art. 23.

Dotazione organica del personale regionale

1. Alla dotazione organica complessiva del ruolo regionale prevista dall'art. 27 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni sono apportate le seguenti riduzioni:

Seconda qualifica funzionale	posti n.	3
Terza qualifica funzionale	posti n.	5
Quarta qualifica funzionale	posti n.	22
Quinta qualifica funzionale	posti n.	13
Sesta qualifica funzionale	posti n.	40
Settima qualifica funzionale	posti n.	33
Ottava qualifica funzionale	posti n.	45
Totale	posti n.	161

Art. 24.

Servizi circondariali

1. Per l'esercizio delle funzioni ad esso demandate, il Circondario si avvale del Servizio circondariale agricoltura e alimentazione e del Servizio circondariale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali con sede in Rimini, che, per tali fini, sono posti alla dipendenza funzionale degli organi del Circondario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Prima elezione del Comitato circondariale

1. In sede di prima attuazione della presente legge l'elezione dei componenti del Comitato circondariale è effettuata, secondo il disposto dell'art. 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Comitato così eletto resta in carica fino al primo rinnovo, successivo all'entrata in vigore della presente legge, del Consiglio provinciale di Forlì.

Art. 26.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il Titolo I della L.R. 22 gennaio 1974, n. 6 ed il settimo alinea del terzo comma dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.

Art. 27.

Norma finale

1. Qualora venga istituita la Provincia di Rimini la presente legge è abrogata.

2. Gli organi circondariali continuano la loro attività fino all'elezione del Consiglio provinciale.

3. Con apposito provvedimento sarà disposto in ordine al trasferimento e all'utilizzo del personale e del patrimonio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 giugno 1989

GUERZONI

89R0589

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 21.

Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento del centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 40 del 9 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al Consorzio denominato «Centro operativo ortofrutticolo» con sede in Ferrara, costituito con D.P.R. 29 maggio 1976, e retto dallo statuto approvato con D.P.R. 10 dicembre 1987.

2. La partecipazione della Regione è regolata dalle vigenti norme statutarie.

3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modificazioni statutarie assunte nelle forme di legge.

Art. 2.

1. I diritti inerenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore all'uopo delegato.

Art. 3.

1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi del Consorzio, secondo quanto previsto nello statuto del «Centro operativo ortofrutticolo».

Art. 4.

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alle spese di funzionamento del Centro, secondo quanto previsto nello statuto consortile.

2. Per l'esercizio 1989 il contributo è determinato in Lire 100.000.000.

3. L'entità del contributo annuale, per gli esercizi successivi al 1989, sarà determinata dalla legge annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo per l'esercizio 1989, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86610 del bilancio di previsione per l'esercizio 1989, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 7 allegato alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà collocato nell'ambito del programma 03 «Ortofruttivicultura e colture industriali», Settore 02 «Agricoltura e Alimentazione» Sezione 3^a «Attività produttive».

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 giugno 1989

GUERZONI

89R0590

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1989, n. 13.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 16 maggio 1989).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In via di interpretazione autentica degli articoli 31 e 251 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, i dirigenti assegnati ai gruppi di staff sono equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti preposti ai Servizi di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della loro sostituzione in caso di assenza, impedimento e vacanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della citata legge 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 2.

1. All'articolo 28, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «Per l'elaborazione della prova scritta» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti connessi alla realizzazione delle prove concorsuali».

2. All'articolo 28, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, viene aggiunta la seguente frase: «In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione regionale per la ritenuta dei contributi sindacali.».

Art. 3.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 36, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni per «posti annualmente disponibili» si intendono i posti disponibili al 1^o gennaio dell'anno medesimo.

Art. 4.

1. All'articolo 37, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «rappresentanze sindacali» è aggiunta la frase: «In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione regionale per la ritenuta dei contributi sindacali.».

Art. 5.

1. All'articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «, con particolare riguardo al risultato conseguito nel corso-concorso di cui all'articolo 36» sono soppresse.

Art. 6.

1. All'articolo 40, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio».

2. All'articolo 40, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la prima fase consiste in una prova orale vertente sui servizi d'istituto: la prova si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione non inferiore ai sei decimi.».

3. All'articolo 40, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «delle prove scritta e orale» sono sostituite dalle parole «della prova orale».

Art. 7.

1. All'articolo 56, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «agli appartenenti al Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle parole «al personale di cui al primo comma».

2. All'articolo 56, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «del Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle parole «di cui al primo comma».

Art. 8.

1. All'articolo 74, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «Unità sanitarie locali» sono aggiunte le seguenti «ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali»; dopo le parole «Unità sanitaria locale» sono aggiunte le seguenti «, del Comitato».

Art. 9.

1. All'articolo 155, primo comma, numero 3, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «designati dalle rappresentanze sindacali» sono sostituite dalle parole «eletti, nel proprio ambito, dal personale regionale medesimo».

Art. 10.

1. All'articolo 157, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi

indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione regionale per la ritenuta dei contributi sindacali.»

Art. 11.

1. All'articolo 168, primo comma, lettera e), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; alla lettera f), le parole «, di cui almeno uno degli uffici periferici designati per la durata di un biennio dalle rappresentanze sindacali.» sono sostituite dalle parole «eletti, nel proprio ambito, per la durata di un triennio, dal personale regionale medesimo.»

2. All'articolo 168, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola «designati» è sostituita dalla parola «eletti».

Art. 12.

1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare negli organi collegiali di cui agli articoli 155 e 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene mediante elezione da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.

2. L'assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuata fra liste concorrenti in ragione proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista; nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse dai votanti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui agli articoli 14 e 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, apposite liste concorrenti di candidati, mediante dichiarazione sottoscritta da non meno di 40 dipendenti; il numero dei candidati da designarsi per ogni lista deve essere almeno il doppio rispetto a quello dei rappresentanti da eleggere.

4. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei rappresentanti da eleggere.

5. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall'incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.

6. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

1. All'articolo 170 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione regionale per la ritenuta dei contributi sindacali.»

Art. 14.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà, ai sensi dell'articolo 12, al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione del personale ed al Comitato di gestione del Fondo Sociale.

2. Gli organi collegiali di cui al primo comma, attualmente in carica, continueranno ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di insediamento dei nuovi organi costituiti secondo le modifiche previste dalla presente legge.

Art. 15.

1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accordo per la ripartizione delle aspettative per motivi sindacali si intende debba avvenire fra le tre organizzazioni sindacali con il maggior numero di deleghe conferite alle organizzazioni medesime per la ritenuta dei contributi sindacali.

Art. 16.

1. Al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il numero «renta» è sostituito dal numero «trentasci».

Art. 17.

1. Per le esigenze delle segreterie particolari e degli uffici di segreteria di cui agli articoli 17, 198 e 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 45, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«2. Il segretario particolare è l'addetto di segreteria di cui al comma 1 possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici.

3. Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari e gli addetti di segreteria sono collocati in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.»

3. Ai segretari particolari di cui all'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all'articolo 238 della legge regionale 1° marzo 1985, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

1. All'articolo 259, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «con i posti disponibili nell'organico di cui al comma 1 e di quelli che si renderanno, di volta in volta, disponibili.» sono sostituite dalle seguenti «, a partire dal 1° gennaio 1988 con il 20% dei posti disponibili nell'organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili.»

Art. 19.

1. All'articolo 22, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.» sono aggiunte le parole «ed ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22.» e le parole «del medesimo articolo.» sono sostituite dalle parole «dei medesimi articoli.»

Art. 20.

1. All'articolo 23, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «in vigore alla data del passaggio» sono aggiunte le parole «in base alla suddetta normativa.»

Art. 21.

1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 della suddetta legge regionale si intende riferita esclusivamente a quelle fasi delle procedure di concorso non ancora espletate alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, mentre non si intendono applicabili a speciali normative regionali vigenti in materia di assunzione di personale per esigenze eccezionali connesse all'esercizio di particolari funzioni.

Art. 22.

1. All'articolo 25, comma 2, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, dopo le parole «ulteriori sei mesi» sono aggiunte le seguenti: «il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro.»

2. All'articolo 25, comma 6, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, dopo le parole «comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a).»

Art. 23.

1. L'articolo 40 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è abrogato.

Art. 24.

1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, per personale in posizione di comando si intende anche quello indicato dall'articolo 25 della legge regionale 26 ottobre 1957, n. 33.

2. All'articolo 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è aggiunta la seguente frase «Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1° ottobre 1987 dalla tabella «B» allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.»

Art. 25.

1. In conseguenza degli adempimenti connessi all'entrata in vigore delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 9 marzo 1988, n. 10, sarà rideterminato, entro il 30 giugno 1990, l'organico del personale del ruolo unico regionale.

2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1 ed in attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la ripartizione dei posti per profilo professionale, ai fini dei concorsi pubblici e ad ogni altro fine, viene effettuata, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, riferiti ai concorsi interni per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 26.

1. Per esigenze straordinarie o integrative che interessano l'Amministrazione regionale e, in particolare, per l'espletamento dei compiti connessi con la tenuta dell'Albo nazionale costruttori, la Regione è autorizzata ad assegnare al provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia personale regionale nel limite massimo di due unità di qualifica non superiore a consigliere.

Art. 27.

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali, fra il personale regionale da comandare presso gli Enti medesimi ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono ricompresi, nel limite di 4 unità, anche dipendenti appartenenti alla qualifica di dirigente.

2. La spesa per il personale comandato ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, fa carico all'Amministrazione regionale.

Art. 28.

1. In sede di prima applicazione del «Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente» da adottare ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni — con riferimento ai concorsi per l'accesso alla dirigenza già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge — sono fatti salvi a tutti gli effetti esclusivamente gli adempimenti già espletati in esecuzione del D.P.G.R. 1° ottobre 1987, n. 0458/Pres., nei limiti in cui l'emananda disciplina regolamentare corrisponda integralmente a quella precedente.

2. Si prescinde dal parere del Consiglio di Amministrazione del personale qualora le disposizioni del nuovo regolamento corrispondano integralmente a quelle contenute nel regolamento emanato con D.P.R.G. 1° ottobre 1987, n. 0458/Pres.

Art. 29.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 maggio 1989

BIASUTTI

89R0566

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 marzo 1989, n. 0150/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39: «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia» - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 maggio 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, con la quale si è provveduto a disciplinare le strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Rilevato che l'art. 62 della suindicata legge regionale prevede che le relative norme di esecuzione vengano emanate con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa;

Ritenuto di provvedere all'emanazione di dette norme;

Vista la legge regionale 1° marzo 1987, n. 7;

Vista la proposta del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive formulata nella seduta del 7 marzo 1989;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 17 marzo 1989;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia», allegato al presente decreto quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 23 marzo 1989

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 aprile 1989
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 7, foglio 174

Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1988 n. 39 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto per «legge» si intende la legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, per legge n. 426/1971 si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamata nell'art. 34 della legge, concernente la «Disciplina del commercio», per D.P.G.R. n. 02277/1977 si intende il D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02277, «Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso ed ambulante», per sezione speciale del Registro di cui all'art. 34 della legge si intende la sezione speciale del Registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 2.

Con il termine «gestione unitaria» di cui agli articoli 2 e 9 della legge si intende l'esercizio ricettivo facente capo ad un unico soggetto, titolare o gestore, che deve essere munito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 6 e 12 della legge.

Art. 3.

Per ottenere la classificazione di una struttura ricettiva alberghiera, l'aspirante titolare o gestore deve presentare al Comune competente per territorio, contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva, domanda su apposita scheda di denuncia, compilata su modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dell'attrezzatura e dei servizi relativi alla struttura ricettiva alberghiera.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) il certificato di agibilità;
- b) l'attestazione sanitaria con l'indicazione della composizione del numero di camere o unità abitative e del relativo numero di letti;
- c) il certificato di prevenzione incendi se prescritto dalle vigenti disposizioni o documento sostitutivo;
- d) una relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e la qualità dei servizi offerti, sulla dotazione degli impianti ed attrezzature, sull'ubicazione ed aspetto esterno nonché sul numero e qualificazione professionale del personale che completa la scheda di denuncia;
- e) planimetria, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100.

Art. 4.

Gli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui al sesto comma dell'art. 3 della legge necessari per far assumere all'albergo contrassegnato da cinque stelle la denominazione «lusso» risultano da:

- 1) eccezionali elementi qualitativi delle strutture ricettive quali:
 - vista panoramica;
 - pregi architettonici, artistici, della costruzione;
 - tipo di costruzione che si distingue dagli edifici circostanti e da altri alberghi della zona per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, parco riservato, etc.;
 - rilevante ampiezza e sontuosità dell'entrata, della hall, delle sale ad uso comune, delle camere, esistenza di appartamenti;
 - ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
 - montacarichi e monta vivande;
 - eccellente funzionalità di tutti gli impianti;
 - grande ristorante;
 - terrazza e solarium;
 - per le località turistiche, impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;

2) eccezionale qualità nel settore dell'arredamento della struttura data da:

- tappeti;
- mobili di pregio;
- arredi e tendaggi di particolare tono;
- televisione, filodiffusione o radio in tutte le camere;
- impianti di illuminazione adeguati ai singoli ambienti;
- posateria e stoviglie di tono particolare;

3) particolare qualità del servizio quale:

- una direzione altamente qualificata;
- servizio di portineria e di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
- rapporto favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti;
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi con anche alle conoscenze di lingue estere;
- dotazioni di uniformi di identificazione degli addetti ai vari servizi;
- servizio bar e ristorante altamente qualificati.

Art. 5.

Nel caso in cui i requisiti delle dipendenze, di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge, comportino una classificazione diversa da quella della casa madre, si dà luogo ad un provvedimento di classificazione separato.

Art. 6.

Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di validità della classificazione di cui all'art. 3 della legge, i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere devono far pervenire al Comune competente per territorio le apposite schede di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi della loro struttura debitamente compilate in ogni loro parte.

Il Comune esaminate le denunce, nonché esperiti gli eventuali accertamenti che riterrà necessari, procederà alla riclassificazione degli esercizi ricettivi con le modalità di cui all'art. 4 della legge.

Verso tale provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 5 della legge.

Art. 7.

Il titolare o gestore che si trovi nelle condizioni di cui al quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge deve richiedere la revisione della classifica attribuita alla propria struttura ricettiva alberghiera presentando domanda sull'apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Nella domanda di riclassificazione la dichiarazione del titolare o gestore di non intervenuta modifica delle caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del presente Regolamento sostituisce la documentazione prevista dal medesimo articolo.

Art. 8.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere, oltre alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6 della legge, il richiedente deve presentare domanda su carta legale nella quale dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità (nome-cognome-data e luogo di nascita) e la residenza. In caso l'azienda alberghiera sia gestita da una Società, le generalità da indicare dovranno essere oltre a quelle della Società anche quelle del gestore nominato dalla Società;
- b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, né di trovarsi nelle condizioni previste dal n. 2 dello stesso articolo;

d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati);

e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (qualora si sia contravvenuto, dovrà essere specificatamente dichiarato);

f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato né sottoposto a interdizione, qualora non sia intervenuta la riabilitazione. Di non essere interdetto o inabilitato;

g) l'indicazione della denominazione ed ubicazione della struttura ricettiva alberghiera.

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce e la firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Alla domanda dovrà essere allegata, nel caso la struttura ricettiva alberghiera sia gestita da una Società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.

Ottenuta la classificazione della struttura ricettiva il richiedente, prima che gli venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, deve presentare al Comune competente per territorio ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione comunale.

Art. 9.

L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla tipologia ed alla denominazione della struttura ricettiva alberghiera, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva e all'ubicazione. Deve inoltre essere indicato se la struttura è aperta per tutto l'anno o solo stagionalmente.

Art. 10.

Ai fini dell'esame delle tariffe da parte della Commissione di cui all'art. 7 della legge, entro il mese di aprile dell'anno precedente a cui le tariffe si riferiscono, le associazioni di categoria sono tenute ad inviare alla Direzione regionale del commercio e del turismo motivate proposte di variazione dei prezzi.

Art. 11.

La denuncia prezzi che il titolare o gestore di una struttura ricettiva alberghiera è obbligato a presentare al Comune, nel cui ambito è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio di ogni anno a valere per l'anno successivo deve essere compilata su apposito modulo fornito dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

La denuncia comprende le seguenti tariffe:

a) prezzo giornaliero delle camere con o senza servizi igienici privati;

b) prezzo giornaliero dell'unità abitativa con o senza servizi igienici privati;

c) pensione e/o mezza pensione, riferita all'alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato di ristorante.

I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento ed IVA.

La pensione comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione ed il pranzo.

La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione ed un pasto.

La differenza tra prezzi minimi e massimi denunciati per uno stesso periodo per le camere ad uno o due letti senza o con bagno non può essere superiore al 100%; tra i prezzi minimi e massimi di pensione la differenza non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati superi tale misura il comune provvederà d'autorità alla determinazione dei prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle percentuali indicate nel comma precedente.

Nel caso vengano denunciati soltanto prezzi minimi o soltanto prezzi massimi, questi saranno considerati «unici» da valere sia come minimi che come massimi.

I prezzi delle camere o della pensione con bagno devono essere denunciati soltanto se l'esercizio dispone di bagni o doccia annessi alle camere o destinati ad uso esclusivo degli ospiti delle stesse;

I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni.

Il prezzo della camera, se riferito a stanza a più di due letti, non potrà superare del 35%, per ogni letto in più, quello della camera a due letti dotata di servizi equipollenti.

Il prezzo della camera singola alla quale su espressa richiesta del cliente venga aggiunto un letto non può superare il 70% del prezzo massimo della camera a due letti.

Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non potrà superare del 20% quello massimo approvato per la camera ad un letto dotata di servizi equipollenti; il prezzo intero può, per contro, venire applicato nel caso una persona sola richieda espressamente l'assegnazione di una camera a due letti.

Nel caso la struttura ricettiva alberghiera non disponga di camere ad un letto, il prezzo della camera a due letti assegnata ad una persona sola non potrà superare il 70% del prezzo autorizzato per detta camera.

Art. 12.

La determinazione dei periodi di alta stagione, per le strutture ricettive alberghiere, viene stabilita annualmente dalla Commissione di cui all'art. 5 della legge, per le località proposte dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 13.

Le strutture ricettive all'aria aperta devono disporre di adeguata recinzione o, comunque, di adeguata schermatura almeno fino ad un'altezza di metri 2 dal livello del suolo, in modo tale da consentire un unico ingresso, sia pure distinto per pedoni e vetture (controllabile dal personale di sorveglianza).

Devono essere ubicate in località salubre.

Devono essere dotate di un servizio di custodia a mezzo di apposito personale all'ingresso ed all'interno dell'insediamento.

Il posto di pronto soccorso deve essere costituito da un apposito locale, possibilmente isolato dagli altri servizi comuni, attrezzato adeguatamente con brande e materassi, e dotato dell'occorrente per soccorsi di urgenza.

L'accesso al campo, i locali d'uso comune e di pronto soccorso devono essere convenientemente illuminati durante le ore notturne: il quadro di manovra degli impianti elettrici deve essere accessibile solo al personale addetto.

Le strutture ricettive all'aria aperta non possono trovare ubicazione in parchi, giardini, etc. che siano tutelati da leggi nazionali o regionali sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico o sulla protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali.

I gabinetti devono essere convenientemente ubicati e costruiti a regola d'arte; in particolare, devono essere illuminati e ventilati, dotati di chiusura idraulica e le pareti, fino a due metri dal suolo, nonché il pavimento, devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile.

Analoghe prescrizioni devono essere adottate per le docce.

Art. 14.

Gli enti ed associazioni senza scopo di lucro possono realizzare strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico ma destinate ad ospitare unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

L'apertura, la classifica e l'esercizio delle strutture di cui al comma precedente avvengono con le procedure contemplate dagli artt. 10, 11 e 12 della legge.

I gestori delle strutture, di cui al primo comma, non sono tenuti all'iscrizione nella «sezione speciale del registro esercenti il commercio» prevista dall'art. 12.

I prezzi praticati nelle strutture di cui al primo comma non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 14 della legge.

Art. 15.

Per ottenere la classificazione di una struttura ricettiva all'aria aperta, l'aspirante titolare o gestore deve presentare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura, domanda su apposita scheda di denuncia, compilata su modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dell'attrezzatura e dei servizi relativi alle strutture ricettive all'aria aperta.

Art. 16.

Il titolare o gestore che si trovi nelle condizioni di cui al settimo comma dell'art. 10 della legge deve richiedere la revisione della classifica attribuita alla propria struttura ricettiva all'aria aperta, presentando domanda sull'apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 17.

Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di validità della classificazione di cui all'art. 10 della legge i titolari o gestori delle strutture ricettive all'aria aperta devono far pervenire al Comune competente per territorio le apposite schede di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi delle loro strutture debitamente compilate in ogni loro parte.

Il Comune, esaminate le denunce, nonché esperiti gli eventuali accertamenti che riterrà necessari, procederà alla riclassificazione dei complessi ricettivi con le modalità di cui all'art. 4 della legge.

Verso tale provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 5 della legge.

Art. 18.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una struttura ricettiva all'aria aperta deve essere presentata al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del richiedente l'autorizzazione;
- b) la località dove sorge o deve sorgere il complesso;
- c) il tipo di ricettività che si intende attuare;
- d) la capacità ricettiva ed il periodo di apertura del complesso;
- e) le eventuali attività di vendita di bevande e generi alimentari, di mensa etc.;
- f) la denominazione del complesso ricettivo.

Al corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

piano di situazione dell'area sulla quale insiste e dovrà insistere la struttura;

progetto di sistemazione dell'esercizio ricettivo, corredato di planimetria e sezioni adeguate, atte ad individuare l'assetto generale del complesso, con la previsione delle infrastrutture necessarie, la localizzazione e le caratteristiche strutturali delle attrezzature e degli impianti tecnologici, igienico-sanitari, sportivi, ricreativi e per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;

titolo di disponibilità dell'area.

Sull'iniziativa devono essere sentiti l'Autorità sanitaria, il Comando dei vigili del fuoco e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competenti per territorio, per il rilascio degli eventuali nulla-osta o autorizzazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 19.

Per poter iniziare l'attività il richiedente l'autorizzazione all'esercizio deve presentare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura ricettiva all'aria aperta, apposita domanda in carta legale, nella quale dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità (nome-cognome-data e luogo di nascita) e la residenza. In caso la struttura ricettiva sia gestita da una Società, le generalità da indicare dovranno essere oltre a quelle della Società anche quelle del gestore nominato dalla Società;

b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nè di trovarsi nelle condizioni previste dal n. 2 dello stesso articolo;

d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati);

e) di non aver contravenuto all'obbligo di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (qualora si sia contravenuto, dovrà essere specificatamente dichiarato);

f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato nè sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta la riabilitazione. Di non essere interdetto o inabilitato;

g) l'indicazione della denominazione ed ubicazione della struttura ricettiva.

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce e la firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi di cui all'art. 15 del presente Regolamento relativa alla classificazione della struttura e la indicazione delle tariffe dei vari servizi;

b) Regolamento interno di funzionamento del complesso.

Alla domanda dovrà essere allegata, nel caso la struttura ricettiva all'aria aperta sia gestita da una Società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.

Il Comune dopo aver provveduto alla classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta ed aver accertato quanto previsto dall'art. 12 della legge rilascia l'autorizzazione all'esercizio della struttura previa presentazione da parte del richiedente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

Art. 20.

L'autorizzazione all'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia e denominazione della struttura ricettiva all'aria aperta, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (annuale o stagionale), all'ubicazione.

Con lo stesso provvedimento di autorizzazione può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche, di spaccio, di ristorazione limitatamente agli utenti del complesso ricettivo.

Art. 21.

Se il campeggio di cui all'art. 13 della legge è organizzato su di un'area privata è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.

Gli enti ed associazioni senza scopo di lucro devono nominare un rappresentante in loco dando notizia della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina, a mezzo lettera raccomandata, all'Autorità di pubblica sicurezza ed al Sindaco.

Art. 22.

I titolari o gestori delle strutture ricettive all'aria aperta possono applicare riduzioni ai prezzi denunciati e approvati in misura non eccedente al 50% fatto salvo il caso di servizi prestati a bambini fino a 12 anni che possono essere forniti a tariffe ulteriormente ridotte o anche gratuitamente.

Art. 23.

Le tariffe di cui all'art. 14, secondo comma sono comprensive dell'IVA e dell'imposta di soggiorno ove applicate.

Le tariffe di cui all'art. 14 si riferiscono alle seguenti voci:

- persona adulta notte;
- bambino notte;
- tenda;
- caravan/roulotte;
- auto;
- motociclo;
- bungalow.

STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

Art. 24.

Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari-edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 che dai relativi regolamenti comunali.

Art. 25.

Gli alberghi per la gioventù devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere ubicati in zona salubre;
- b) essere dotati di una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti e dove possibile di un servizio di mensa;
- c) disporre di camera, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
- d) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persone, cestino rifiuti per camera;
- e) possedere almeno un servizio igienico, costituito da WC, bagno e/o doccia e lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un WC, un bagno e/o doccia ed un lavabo comune per piano (nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati);
- f) avere almeno un locale di ritrovo, soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
- g) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del fuoco;
- h) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- i) disporre di una cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali che indicherà l'Autorità sanitaria che potrà anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
- l) avere un apparecchio telefonico di norma ad uso degli ospiti.

Dovrà essere assicurato un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

Art. 26.

Le case per ferie ed i centri per soggiorni sociali devono avere i requisiti previsti per gli alberghi per la gioventù ai punti a), d), e), g), h), i), l) dell'art. 24 del presente Regolamento.

Devono inoltre avere un servizio di mensa comune e/o ristorante e/o self-service ed essere dotati di sale comuni per attività di svago e di intrattenimento.

Dovrà inoltre essere assicurato un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

Art. 27.

Le foresterie devono possedere i requisiti previsti, per gli alberghi per la gioventù, ai punti d), e), g), h), i), l) del primo comma dell'art. 24 del presente Regolamento.

Dovrà inoltre essere assicurato un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

Art. 28.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una struttura ricettiva a carattere sociale deve essere presentata al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del richiedente l'autorizzazione;
- b) la località dove sorge o deve sorgere la struttura;
- c) il tipo di ricettività che si intende attuare;
- d) la capacità ricettiva ed il periodo di apertura della struttura;
- e) l'attività di somministrazione di cibi e bevande se richieste per la struttura.

A corredo della domanda dovrà essere prodotta la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 18 del presente Regolamento.

Sull'iniziativa dovranno essere sentiti l'Autorità sanitaria, il Comando dei vigili del fuoco e, se necessario, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, per il rilascio degli eventuali nullaosta o autorizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 29.

Per poter iniziare l'attività il richiedente l'autorizzazione deve presentare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura ricettiva a carattere sociale, apposita domanda alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi della struttura predisposte dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;
- b) generalità dell'eventuale gestore;
- c) indicazione delle tariffe dei vari servizi;
- d) Regolamento interno di funzionamento della struttura;
- e) attestazione dell'avvenuto pagamento delle relative tasse di concessione regionale.

Per l'esercizio di case per ferie e foresterie, il richiedente l'autorizzazione dovrà produrre una dichiarazione impegnativa attestante che la struttura ricettiva potrà ospitare soltanto quelle persone per le quali la casa per ferie o la foresteria sono state istituite.

Per l'esercizio di centri per soggiorni sociali i rappresentanti legali delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali dovranno produrre copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risultino le finalità dell'associazione ed una dichiarazione impegnativa che attesti che la struttura potrà ospitare solo i propri associati.

Art. 30.

L'autorizzazione all'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale, all'ubicazione, alla capacità ricettiva ed al periodo di apertura (annuale o stagionale).

Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande alcoliche od analcoliche e di ristorazione destinate esclusivamente agli utenti delle strutture.

Art. 31.

Il titolare o gestore di una struttura ricettiva a carattere sociale è tenuto a presentare entro il mese di settembre di ogni anno al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura, le tariffe dei relativi servizi, vigenti per l'anno successivo, onde consentire al Comune medesimo di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 56, secondo comma della legge.

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHII

Art. 32.

Nel caso di gestione pubblica dei rifugi alpini, la stessa deve essere effettuata a mezzo rappresentante o tramite appalto a gestore: tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode.

I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.

Art. 33.

I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero, la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli ospiti.

In particolare dovranno disporre di:

a) servizio di cucina o idonee attrezzature per la preparazione comune dei pasti;

b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattasi di rifugio custodito;

e) servizi igienico sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alla capacità ricettiva della struttura;

f) attrezzature di pronto soccorso (cassette pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili);

g) posto telefonico, o nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio telefono o similare;

h) numero adeguato di apparecchi estintori di tipo omologato e controllati costantemente.

Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile dall'esterno.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari delle case per ferie tranne per quanto riguarda l'obbligatorietà sia del locale di soggiorno che può coincidere con un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di alimenti, bevande, che delle disponibilità di camere per il pernottamento degli ospiti.

Art. 34.

Chiunque intenda costruire un rifugio alpino od escursionistico deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune nel cui ambito sarà ubicata la struttura indicando:

a) generalità del richiedente;

b) generalità del gestore o custode (che deve sottoscrivere la domanda per accettazione);

c) la denominazione proposta per il rifugio;

d) i periodi di apertura.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica descrittiva dalla quale risultino l'ubicazione, l'altitudine della località e le vie d'accesso, nonché le caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici e le dotazioni della struttura.

La relazione deve essere corredata da una corografia in scala 1:50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno una sezione dell'immobile, dal nullaosta delle competenti autorità militari, nel caso il rifugio si trovi compreso in una delle zone militarmente importanti determinate dalle leggi 1º giugno 1931, n. 886 e 27 gennaio 1941, n. 285, dalle autorizzazioni del Direttore superiore della Circostrizione doganale e del Comando di legione della Guardia di finanza, territorialmente competenti, qualora si tratti di rifugio da costruirsi in prossimità della linea doganale e dal parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente con le eventuali prescrizioni.

Art. 35.

La deroga di cui al terzo comma dell'art. 20 non si riferisce all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di cui al secondo comma del medesimo articolo.

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 36.

Gli esercizi di affittacamere di cui all'art. 23 della legge devono assicurare nelle camere o negli appartamenti i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera, considerati quale «servizio di alloggio»:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) fornitura e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

Art. 37.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge, la presa d'atto per l'esercizio di affittacamere può essere inserita nella licenza per l'esercizio di ristorazione.

Art. 38.

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali — igienico sanitari ed iliz previsti dalla normativa vigente in materia e dai Regolamenti comunali per i locali di abitazione.

Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario completo di WC, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni 10 persone comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

Per la camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltre che da armadio e cestino rifiuti.

Art. 39.

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve presentare domanda, su apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, al Comune competente per territorio specificando:

generalità del richiedente;

tipologia del fabbricato;

il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;

il rispettivo numero delle camere e dei posti letto;

i servizi igienici a disposizione degli ospiti;

la descrizione dell'arredamento;

i servizi accessori offerti;

i periodi in cui viene data ospitalità;

l'eventuale somministrazione di pasti o bevande.

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 40.

La gestione in forma imprenditoriale di cui all'art. 28 della legge si intende la gestione organizzata che opera in modo professionale e continuativo, anche stagionale, rivolta a curare l'amministrazione, la collocazione e la gestione di strutture abitative, di cui abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, per uso turistico ricettivo.

La gestione imprenditoriale può essere presunta, ai fini della legge e del presente Regolamento, in quella organizzazione che dispone di una sede che funge da recapito e ricevimento ospiti, sulla quale può essere anche posta un'insegna.

Gli elementi presuntivi possono essere inoltre indicati nella presenza di personale adibito a tale attività nonché nell'eventuale presenza di forme di promozione e propaganda.

Ulteriori elementi presuntivi possono essere individuati nell'offerta di fatto dei servizi di cui al successivo art. 41 del presente Regolamento.

Vi è presunzione assoluta di forma imprenditoriale quando l'organizzazione disponga di 8 o più case o appartamenti.

Art. 41.

Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze, di cui all'art. 30 della legge, devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- pulizia delle strutture ricettive ad ogni cambio di cliente;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- assistenza di manutenzione delle strutture ricettive e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
- recapito e ricevimento ospiti.

Nelle varie strutture possono, inoltre, essere prestati i seguenti servizi: fornitura di biancheria, telefono, radio-televisione e filodiffusione.

Art. 42.

Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui alla legge ed al presente Regolamento, devono possedere i requisiti igienico-sanitari-edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai Regolamenti comunali per i locali di abitazione.

L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 43.

Per «rappresentante» di cui al primo comma dell'art. 31 si intende il legale rappresentante in caso di gestione di società.

Art. 44.

Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, oltre a presentare quanto previsto dall'art. 31 della legge, deve richiedere su carta legale preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività indicando:

a) le proprie generalità (nome-cognome-data e luogo di nascita) e la residenza. In caso la struttura ricettiva sia gestita da una Società, le generalità da indicare dovranno essere oltre a quelle della Società anche quelle del gestore nominato dalla Società;

b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, né di trovarsi nelle condizioni previste dal n. 2 dello stesso articolo;

d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati);

e) di non aver contravenuto all'obbligo di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (qualora si sia contravenuto, dovrà essere specificatamente dichiarato);

f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato né sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta la riabilitazione. Di non essere interdetto o inabilitato;

g) l'indicazione delle caratteristiche e dell'ubicazione delle case e appartamenti che vengono gestiti ai fini della classificazione degli stessi;

h) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;

i) i periodi di esercizio dell'attività.

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce e la firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1965, n. 15 e successive modificazioni.

Alla richiesta dovrà essere allegata, apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi relativa alla classificazione della struttura e la indicazione delle tariffe e dei servizi relativi.

Alla richiesta dovrà essere allegato, nel caso la struttura ricettiva sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.

Il Comune dopo aver provveduto alla classificazione della struttura ricettiva ed avere accertato quanto previsto dall'art. 31 della legge rilascia l'autorizzazione all'esercizio della struttura previa presentazione da parte del richiedente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO PER L'ISCRIZIONE DEI TITOLARI E GESTORI DI IMPRESE TURISTICHE.

Art. 45.

1. Sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del Registro di cui all'art. 34 della legge, i soggetti che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive turistiche di cui agli artt. 2, 9 e 29 della legge, siano essi persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. L'iscrizione deve essere richiesta presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica la sede legale.

3. I soggetti residenti all'estero devono sostenere l'esame e richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione svolgono la propria attività.

4. Qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere iscritti alla sezione speciale del Registro sia la persona giuridica che il legale rappresentante della stessa.

5. Nel caso in cui il legale rappresentante non eserciti direttamente l'attività di gestione, la Società deve richiedere l'iscrizione anche della persona cui tale attività è affidata, ovvero della persona investita dall'ente, mediante apposita procura, della propria rappresentanza ai fini suddetti.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la persona cui è affidata l'attività di gestione deve possedere tutti i requisiti di cui all'art. 36 della legge, mentre il legale rappresentante della Società deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c) degli stessi articoli e legge.

Art. 46.

La sezione speciale del Registro di cui all'art. 34 della legge è tenuta dalla Commissione per la tenuta del Registro esercenti il commercio, nei termini e con le modalità — per quanto applicabili — di cui al D.P.G.R. n. 02277/1977.

Art. 47.

Il termine di 30 giorni di cui all'art. 37 della legge deve intendersi come termine per presentare la domanda di iscrizione.

Art. 48.

L'iscrizione nella sezione speciale del Registro di cui all'art. 34 della legge costituisce titolo valido per richiedere l'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di cibi e bevande, fatto salvo l'accertamento dei requisiti morali di cui all'art. 7 della legge n. 426/1971.

Art. 49.

I soggetti cancellati dal Registro per cessazione di attività nonché quelli cancellati ai sensi dell'art. 45 della legge, possono riottenere l'iscrizione, previo accertamento del possesso dei soli requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 36 della legge medesima, qualora svolgano nuovamente l'attività di gestione prevista dalla legge.

Art. 50.

Per tutto quanto non previsto nel presente capo del Regolamento si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al D.P.G.R. n. 02277/1977.

NORME COMUNI

Art. 51.

Con il termine «denominazione», di cui all'art. 47 della legge, si intende il nome, la ditta, la ragione sociale, la denominazione sociale, il segno o il nome di fantasia, con il quale si contraddistingue l'immobile o il complesso di immobili che costituiscono la struttura ricettiva alberghiera.

Art. 52.

La denominazione delle strutture ricettive turistiche è libera e viene approvata in sede di classificazione delle strutture stesse.

Non è consentita l'adozione di una denominazione nella quale siano contenute indicazioni che possano provocare incertezza sulla natura e sul livello di classificazione delle strutture medesime.

Le strutture ricettive di cui alla legge non possono assumere la denominazione adottata da altre strutture ricettive classificate in una tipologia medesima aventi sede nello stesso territorio comunale o in territori contigui quando tale denominazione possa provocare confusione nell'offerta turistica.

Art. 53.

Il segno distintivo delle strutture, da esporre in modo visibile all'esterno delle strutture medesime, viene realizzato in conformità al modello approvato con decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo su conforme deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 54.

Le tabelle contenenti le tariffe delle prestazioni fornite nelle strutture ricettive turistiche nonché, per le strutture ricettive alberghiere, i cartellini prezzi sono predisposti dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

Nel cartellino prezzi, di cui al comma precedente, devono essere indicati i seguenti dati:

- a) denominazione della struttura ricettiva;
- b) classificazione;
- c) numero della camera o dell'unità abitativa;
- d) numero dei letti corrispondenti all'attrezzatura denunciata;
- e) prezzi giornalieri della camera o dell'unità abitativa, dei servizi di pensione, mezza pensione, suddivisi per periodi di bassa ed alta stagione nelle località nelle quali sia stata effettuata la determinazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 55.

Nel caso la struttura ricettiva sia ubicata nel territorio di più Comuni, la competenza di cui alla legge ed al presente Regolamento di esecuzione spetta al Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio ricettivo.

Art. 56.

I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla legge sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite dall'art. 109 del T.U.L.P.S. approvato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773 ed a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica sugli appositi modelli, alle Aziende del turismo, ove esistenti, o ai Comuni competenti per territorio.

Art. 57.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, anche per i complessi ad apertura stagionale, deve essere presentata annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il rinnovo avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione.

Art. 58.

Qualora le strutture ricettive, già autorizzate ai sensi della normativa precedentemente vigente, non raggiungano, all'entrata in vigore della legge, i requisiti minimi previsti per ciascuna struttura, il Comune prescrive i lavori necessari per raggiungere i requisiti minimi da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 1992.

Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento i Comuni possono vidimare le licenze, autorizzazioni o prese d'atto in possesso dei soggetti di cui all'art. 61 della legge ovvero rilasciare nuove autorizzazioni.

I Comuni sono tenuti a rilasciare nuove autorizzazioni quando le licenze, le autorizzazioni o prese d'atto siano state rilasciate, ai sensi della normativa precedentemente vigente, autorità diverse da quella comunale.

Visto, Il Presidente della giunta regionale
BIASUTTI

89R0567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

5 aprile 1989, n. 014/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27: «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741» - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Friuli Venezia-Giulia n. 45 del 27 aprile 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, relativa alle norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che prevede espressamente il ricorso a decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per l'adozione ed il successivo adeguamento nel tempo di norme regolamentari;

Visto in particolare l'art. 3, ultimo comma, della citata legge 9 maggio 1988, n. 27, che prevede l'indicazione delle categorie di opere da sottoporre alla verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della competente Direzione provinciale dei servizi tecnici;

Visto l'art. 4, quarto comma, della citata legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, che prevede l'obbligatorietà della fissazione dei criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l'effettuazione del sorteggio a campione;

Visto inoltre l'art. 5, penultimo comma, della citata legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, che prevede che al componente la commissione tecnica provinciale di cui al predetto art. 5, incaricato della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso da fissarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Visto l'art. 13 della citata legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 che, ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneità formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prescrive l'obbligatorietà di emanare disposizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei rispettivi controlli e verifiche;

Considerato che, per quanto concerne la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne — ferma restando comunque la competenza dei direttori provinciali dei servizi tecnici in materia di autorizzazioni di impianti elettrici prevista dall'art. 31, VI comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 — le norme di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1988 tengono luogo integralmente delle disposizioni tecniche ed amministrative di cui alla legge n. 64 del 2 febbraio 1974 ed alla legge regionale 9 maggio 1988 n. 27;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione di un regolamento in attuazione dei precitati articoli di legge;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la proposta del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, formulata nella seduta del 15 febbraio 1989;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 17 marzo 1989;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione.

Trieste, addì 5 aprile 1989

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 1989
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 7, foglio n. 352

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27: «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741».

Art. 1.

Opere soggette a verifica tecnica

Le opere i cui progetti sono sottoposti a verifica tecnica ed indicate al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 si suddividono nelle due seguenti categorie:

a) opere ed impianti che vanno attivati o che devono funzionare anche nel caso di evento calamitoso, come ponti, viadotti, dighe, ospedali ed altre strutture sanitarie di importanza rilevante, sedi di uffici pubblici operativi, caserme ed autorimesse dei Vigili del fuoco, della Polizia e dei Carabinieri, aeroporti, impianti di trasporto pubblico, strutture connesse con il funzionamento di acquedotti, strutture connesse con la produzione di energia elettrica, con la produzione e/o trasporto dei materiali combustibili, edifici e strutture per telecomunicazioni di rilevante importanza;

b) altre opere di particolare importanza nei riguardi dell'incolumità pubblica come edifici scolastici e di culto, quelli adibiti a pubblici spettacoli e manifestazioni sportive, gli stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni di prodotti insalubri o pericolosi.

Ai fini del presente regolamento per «stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni...» si intendono quelli il cui crollo o forte danneggiamento può comportare pericolo per l'igiene o l'incolumità pubblica, anche al di fuori dell'area dello stabilimento stesso.

Vanno compresi tra questi le raffinerie ed i depositi di olio greggio o combustibili di rilevante cubatura, le industrie che trattano prodotti «insalubri o pericolosi» (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, ecc.), gli impianti nucleari e termonucleari, gli impianti di depurazione.

Art. 2.

Opere soggette a verifica tecnica a campione

Le verifiche tecniche a campione previste dall'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è effettuata sui progetti depositati presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

I campioni sono scelti mediante sorteggio tra le seguenti categorie di opere:

a) strutture di cemento armato normale e precompresso o metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti ed aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 metri cubi;

b) strutture intelaiate di cemento armato o metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti di cemento armato ed aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 metri cubi;

c) costruzioni in muratura;

d) interventi di recupero, ampliamento e trasformazione di costruzioni esistenti nonché altre costruzioni destinate ad uso privato non appartenenti alle categorie sopra indicate;

e) altre opere.

I sorteggi hanno luogo ad intervalli non superiori a sei mesi. I campioni da sottoporre a verifica tecnica sono sorteggiati fra quelli depositati posteriormente al sorteggio precedente e riguardano un numero pari al 5% dei progetti depositati.

Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va comunque considerato il valore intero superiore a quello calcolato.

Art. 3.

Criteri per la redazione degli atti progettuali relativi alle opere strutturali

Per le finalità indicate all'art. 13 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, alla domanda diretta al Sindaco per la concessione o autorizzazione edilizia vanno allegati:

a) disegni dell'opera esaurienti per planimetria, piante, prospetti e sezioni;

b) relazione tecnica.

Nei disegni di cui alla precedente lettera a) devono essere rappresentate quelle dimensioni globali e parziali che consentono diretti riscontri delle limitazioni di legge.

In particolare devono essere precisate le altezze massime anche in relazione alle larghezze stradali, definite dal punto C.2 e dal punto C.3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 gennaio 1986.

La relazione tecnica di cui alla precedente lettera b) deve contenere tra l'altro le motivazioni delle scelte progettuali adottate per le strutture in elevazione e fondazione nonché i relativi schemi dell'ordito strutturale.

Nella stessa relazione devono essere indicati i parametri fondamentali occorrenti per l'elaborazione dei calcoli di verifica (sovraccarichi, grado di sismicità, parametri geotecnici), le caratteristiche previste per i materiali, nonché le eventuali prescrizioni esecutive caratterizzanti l'opera.

Alla comunicazione-denuncia, diretta alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di cui all'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e indicante nome e residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore, vanno allegati in duplice copia i seguenti elaborati:

a) disegni esecutivi delle strutture;

b) relazione dei calcoli delle strutture;

c) relazione sulle fondazioni e relazioni di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1983;

d) relazione sulle caratteristiche dei materiali impiegati;

e) asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettera c), d) ed e) dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

f) copia della concessione o di autorizzazione edilizia riportante l'esito dei controlli sull'osservanza delle norme di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27;

g) dichiarazione del progettista sull'appartenenza dell'opera progettata ad una delle categorie indicate rispettivamente all'art. 1 e all'art. 2 del presente regolamento;

h) nomina collaudatore in corso d'opera per le opere soggette a verifica tecnica a campione con dichiarazione dello stesso professionista di favorevole revisione dei calcoli.

La comunicazione-denuncia di cui sopra deve contenere una esplicita dichiarazione circa l'appartenenza o meno dell'opera ad una delle categorie indicate nel presente decreto, per le quali è previsto il controllo ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale citata.

I disegni esecutivi alla lettera a) devono essere adeguati alla definizione dell'intervento strutturale in ogni suo aspetto, generale e particolare. Devono essere elaborate tutte le carpenterie necessarie ad individuare gli elementi strutturali previsti per il fabbricato (travi, pilastri, pareti di taglio, controventi, solai, scale, fondazioni, ecc.).

Particolare attenzione deve essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli più significativi per le costruzioni antisismiche, quali i nodi e, in genere, le unioni degli elementi strutturali.

Per le costruzioni in cemento armato ordinario o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, devono essere esplicitamente rappresentate le armature (barre, staffe, cavi di precompressione) nella loro configurazione quotata.

Per le costruzioni in acciaio devono essere esplicitamente rappresentati i collegamenti nodali e correnti, con l'indicazione dettagliata delle saldature e bullonature, nonché quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni.

Per le strutture o gli elementi strutturali in sistema misto acciaio-calcestruzzo devono essere compiutamente rappresentati gli elementi di connessione.

Nel caso di strutture tipizzate è consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica presentando soltanto i disegni degli elementi tipici.

La relazione dei calcoli di cui alla lettera b) riguarda sia le strutture in elevazione, sia quelle di fondazione.

Nella relazione saranno esaurientemente illustrati i seguenti aspetti:

1) criteri generali di progettazione, con l'indicazione del sistema costruttivo previsto, degli schemi strutturali adottati e della metodologia di calcolo seguito in relazione a quanto previsto al punto B.5 del decreto ministeriale 24 gennaio 1986;

2) analisi dei carichi verticali, orizzontali o di altro tipo;

3) analisi delle sollecitazioni per le più gravose combinazioni di carico;

4) verifiche.

L'elaborato è basato su una schematizzazione della struttura da rappresentare in grafico.

Nel caso in cui vengano effettuate elaborazioni trattate dall'ascoltatore è necessario che siano forniti in modo chiaro i codici di lettura dei dati di ingresso (input) e dei rispettivi risultati.

Art. 4.

Parere geologico

Gli artt. 10 e 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, prevedono che il parere relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici e le condizioni geologiche delle aree interessate venga reso dal Servizio difesa del suolo della Direzione regionale dell'ambiente sulla base di una specifica relazione geologica.

I criteri per la redazione di tale documento devono essere ispirati ad una completa conoscenza del territorio, acquisita anche con l'esecuzione delle specifiche indagini previste dal decreto ministeriale 11 marzo 1988.

La relazione dovrà pertanto considerare i seguenti elementi:

a) natura litologica dei terreni e loro assetto strutturale;

b) posizione e caratteristiche della falda freatica;

c) individuazione degli elementi di natura strutturale e morfologica connessi con la risposta sismica locale (per le sole zone sismiche);

d) analisi geostatica delle aree ubicate in corrispondenza o in prossimità di zone di pendio, relativa alla stabilità delle aree considerate — anche in relazione agli effetti degli interventi previsti — ed alla loro sicurezza nei confronti di possibili fenomeni di scendimento di massi conseguenti a frane di crollo e di altri dissesti;

e) indicazione delle aree potenzialmente interessate da fenomeni di erosione o di alluvionamento da parte di corsi d'acqua e di allagamenti per esondazione o emergenza della falda freatica;

f) indicazione sulla possibile liquefacibilità dei terreni (per le sole zone sismiche);

g) indicazione delle aree soggette a potenziali sprofondamenti connessi con fenomeni di tipo carsico o di altra natura;

h) indicazione delle aree potenzialmente interessate da fenomeni valanghivi;

i) conclusioni sulla compatibilità di cui al primo comma degli artt. 10 e 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

Dovranno essere allegati uno o più elaborati cartografici, redatti in scala adeguata (1:5000 o superiore), con indicazione degli elementi rilevati ed in particolare di quelli che possono costituire gravi vincoli all'utilizzazione del territorio prevista negli strumenti urbanistici (es. perimetrazione delle aree interessate da: fenomeni franosi, terreni con caratteristiche geotecniche scadenti o potenzialmente liquefacibili, potenziali erosioni, alluvionamenti ed allagamenti, sprofondamenti, fenomeni, valanghivi, ecc.).

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree dove è prevedibile il verificarsi di fenomeni di liquefazione delle sabbie:

In questi casi — almeno per gli strumenti urbanistici attuativi — dovranno essere effettuati sondaggi geognostici accurati, spinti fino a 15-20 metri dal piano campagna, con esecuzione di prove penetrometriche S.P.T. con campionatore Raymond nel corso del sondaggio, ed analisi granulometriche sui campioni prelevati. Tali indagini potranno essere utilmente corredate da prove penetrometriche continue, dinamiche o statiche accompagnate da scassi con escavatore meccanico, qualora i terreni supposti liquefacibili si trovino nei primi tre-quattro metri a partire dal piano di campagna.

Si ricorda che di norma non sono da considerarsi utilizzabili ai fini edificatori quelle porzioni di territorio che risultano interessate da:

terreni con caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti (torbe, argille organiche, ecc. presenti in forti percentuali nel sottosuolo);

particolari situazioni strutturali o morfologiche, quali faglie attive con andamento accertato ed orli di terrazzi (per le sole zone sismiche);

terreni potenzialmente liquefacibili (per le sole zone sismiche);

fenomeni franosi di qualsiasi tipo, accertati o potenziali;

potenziali erosioni, alluvionamenti ed allagamenti di notevole entità;

sprofondamenti;

fenomeni valanghivi, accertati e potenziali.

L'eventuale recupero di zone penalizzate dovrà essere considerato nella relazione di cui si tratta, sulla base di elementi che dovranno venir chiaramente indicati.

Art. 5.

*Compensi ai componenti
le commissioni tecniche provinciali*

Ai componenti le commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 5, 11° comma, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, incaricati dal presidente della commissione stessa di verificare relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito, oltre al gettone di presenza ed al rimborso delle eventuali spese di viaggio, come indicato nello stesso art. 5, 10° comma, un compenso commisurato all'importo presunto delle opere strutturali dei progetti stessi, come risulta dalla seguente tabella:

fino all'importo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni): lire 100.000 (centomila);
da lire 50.000.001 (cinquanta milioni e una) a lire 100.000.000 (cento milioni): lire 125.000 (centoventicinquemila);
da lire 100.000.001 (cento milioni e una) a lire 200.000.000 (duecento milioni): lire 150.000 (centocinquantamila);
da lire 200.000.001 (duecento milioni e una) a lire 400.000.000 (quattrocento milioni): lire 175.000 (centosettantacinquemila);
da lire 400.000.001 (quattrocento milioni e una) a lire 1.000.000.000 (un miliardo): lire 200.000 (ducentomila);
oltre lire 1.000.000.000 (un miliardo): lire 400.000 (quattrocentomila).

Qualora la verifica dei calcoli dovesse venir affidata a più componenti la commissione provinciale, il compenso unitario di cui alla tabella sopra indicata verrà ripartito in parti uguali.

Visto, *Il presidente della giunta regionale*

BIASUTTI

89AR0544

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 14.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 20 settembre 1988, n. 151, relativo al prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 04036-02 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. Spese per il servizio di vigilanza degli uffici regionali e per i concorsi banditi dall'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 20 del 1° giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 settembre 1981, n. 151, concernente il prelevamento della somma di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 04036-02 recante «Spese per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei beni patrimoniali della Regione» dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 maggio 1989

MELIS

89R0603

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 15.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1988, n. 164, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale. Spese per sussidi ai cittadini in situazione di estremo disagio economico-familiare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 20 del 1° giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 ottobre 1981, n. 164, concernente il prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 01009 recante «Fondo a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza» dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 maggio 1989

MELIS

89R0604

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 16.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 7 novembre 1988, n. 181, relativo al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta - spese per rappresentanza, per il cerimoniale, per manifestazioni culturali, convegni e pubbliche celebrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 20 del 1° giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 novembre 1981, n. 181, concernente il prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 01007 recante «Fondo a disposizione del Presidente

della Giunta regionale per spese di rappresentanza e per il cerimoniale anche in occasione di manifestazioni di iniziativa di terzi, spese per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, spese inerenti lo svolgimento delle sedute di Giunta» dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 maggio 1989

MELIS

89R0605

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1989, n. 17.

Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 20 del 1° giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186.

2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.

Art. 2.

1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Gli impianti elettrici ed elettronici, nel prosieguo della presente legge saranno menzionati con i termini «impianti» ed «opere».

3. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

Art. 3.

1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere realizzati da installatori qualificati e diretti, sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali.

Art. 4.

1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

2. Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale (specializzato nella specifica materia), e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

Art. 5.

1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.

2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell'inizio dei lavori, da parte del costruttore.

3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti già esistenti devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.

4. Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate prima della esecuzione dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale competente.

5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2, 3 e 4, è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all'art. 8.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, della Regione e delle Province.

Art. 6.

1. I documenti di cui all'art. 5 devono essere conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e devono recare la data e la firma del direttore dei lavori, del costruttore o dell'installatore.

2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.

Art. 7.

1. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il costruttore deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni della presente legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata dal direttore dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali messi in opera.

Art. 8.

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale (specializzato nella specifica materia) e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all'Ufficio tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall'Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.

3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.

4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e devono contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall'ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché l'accertamento del collaudatore stesso sull'idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

5. Le tre copie del certificato e della relazione devono essere trasmesse all'ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituire due copie con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 9.

1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme della presente legge alle opere realizzate nel proprio territorio.

2. In caso di mancata presentazione all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all'art. 8, e della dichiarazione di conformità, di cui all'art. 7, il sindaco non rilascerà il certificato di abitabilità o di agibilità.

Art. 10.

1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'art. 8 non fossero conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impeggiata, ogni eventuale responsabilità penale e/o civile, viene deferito d'ufficio al consiglio del rispettivo Ordine o Collegio professionale, per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 11.

1. Con successivo regolamento, da emanare a cura dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di qualificazione degli installatori, di redazione dei progetti nonché il collaudo.

Art. 12.

1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

2. Qualora entro trenta giorni dalla notifica di sospensione dei lavori il costruttore non abbia provveduto all'adeguamento alle disposizioni previste, è soggetto a una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 13.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 maggio 1989

MELIS

89R0606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 febbraio 1989, n. 12.

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 recante: «Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 16 del 4 maggio 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, terzo comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: «Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 18 gennaio 1989, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO, RECANTE: «REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, CONCERNENTE "NORME PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI"».

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1.

Criteri generali

1. L'assistenza economica di cui all'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziale previste dalla legge.

3. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.

5. L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di danaro salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale.

Art. 2.

Entità delle prestazioni e fasce di reddito

1. In attuazione degli articoli 4 e 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, l'intervento di natura economica è erogato secondo il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale s'intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione.

2. L'importo della prestazione economica è commisurato all'entità del reddito ed al disagio derivante all'assistito da gravi patologie di carattere fisico o psichico.

3. Concorre alla formazione del reddito del richiedente il trenta per cento della parte delle risorse dei parenti od affini tenuti agli alimenti, eccedenti il minimo vitale.

4. La quota mensile del minimo vitale atta a ricoprire le esigenze fondamentali è fissata in lire 500.000 per nucleo familiare costituito da due componenti.

5. La quota per nucleo familiare di diversa dimensione è calcolata secondo la seguente tabella di equivalenza:

Componenti il nucleo	Scala di equivalenza	Reddito annuo minimo vitale
1	70	4.200.000
2	100	6.000.000
3	130	7.800.000
4	160	9.600.000
5	185	11.100.000
6	205	12.300.000
7	220	13.200.000

6. La quota di minimo vitale è adeguata annualmente secondo l'andamento del costo della vita rilevata dagli indici ISTAT.

7. L'importo della prestazione economica è pari alla differenza tra minimo vitale e reddito del nucleo familiare.

8. Il Comune, singolo o associato, eroga le prestazioni economiche per gli importi sopra elencati tenuto conto delle complessive proprie disponibilità finanziarie, dei livelli medi locali di consumo, dei parametri eventualmente già adottati, nonché dell'opportunità — accertata in relazione alle condizioni psico-fisiche del destinatario — di ricorrere ad altri tipi di intervento socio-assistenziale.

Art. 3.

Condizioni per accedere alle prestazioni economiche

1. L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

il destinatario non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, o siano questi, per accertati motivi, in condizioni di non potervi provvedere;

il destinatario sia in stato di grave disagio economico, abbia un reddito inferiore al minimo vitale e non sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione, purché la stessa non rientri nelle categorie A/1, A/8, A/9.

2. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

Art. 4.

Tipologia degli interventi di assistenza economica

1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'articolo 34, comma secondo, della legge n. 4 del 1988, consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale determinata ai sensi del precedente articolo 2 e le risorse di cui dispone il richiedente.

2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno.

3. L'intervento a carattere straordinario di cui al citato articolo 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili.

4. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di danaro.

5. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

6. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'accertamento.

Art. 5.

Affidamento familiare criteri generali per la determinazione del contributo

1. Il contributo economico di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è erogato dal Comune singolo od associato in misura pari all'entità del minimo vitale per una persona singola maggiorato del cinquanta per cento.

2. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

Art. 6.

Compiti dei Comuni nell'affidamento

1. L'Amministrazione comunale provvede a:

formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine per il buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;

assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psicosociali;

stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile.

Art. 7.

Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i Comuni singoli o associati possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria F, contributi straordinari per l'acquisto e l'adattamento di motocicli, motoveicoli e autoveicoli rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1983.

2. Il contributo straordinario può coprire:

il quaranta per cento della spesa per l'acquisto di mezzi di locomozione fino ad un massimo di lire 4.000.000;

la totalità della spesa relativa all'adattamento prescritta dall'organo competente.

TITOLO II

NORME SULLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 8.

Onerosità e gratuità dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, gli interventi e i servizi socio assistenziali attuati dai Comuni, singoli o associati, si articolano:

in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati normalmente dai centri di pronto intervento e dai centri di aggregazione sociale;

in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.

Art. 9.

Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi

1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi secondo una quota di contribuzione rapportata alle risorse del proprio nucleo familiare.

2. I Comuni, singoli o associati, individuano nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, per quali interventi, in quale misura e con quali modalità gli utenti, tenute presenti le loro condizioni economiche, debbono partecipare al costo dei servizi.

3. La contribuzione obbligatoria è esclusa per i soggetti titolari di un reddito inferiore al minimo vitale.

4. Per i soggetti in possesso di un reddito superiore al minimo vitale i comuni determinano l'entità della contribuzione nell'ambito dei seguenti valori:

Fascia	IMPORTO REDDITO							Percentuale contribuzione
	1 componente	2 componenti	3 componenti	4 componenti	5 componenti	6 componenti	7 componenti	
I	4.200.000	6.000.000	7.800.000	9.600.000	11.100.000	12.300.000	13.200.000	—
II	5.040.000	7.200.000	9.360.000	11.520.000	13.320.000	14.760.000	15.840.000	0 - 15%
III	6.048.000	8.640.000	11.232.000	13.824.000	15.984.000	17.712.000	19.006.000	15 - 35%
IV	7.257.600	10.368.000	13.478.400	16.588.800	19.180.800	21.254.400	22.809.600	35 - 60%
V	8.709.120	12.441.600	16.174.080	19.906.560	23.016.960	25.505.280	27.371.520	60 - 100%

5. I livelli di reddito proposti possono essere decurtati di L. 1.000.000 per ciascun componente il nucleo affetto da grave patologia di carattere psichico o fisico.

Art. 10.

Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale

1. Al costo dei servizi di tipo residenziale erogati dalle strutture di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.

2. Agli utenti dei servizi residenziali deve in ogni caso essere garantita, per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 10 per cento — e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili — calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni devono esaurire le procedure di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti in relazione ai soggetti che già fruiscono dei servizi di tipo residenziale.

TITOLO III

NORME SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

CAPO I

Norme generali

Art. 11.

Regolamento interno

1. Le strutture operanti nel settore socio-assistenziale ai sensi degli articoli 27, 39 e seguenti della legge n. 4 del 1988 devono dotarsi di un regolamento interno di funzionamento.

2. Il regolamento interno deve tra l'altro individuare:

ente gestore, finalità, tipologia della struttura, capacità ricettiva; norme particolareggiate riguardo al funzionamento ed alla organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;

organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e responsabilità;

modalità di ammissione e dimissione per le strutture residenziali e di partecipazione per quelle aperte;

tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari;

forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa per le strutture aperte;

criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza;

rapporti con la comunità locale e con i servizi territoriali.

3. Le modificazioni del regolamento interno devono essere comunicate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed al Comune competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 ed all'articolo 24, comma sesto, del presente regolamento.

Art. 12.

Documentazione

1. Tutte le strutture devono tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi.

2. In ogni struttura deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti ed un registro del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario.

3. Le strutture residenziali devono altresì curare la tenuta:

di cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;

di eventuali registri di terapia individuale.

Art. 13.

Prestazioni sanitarie

1. Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) della legge n. 4 del 1988, gli utenti delle strutture socio-assistenziali hanno diritto di usufruire, secondo le proprie esigenze, delle prestazioni sanitarie di carattere preventivo, curativo e riabilitativo.

2. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma fanno carico al bilancio dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. In attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 4 del 1988 i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie — in particolare di medicina generica, specialistica riabilitativa e infermieristica — sono oggetto di convenzione tra l'unità sanitaria locale e la struttura socio-assistenziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 14.

Criteri di coordinamento degli interventi

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge n. 4 del 1988, tutte le strutture residenziali, semiresidenziali ed aperte, devono operare in collegamento funzionale con l'ufficio di servizio sociale comunale o con il servizio socio-assistenziale dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, per una verifica costante dei progetti educativi e di inserimento, socio-riabilitativi, di recupero e di mantenimento delle capacità residue.

2. Gli enti gestori dei servizi residenziali devono inoltre attivare gli opportuni coordinamenti con le strutture territorialmente competenti in materia di servizi socio-assistenziali, scolastici, educativi, riabilitativi e sanitari.

3. Le convenzioni tra Comuni e Unità sanitarie locali di cui all'articolo 16, comma secondo, della legge n. 4 del 1988, devono essere redatte secondo lo schema-tipo di cui all'allegato C) del presente regolamento.

4. Le convenzioni tra Province e Comuni di cui all'articolo 17 della legge n. 4 del 1988 devono essere redatte secondo lo schema tipo di cui all'allegato D) del presente regolamento.

Art. 15.

Personale

1. Ogni struttura assistenziale deve essere dotata di proprio personale dipendente e di eventuali volontari.

2. Ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, lettera c) della legge n. 4 del 1988, il personale si distingue in due categorie:

unità addette alla funzione assistenziale, provviste di titolo specifico;

unità addette ai servizi amministrativi e ausiliari, provviste di titolo specifico.

3. Il personale addetto alla funzione assistenziale comprende i seguenti profili:

pedagogisti;

psicologi;

sociologi;

assistenti sociali;

dirigenti e assistenti di comunità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 e successive modificazioni;

educatori professionali;

assistente domiciliare e dei servizi tutelari;

altre figure professionali operanti nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali per le quali sia previsto il conseguimento di un titolo specifico rilasciato dallo Stato o dalla Regione.

4. Il personale addetto alla funzione educativa e di animazione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.

5. Per le strutture residenziali e semiresidenziali la dotazione organica deve essere articolata in turni di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di categoria.

6. Per il personale già in servizio presso enti pubblici, enti ed associazioni privati e cooperative alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privo delle qualifiche indicate dai commi precedenti si applica l'articolo 49, comma terzo, della legge regionale n. 4 del 1988.

CAPO II

REQUISITI DI STRUTTURA

Art. 16.

Localizzazione delle strutture

1. Le strutture residenziali e aperte devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.

2. Le comunità alloggio, inserite in normali edifici d'uso abitativo, devono essere strutturate in modo da rispondere alle esigenze psicofisiche dei soggetti ospitati.

3. Le strutture residenziali di nuova costruzione destinate alla stabile permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Art. 17.

Requisiti strutturali degli spazi fisici

1. Nelle strutture residenziali e semiresidenziali le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.

2. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di: mq 11; mq 16, mq 24 rispettivamente per uno, due tre minori; mq 11, mq 18, mq 26 rispettivamente per uno, due tre anziani o soggetti portatori di handicap.

3. Per le strutture già esistenti lo spazio ammissibile può essere ridotto a mq 9, mq 14, mq 18.

4. La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.

5. I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq 6.

6. I servizi igienici devono:

essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, se del caso, degli ausili necessari a favorire l'autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio di carrozzelle;

disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni due camere;

essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti.

7. Le case protette e le case alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa. Le case protette devono inoltre possedere locali adibiti a:

lavanderia e guardaroba;

ambulatorio medico con annesso spazio per l'attesa;

infermeria con camere di degenza e isolamento provvisorio.

8. Le strutture che ospitano soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata d'allarme.

9. Particolari deroghe possono essere concesse in sede di autorizzazione per la gestione di strutture adibite a soggiorno temporaneo di vacanza, in ordine alla capacità ricettiva di ciascuna camera che non può, comunque, superare i dieci posti letto con una superficie di mq 5 per ogni letto, e al numero dei servizi igienici che non può essere inferiore al rapporto di 1 ogni 8 utenti.

10. I centri di aggregazione sociale e le altre strutture aperte devono disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso e devono essere dimensionati al numero medio di utenti, con una superficie di mq 5 pro capite e di servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 utenti.

11. In attuazione dell'articolo 31 della legge n. 4 del 1988 tutte le strutture devono essere conformi alle normative relative all'abolizione delle barriere architettoniche o procedere ai necessari adeguamenti.

Art. 18.

Centro di pronto intervento

1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 4 del 1988 il centro di pronto intervento ha la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà.

2. Il centro può avvalersi di famiglie affidatarie, utilizzare posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegato e può, infine, essere costituito da una apposita sezione iscritta in altra struttura. In tale ultimo caso la sua capacità ricettiva non deve comunque superare i 10 posti.

3. L'ospitalità nel centro di pronto intervento deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a 30 giorni.

4. Nel centro di pronto intervento operano un responsabile, educatori professionali, ausiliari socio-assistenziali, nonché il personale adibito ai servizi generali.

5. L'analisi, la valutazione e l'affidamento del soggetto sono effettuate dal servizio sociale del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, dal servizio socio-assistenziale dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 19.

Comunità alloggio

1. Le comunità alloggio, di cui all'articolo 40, comma secondo della legge n. 4 del 1988, sono strutture residenziali tutelari di piccole dimensioni destinate a ospitare soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti.

2. La capacità ricettiva non deve essere superiore a 8 utenti nel caso di minori ed a 16 utenti nel caso di anziani.

3. Nelle strutture destinate a minori il rapporto educatori-ospiti è di uno a due fino al rapporto massimo di uno a quattro in relazione all'età e alle caratteristiche degli ospiti stessi. Il responsabile è nominato tra gli educatori.

4. Nelle strutture che accolgono anziani opera un responsabile di struttura affiancato da un educatore-animatore per le attività più significative della vita comunitaria.

5. Nelle strutture destinate a soggetti portatori di handicap, il rapporto complessivo educatori-ospiti è di uno a sei, compreso il responsabile, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

Art. 20.

Casa protetta

1. La casa protetta, di cui all'articolo 40, comma quarto, della legge n. 4 del 1988, è destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

2. La capacità ricettiva non deve essere superiore rispettivamente a 30 posti letto, se a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap.

3. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, secondo quanto previsto all'articolo 24, comma terzo, del presente regolamento.

4. Nella casa protetta devono operare:

- un responsabile, anche a tempo parziale;
- un addetto amministrativo;
- personale con profilo di educatore professionale in rapporto almeno di uno a sei;
- infermieri professionali in rapporto di uno ogni venti ospiti;
- personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni sei ospiti;
- altro personale addetto ai servizi generali;
- un tecnico della riabilitazione.

Art. 21.

Centri di aggregazione sociale

1. Il centro di aggregazione sociale di cui all'articolo 27 della legge n. 4 del 1988 ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa sportiva e di informazione.

2. Tale centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto di appoggio per altri servizi socio-assistenziali territoriali.

3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianza ed emarginazione.

4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:

a) iniziative dirette all'iscrizione in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienza artigianali in via di estinzione ed al recupero di tradizioni culturali;

b) attività di promozione di forme di associazionismo — anche a carattere cooperativo — volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;

c) corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico, sociale e sanitario, nonché le informazioni di carattere previdenziale ed assistenziale necessarie per affrontare la nuova condizione di vita.

5. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficoltà relazionali.

6. Nel centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER IL CONVENZIONAMENTO

Art. 22.

Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali

1. Per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 41 della legge n. 4 del 1988, i soggetti legittimati ai sensi del successivo articolo 42 della citata legge devono presentare domanda all'Assessorato regionale all'igiene e sanità e, in copia, al Comune nel cui territorio ha sede la struttura.

2. La domanda deve essere corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'indicazione della dotazione effettiva di personale con la specificazione del titolo di studio, delle qualifiche, delle funzioni, del tipo di contratto applicato;
- l'indicazione del numero degli utenti previsti;
- l'indicazione dell'ubicazione della struttura;
- la planimetria dei locali e delle eventuali pertinenze con l'indicazione delle destinazioni d'uso;
- copia delle autorizzazioni, licenze e concessioni rilasciate dalle autorità competenti, secondo la normativa in vigore, in materia edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
- la tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'Unità Sanitaria Locale per le strutture che prevedono servizio mensa;
- il regolamento interno di funzionamento di cui al precedente articolo 11;
- l'indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e la loro relativa provenienza;
- i bilanci di previsione e consuntivo relativi all'anno precedente.

3. Nella domanda deve essere specificata la destinazione a casa protetta, comunità alloggio, centro di pronto intervento, centro di aggregazione sociale o ad altra tipologia aperta della struttura per la quale si richiede l'autorizzazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le strutture residenziali, semiresidenziali e aperte, che già svolgono attività, devono presentare domanda, con le formalità previste ai commi precedenti, per ottenere l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 23.

Procedimento

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, previo parere del Comune in cui ha sede la struttura residenziale, semiresidenziale o aperta, emana il relativo provvedimento.

2. Il Comune esprime il parere di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dalla Regione. La mancata comunicazione entro il termine predetto equivale ad assenso.

Art. 24.

Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego, revoca, funzioni di vigilanza

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura socio-assistenziale si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standards stabiliti con il presente regolamento e con il piano socio-assistenziale.

2. Il provvedimento di diniego della autorizzazione deve essere motivato.

3. Nel caso di parzialità difformità dai requisiti e dagli standards stabiliti con il presente regolamento di strutture già operanti, l'Assessore regionale all'igiene e sanità può rilasciare un'autorizzazione provvisoria al funzionamento con provvedimento motivato, sentito il Comune competente per territorio. Nel provvedimento sono indicate le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte. Tale termine non può superare rispettivamente 5 anni per gli adeguamenti di ordine strutturale e 3 anni per quelli relativi ai livelli di prestazione.

4. L'autorizzazione provvisoria non può essere rilasciata più di una volta.

5. L'autorizzazione è revocata per il venir meno dei requisiti di cui al primo comma e per l'inosservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo, mediante provvedimento motivato.

6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 tramite i Comuni, che provvedono mediante ispezioni a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività socio-assistenziali, lo stato delle strutture, le modalità di gestione di ciascuna struttura socio-assistenziale.

7. Per l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie i Comuni si avvalgono dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali.

8. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura.

9. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti i Comuni esercitano la vigilanza sull'attività delle cooperative di servizi di cui all'articolo 25, comma secondo, del presente regolamento.

Art. 25.

Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 4 del 1988 le fondazioni, le associazioni, con o senza personalità giuridica, e le cooperative che intendono stabilire rapporti di collaborazione con gli enti titolari delle funzioni socio-assistenziali devono possedere i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e qualificazione del personale rispondenti agli standards individuati nel titolo III del presente regolamento, aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento nonché stipulare apposite convenzioni secondo lo schema-tipo di cui all'allegato A).

2. Le associazioni, le fondazioni e le cooperative che prestano servizi domiciliari o, comunque, servizi erogabili senza il supporto di strutture, devono garantire i livelli di prestazione ed i livelli di qualificazione del personale individuati nel presente regolamento.

3. Alla convenzione devono essere allegati:

il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda corredato da una relazione sull'attività svolta, per gli enti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

il bilancio preventivo corredato da un programma delle attività che si intende svolgere;

l'elencazione del personale che si intende utilizzare con l'indicazione della qualifica professionale di ciascuno.

4. Gli enti di cui al precedente secondo comma, già operanti in regime di convenzione, devono adeguarsi agli standards previsti dal presente regolamento entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo. A tal fine l'Assessore regionale competente, con provvedimento motivato, individua per ciascun ente le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte.

Art. 26.

Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma tredicesimo, della legge n. 4 del 1988, le associazioni di volontariato, iscritte all'albo di cui al medesimo articolo, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo di cui all'allegato b) del presente regolamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 14 febbraio 1989

MELIS

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la regione Sardegna, addì 29 marzo 1989

Registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 3

(Omissis).

89R0526

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 febbraio 1989, n. 5-3/Leg.

Regolamento per lo svolgimento dell'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio, 6° livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, n. 19 del 18 aprile 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 1);

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 ed in particolare l'art. 16, 6° comma;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1941 di data 16 febbraio 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 16, 6° comma, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è ammesso a sostenere l'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio, sesto livello funzionale-retributivo del Ruolo unico del personale provinciale, il personale collocato nel profilo professionale di tecnico di laboratorio.

Art. 2.

1. Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno far pervenire al Servizio per il personale della Provincia Autonoma di Trento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, apposita domanda redatta in carta semplice.

2. Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

le complete generalità;

la data e il luogo di nascita;

la struttura di assegnazione;

la materia, scelta tra quelle indicate al successivo art. 3, in cui intendono sostenere la prova pratica e parte della prova orale dell'esame.

4. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal dirigente della struttura cui il concorrente è assegnato o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'esame è disposta dalla Giunta provinciale.

Art. 3.

1. L'esame consisterà in una prova pratica ed una prova orale. La prova pratica e parte della prova orale verteranno su una materia scelta dal candidato tra quelle sottoindicate:

chimica e laboratorio;

fisica e laboratorio.

2. La prova pratica consisterà in un esperimento o esercizio pratico, con relazione finale, diretti ad accertare la cultura generale del candidato e la capacità tecnica connessa con il profilo professionale di assistente di laboratorio. In particolare la prova pratica dovrà dimostrare la conoscenza delle apparecchiature e delle macchine del laboratorio relativo alla materia scelta dal candidato nonché la capacità del candidato medesimo di usare le stesse in modo appropriato.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 7/10.

3. La prova orale riguarderà:

a) la discussione della prova pratica;

b) i principali argomenti del programma di scuola media superiore della materia scelta dal candidato;

c) uno dei seguenti programmi in relazione alla Struttura di assegnazione del candidato:

c.1) per i candidati assegnati al Servizio Prevenzione - Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi - Sezione Chimica: costituzione e produzione dei principali alimenti, modalità delle ricerche da espletarsi per l'accertamento della loro genuinità; principali indici chimici per il controllo della potabilità delle acque;

principali parametri analitici di controllo sulle acque di scarico;

nozioni principali sull'inquinamento atmosferico;

c.2) per i candidati assegnati alla Stazione Sperimentale Agraria Forestale di S. Michele all'Adige:

c.2.1) nel settore frutticoltura:

la fotosintesi e la nutrizione vegetale;

i fitoregolatori;

la regolamentazione dei pesticidi e dei concimi;

la potatura;

il diserbo;

c.2.2) nel settore delle acque:

la fotosintesi e la nutrizione vegetale;

analisi chimico-fisiche delle acque;

analisi biologica delle acque;

la depurazione;

le principali norme provinciali per la tutela delle acque dall'inquinamento;

c.2.3) nel settore laboratorio chimico:

la fotosintesi e l'assorbimento dei vegetali;

l'analisi chimico-fisica del terreno;

concetto di pH, soluzione normale, milliequivalente, conducibilità elettrica;

la legislazione dei pesticidi e dei concimi;

norme per lo smaltimento dei prodotti tossici e tossicologici;

c.3) per i candidati assegnati al Servizio Viabilità - Laboratorio Prove sui Materiali:

legislazione inerente la costituzione ed il funzionamento di un Laboratorio Prove sui Materiali;

norme per l'accettazione, le prove e le certificazioni dei conglomerati cementizi, degli inerti, degli acciai e dei conglomerati bituminosi;

tecnologia del conglomerato cementizio;

tecnologia del cemento armato;

tecnologia dell'acciaio;

nozioni di chimica applicata ai materiali;

c.4) per i candidati assegnati al Servizio Vigilanza e promozione dell'attività agricola:

modalità di prelievo e di conservazione di campioni di latte ai fini dell'analisi chimica e microbiologica;

descrizione della metodologia di analisi per la determinazione dei seguenti parametri nel latte:

- * grasso: metodo Gerber e automatizzazione Milko-Scan;
- * carica microbica totale: metodo indiretto della riduzione, metodo della conta diretta di piastre Petri;
- * numero spore di fermenti butirrici con il metodo Weinzirl modificato;
- * numero di germi coliformi con la conta diretta in piastra Petri;
- * numero cellule somatiche presenti nel latte attraverso l'utilizzo dell'attrezzatura Fosso-Matic;
- * presenza inibenti nel latte con il sistema Delvo-Test e similari.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Art. 4.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le modalità previste per le corrispondenti prove dei pubblici concorsi della Provincia.

2. La giunta provinciale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le operazioni connesse all'esame con apposita deliberazione, che sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

3. Le operazioni di inquadramento dei concorrenti che avranno superato le prove avverranno secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 27 febbraio 1989

MALLOSSINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1989
Registrazione n. 26, foglio n. 19

89R0527

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 febbraio 1989, n. 6-4/Leg.

Regolamento per lo svolgimento dell'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio, 6° livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 18 aprile 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 1);

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 ed in particolare l'art. 16, 6° comma;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1942 di data 16 febbraio 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 16, 6° comma, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è ammesso a sostenere l'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio scolastico, sesto livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale, il personale collocato nel profilo professionale di tecnico di laboratorio scolastico.

Art. 2.

1. Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno far pervenire al Servizio per il personale della Provincia Autonoma di Trento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, apposita domanda redatta in carta semplice.

2. Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

- le complete generalità;
- la data e il luogo di nascita;
- la struttura di assegnazione;
- la materia, scelta tra quelle indicate al successivo art. 3, in cui intendono sostenere le prove d'esame.

4. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal Dirigente della Struttura cui il concorrente è assegnato o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'esame è disposta dalla Giunta provinciale.

Art. 3.

1. L'esame consisterà in una prova pratica ed una prova orale vertente su una materia scelta dal candidato tra quelle sottoindicate:

scienze naturali;
chimica;
geografia;
fisica;
disegno;
topografia;
costruzioni;
informatica.

2. La prova pratica consisterà in un esperimento o esercizio pratico o prova grafica, con relazione finale, diretti ad accertare la cultura generale del candidato e la capacità tecnica connessa con il profilo professionale di assistente di laboratorio scolastico. In particolare la prova pratica dovrà dimostrare la conoscenza delle apparecchiature e delle macchine del laboratorio relativo alla materia scelta dal candidato nonché la capacità del candidato medesimo di usare le stesse in modo appropriato.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 7/10.

3. La prova orale riguarderà:

- a) la discussione della prova pratica;
- b) i principali argomenti del programma di scuola media superiore della materia scelta dal candidato.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Art. 4.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le modalità previste per le corrispondenti prove dei pubblici concorsi della Provincia.

2. La Giunta provinciale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le operazioni connesse all'esame con apposita deliberazione, che sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

3. Le operazioni di inquadramento dei concorrenti che avranno superato le prove avverranno secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 27 febbraio 1989

MALOSSINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1989
Registro n. 26, foglio n. 20*

89R0528

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 89.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale.....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale.....	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo.....	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.....	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.....	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale.....	L. 255.000
Abbonamento semestrale.....	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti..... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni..... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni..... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



* 4 1 1 1 4 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000